

RESOCONTO STENOGRAFICO

570.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO** E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	50116, 50183	S. 1859. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (<i>approvato dal Senato</i>) (4061).	
Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa	50117	PRESIDENTE 50118, 50126, 50127, 50128, 50133, 50134, 50135, 50140, 50141, 50146, 50147, 50148, 50149, 50153, 50154, 50155, 50156, 50161, 50162, 50163, 50164, 50169, 50170, 50171, 50172, 50173, 50174, 50175, 50176, 50177, 50182, 50184, 50188, 50189, 50190, 50191, 50192, 50193, 50194, 50200, 50203, 50204, 50205, 50206, 50211, 50212, 50217, 50218, 50219, 50220, 50221, 50222, 50224, 50225, 50226, 50227, 50231, 50232, 50234, 50235, 50236, 50239, 50240, 50242, 50243	
Disegno di legge: (Rimessione all'Assemblea)	50116	BANDINELLI ANGIOLO (PR) 50126, 50134, 50153, 50164, 50206, 50212, 50218, 50220, 50224	
Disegno di legge di conversione: (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	50116		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

PAG.	PAG.
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) . . . 50171, 50172	stegno dell'esportazione (<i>approvato dal Senato</i>) (4104).
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 50126, 50135, 50163, 50173, 50175, 50176, 50189, 50193, 50200, 50232, 50234, 50235, 50237	PRESIDENTE 50248
BERSELLI FILIPPO (<i>MSI-DN</i>) . . . 50135, 50172, 50174, 50225	Proposte di legge:
CORLEONE FRANCESCO (<i>PR</i>) 50128, 50147, 50154, 50155, 50160, 50177, 50190, 50192, 50203, 50205, 50211, 50212, 50217, 50218, 50221, 50242, 50243	(Annunzio) 50116
DE LUCA STEFANO (<i>PLI</i>) 50237	(Approvazione in Commissione) . . . 50253
FELISETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . 50126, 50162, 50163, 50170, 50171, 50173, 50175, 50176, 50182, 50189, 50190, 50191, 50192, 50193, 50200, 50232, 50233	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 50118
GITTI TARCISIO (<i>DC</i>) . . . 50127, 50204, 50205	Risoluzioni:
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>) 50141	(Annunzio) 50254
MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) 50133, 50182, 50188, 50191, 50194, 50235	Interrogazioni, interpellanze e mozioni:
MACIS FRANCESCO (<i>PCI</i>) 50148, 50170, 50202	(Annunzio) 50254
MANNUZZU SALVATORE (<i>Sin. Ind.</i>) . . . 50175	Petizioni:
NEBBIA GIORGIO (<i>Sin. Ind.</i>) 50172	(Annunzio) 50117
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>DC</i>) . . 50190, 50236	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9-12 dicembre 1986:
ONORATO PIER LUIGI (<i>Sin. Ind.</i>) 50206	PRESIDENTE 50116
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 50204	Corte dei conti:
PIRO FRANCO (<i>PSI</i>) . . . 50148, 50156, 50173, 50201, 50219	(Trasmissione di un documento) . . 50184
PRETI LUIGI (<i>PSDI</i>) 50155, 50156	Dimissioni del deputato Antonio Bernardi:
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>) . 50190, 50192	PRESIDENTE 50183
RIZ ROLAND (<i>Misto-SVP</i>), <i>Presidente della Commissione</i> . 50194, 50200, 50237	Dimissioni del deputato Enrico Manca:
RIZZO ALDO (<i>Sin. Ind.</i>) 50164, 50190, 50222, 50234, 50235	PRESIDENTE 50183
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 50127, 50133, 50140, 50177, 50191, 50193, 50200, 50205, 50221, 50231, 50240	Per lo svolgimento di interrogazioni e per la risposta scritta ad una interrogazione:
RUTELLI FRANCESCO (<i>PR</i>) 50225, 50227	PRESIDENTE 50253, 50254
SCAIOLA ALESSANDRO (<i>DC</i>) 50171	DUTTO MAURO (<i>PRI</i>) 50254
SCARLATO GUGLIELMO (<i>DC</i>) 50155	PIRO FRANCO (<i>PSI</i>) 50254
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 50219	VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>) 50253
TESTA ANTONIO (<i>PSI</i>) . 50161, 50186, 50198, 50199, 50234	Sull'ordine dei lavori:
TRANTINO VINCENZO (<i>MSI-DN</i>) 50147, 50169, 50171, 50223, 50239	PRESIDENTE 50253
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>) 50171	Sul processo verbale:
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	PRESIDENTE 50115
S. 1979. — Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il so-	BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 50115

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

	PAG.	PAG.
Votazione segreta di disegni di legge 50243, 50249	50177, 50178, 50190, 50205, 50207, 50213, 50225, 50227	
Votazioni segrete 50127, 50129, 50134, 50135, 50141, 50147, 50149, 50163, 50165, 50171,	Ordine del giorno della seduta di do- mani	50255

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

La seduta comincia alle 10.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare, signor Presidente, sul processo verbale, nonché ai sensi dell'articolo 42 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, non ho chiesto di parlare al termine della seduta antimeridiana di ieri proprio perché ho ritenuto giusto, data la delicatezza dell'argomento, verificare sul resoconto stenografico quanto esattamente sia stato detto. Ebbene, durante la seduta antimeridiana di ieri è stata anche a me, in quanto componente della Giunta per il regolamento, attribuita una opinione favorevole senza riserve all'introduzione dell'istituto della mozione di sfiducia individuale. Ora, io posso ovviamente intervenire soltanto per ciò che mi riguarda, ma tengo a precisare di avere più volte espresso, in sede di Giunta, riserve e dissensi sull'istituto della mozione di sfiducia individuale, avanzando persino dubbi sulla sua costituzionalità: ciò in quanto sono dell'avviso che il rapporto di

fiducia intervenga tra il Parlamento ed il Governo nella sua collegialità, mentre il rapporto con il singolo ministro disarticola la collegialità governativa.

Non chiedo di essere creduto sulla parola, signor Presidente. Di conseguenza, mi permetto di avanzare formale richiesta affinché, con le modalità che la Presidenza riterrà opportune, siano resi pubblici i resoconti dei lavori della Giunta per il regolamento sulla questione dell'introduzione dell'istituto della mozione di sfiducia individuale. Non ostano all'accoglimento di tale richiesta le norme regolamentari. Voglio anzi ricordare che l'articolo 65 prevede che «alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*». Tale norma non ha mai avuto applicazione, nonostante ripetute richieste, anche da parte mia, perché fosse correttamente applicata. Ritengo che, nel momento in cui sorgono discussioni in aula sulla posizione assunta dai singoli membri della Giunta per il regolamento, su una questione di indubbio rilievo, vi sia la necessità di rendere pubblici i lavori della Giunta stessa. So che viene redatto un resoconto interno, di cui i membri della Giunta e gli altri colleghi non prendono visione.

Ritengo che, a questo punto, gli si debba dare pubblicità, anche perché non credo che vi sia alcuna ragione di segretezza. Qualora ve ne fossero, poi, occorre-

rebbe da parte di tutti una sorta di *self restraint* nell'utilizzare o nel contestare le posizioni che sono state assunte in quella sede.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, prendo atto delle sue precisazioni e delle sue richieste.

Per quanto riguarda la pubblicità dei lavori della Giunta per il regolamento, lei sa bene che esiste ormai una prassi consolidata circa le modalità di redazione del resoconto, e che sulla introduzione del nuovo istituto regolamentare si è svolto un dibattito in questa Assemblea, dal quale sono chiaramente emerse le posizioni dei singoli deputati.

Le assicuro, comunque, che informerò il Presidente della Camera della sua richiesta.

FRANCO BASSANINI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Missione

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Bortolani e Rossi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 3 dicembre 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MENSORIO ed altri: «Estensione della de-roga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952» (4227);

BECCHETTI ed altri: «Norme per la pianificazione del bacino idrografico del Tevere e la valorizzazione economica, produttiva e turistica delle risorse ambientali del relativo territorio nelle zone di influenza del Lazio, Umbria e Toscana» (4228)

Saranno stampate e distribuite.

Rimessione all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti della VI Commissione (Finanze e tesoro) ha chiesto la rimessione in Assemblea del seguente disegno di legge:

«Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari» (3374).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione, per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» *(approvato dal Senato)* (4183).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9-12 dicembre 1986.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri, con l'intervento del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 al 12 dicembre 1986:

Martedì 9 dicembre (antimeridiana e pomeridiana):

Interrogazioni.

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali delle mozioni concernenti l'Alto Adige.

Mercoledì 10 dicembre (pomeridiana) e giovedì 11 dicembre (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia (2024 e coll.).

Esame e votazione finale della proposta di legge costituzionale sui procedimenti di accusa (*modificata dal Senato — prima deliberazione*) (2859-B) (*se licenziata dalla Commissione*).

Esame e votazione finale del disegno di legge concernente le elezioni suppletive del Senato (*approvato dal Senato*) (4083).

Venerdì 12 dicembre:

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

n. 700 del 1986, sull'ordinamento penitenziario militare (*da inviare al Senato — scadenza 27 dicembre*) (4111);

n. 671 del 1986, sui contributi all'ENEA (*approvato dal Senato — scadenza 19 dicembre*) (4142).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge

Luciano Fornari, da Valeggio sul Mincio (Verona), chiede un provvedimento legislativo per la modifica della normativa concernente le imposte a carico degli enti locali sul consumo del gas metano (172);

Assunta Scafetta, da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), chiede un provvedimento legislativo per la modifica della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente norme sui contratti agrari (173);

Rocco Paolicchio, da Adelfia (Bari), rappresenta la comune necessità che sia garantito a tutti il diritto al lavoro (174);

Enrico Fravega, da Genova, chiede un provvedimento legislativo di modifica della legge 2 febbraio 1973, n. 12 per quanto concerne il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché un provvedimento legislativo per la modifica della vigente disciplina sull'assicurazione degli autocarri (175);

Claudio Pallini, da Pistoia, chiede un provvedimento legislativo per la riforma del sistema sanitario e in particolare per l'abolizione del pagamento del ticket sui farmaci e sulle prestazioni diagnostiche (176);

il deputato Agostinacchio presenta la petizione di Bruno Longo, da Foggia, e di numerosi altri cittadini di varie località della provincia di Foggia che chiedono un provvedimento legislativo per l'istituzione della università a Foggia (177)

Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta pomeridiana di ieri, a

norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa:

S. 1717. — Senatori CAROLLO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente la istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (approvato dal Senato) (4204) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta pomeridiana di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

III Commissione (Esteri):

BONALUMI: «Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo» (453); NAPOLITANO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare» (1511); GUNNELLA ed altri: «Norme per la lotta contro la fame nel mondo» (1551); DE MICHELI VITTURI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità» (1560); FORTUNA e LENOCI: «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione della Italia con i paesi in via di

sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo» (2114); DE MITA ed altri: «Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo» (3607) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1859. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (approvato dal Senato) (4061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Ricordo che nella seduta del 25 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e nella seduta pomeridiana di ieri hanno replicato il relatore e il ministro di grazia e giustizia.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

(Amnistia).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma decimo dell'articolo 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lievi entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalle riunioni delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ri-

tiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

CORLEONE, PANNELLA.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per ogni reato non finanziario che sia di competenza del pretore ai sensi dell'articolo 31 del codice di procedura penale, o per il quale è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

1. 2.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

1. 3.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

1. 4.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o da persone alle quali sia stata accertata una minorazione gravemente invalidante ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

1. 5.

RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché da coloro che sono portatori di infermità permanenti rientranti in quelle previste dalle categorie prima e seconda della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

1. 18.

MACERATINI, BERSELLI, TRANTINO.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 6.

CORLEONE, PANNELLA.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per il reato previsto dall'articolo 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale, limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito transmissibile per girata o al portatore.

1. 7.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: o a problemi abitativi aggiungere le seguenti: o comunque di protesta civile.

1. 8.

BERSELLI, TRANTINO, MACERATINI.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) per i reati previsti dagli articoli 266, 270, 270-bis, 272, 284, 286, 302, 303, 304, 305, 624, comunque aggravato, 306, 414, 415, 482, 628 del codice penale, purché non concorra con uno dei reati previsti dal capo I del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale, ancorché concorra qualsiasi circostanza aggravante comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale;

g-ter) per il reato previsto dall'articolo 416 del codice penale, anche se aggravato, ed ancorché non concorrano le aggravanti indicate alla lettera e), purché commesso per le finalità indicate nell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304, o comunque per le finalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del codice penale;

g-quater) per i delitti concernenti le armi comuni da sparo, le armi da guerra o tipo guerra, ad eccezione delle materie esplodenti e degli ordigni esplosivi o incendiari qualora connessi con il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale e compiuti per le finalità indicate nella lettera f);

g-quinqies) per i reati previsti nel secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; per i reati previsti nel primo comma della medesima disposizione, limitatamente alle ipotesi di detenzione, trasporto e acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

g-sexies) per i reati commessi in udienza, con qualsiasi rito giudicati, ad eccezione del reato di cui all'articolo 372 del codice penale, nella ipotesi prevista nell'articolo 2 della presente legge;

g-septies) per i reati commessi durante lo stato di detenzione, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 422, primo comma e primo periodo del secondo comma, e nell'articolo 575 del codice penale.

1. 9.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per i reati previsti dagli articoli 272, 302, 305, 306 del codice penale ancorché concorrano circostanze aggravanti.

1. 19.

RIZ.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale per il soggetto che possa provare:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia.

1. 10.

TRANTINO, BERSELLI, MACERATINI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati previsti nel secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, limitatamente alla tabella II.

1. 11.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati commessi in udienza, con qualsiasi rito giudicati, ad eccezione del reato di cui all'articolo 372 del codice penale.

1. 12.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati previsti dagli articoli 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 272, 278 (anche nel caso previsto dall'articolo 292-bis), 293 (in relazione all'articolo 292), 302, 303, 304, 305, 342, 343, 414, 415 del codice penale.

1. 13.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 284, 286, 306, 416, 420.

1. 14.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per il reato previsto dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, purché il ritardo nel versamento non superi i dieci giorni dal termine ultimo per il versamento stesso.

1. 15.

BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per il reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

1. 16.

BERSELLI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per tutti i reati di cui al capo III del titolo VII del libro II del codice penale quando, anche se puniti con pena massima superiore a 3 anni di reclusione, non siano stati commessi per eseguirne od occultarne un altro non amnistiato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato non amnistiato. L'amnistia non si applica ai reati di cui al capo III del titolo VII del libro II del codice penale che concernano un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, sempre che non siano puniti con pena massima non superiore a tre anni di reclusione.

1. 17.

SCARLATO, SCAIOLA, ZOSO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

1. 20.

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per i reati previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

1. 21.

CORLEONE

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la clemenza è indubbiamente una antica tradizione in ogni sistema giuridico, e il provvedimento relativo ha una sua storia che è inutile richiamare in quest'aula, anche perché già ampiamente i colleghi Maceratini e Agostinacchio si sono diffusi su tale argomento.

Certo, secondo noi (e l'articolo 1 del disegno di legge in discussione chiaramente lo indica) si continua a provvedere «per malo obbietto» (direbbe il poeta), con travisamento di potere (direbbe la dottrina amministrativa), direi in senso contrario alle finalità precipue di questi istituti che la Costituzione della Repubblica ha voluto sancire e mantenere nel nostro ordinamento all'articolo 79.

Già dalla semplice lettura dell'articolo 1 del provvedimento in esame ci si rende

conto che si compie una scelta di campo, ed è una scelta di campo assolutamente illogica e contraddicente il concetto di amnistia. Per amnistia si intende quel provvedimento di clemenza che fa cessare la pretesa punitiva dello Stato per determinati reati puniti con una determinata pena prevista dal provvedimento stesso.

Il voler intervenire con esclusioni, soprattutto oggettive, all'interno dell'alveo generale dell'amnistia dimostra ampiamente come il Governo (e anche il Parlamento, se ne accetterà le proposte) voglia fare una sorta di politica giudiziaria, voglia attuare principi di politica giudiziaria che sono quanti altri mai lontani e deformi da quella che è la natura stessa dell'istituto amnistia.

È prevista l'esclusione (per memoria, per tradizione: non si può dire altrimenti) dei cosiddetti reati finanziari, reati che, guarda caso, nel nostro ordinamento giuridico assumono importanza e trovano una definizione soltanto nel senso negativo previsto dalla costante esclusione dai provvedimenti di amnistia (che, se non sbaglio, sono ormai arrivati al numero di ventitre).

Non esiste infatti una definizione legislativa di reato finanziario, e questo determina la prima grossa menda, perché se reato finanziario è non aver pagato le decime a Cesare rimane pur sempre il fatto che i soldi così distratti dalle tasse, dalle gabelle, dalle imposte e così via sono rimasti nell'ambito dell'economia nazionale. Più grave reato è invece quello valutario, che si traduce nella sottrazione all'economia nazionale di risorse che vengono trasferite all'estero per interesse personale: questo reato non viene escluso perché, a causa di una equivoca e difficilmente verificabile definizione, si è sempre ritenuto che sia cosa diversa dal reato finanziario.

La conseguenza è che, ad esempio, quel tal nostro concittadino, oggi non più tra noi, contro il quale vi era un'ipotesi di accusa di aver trasferito all'estero oltre mille miliardi avrebbe avuto diritto, se non all'amnistia, quanto meno al con-

dono fino a tre anni e fino a tre milioni di multa. Sicché, avendo trasferito all'estero dieci anni fa mille miliardi (per un valore attuale pari quanto meno a dieci volte tanto), avrebbe oggi potuto fruire di tre anni di condono (e anche più, perché nel caso concreto avrebbe avuto diritto ad un condono più un mezzo condono) e dunque non fare neppure un giorno di galera nel caso in cui fosse stato, con procedimento direttissimo, celebrato il processo nell'immediatezza dell'accertamento. Cosa assolutamente possibile.

Viceversa, il povero Spulcini Giuseppe, cittadino della mia provincia, che è finito nel cosiddetto scandalo dei petroli perché dicono che abbia firmato moduli *H-ter* falsi (il poverino è semianalfabeta e quindi è difficilmente riscontrabile la veridicità di tale assunto), essendo il suo nome noto tra quelli degli autisti che erano disponibili, o si riteneva che fossero disponibili, per i trasporti contrabbandieri o le loro coperture cartacee, essendo in questo modo infilato in qualcosa come sedici o diciassette processi, rischia di passare in galera diversi anni della sua vita senza aver avuto la possibilità nemmeno di difendersi e senza poter fruire (egli che non ha sottratto nulla alle risorse dello Stato, perché nemmeno ha commesso i fatti, ma gli è impossibile dimostrarlo) di alcun provvedimento di clemenza.

Queste esclusioni sono dunque determinate solo dalla pigrizia del Governo, che porta a voler mantenere gli atti di clemenza per questioni finanziarie riservate, chissà, perché, al feudo del Ministero delle finanze, il quale deve, se lo ritiene, proporre atti di clemenza separati, quasi che si trattasse di cose che ricadono sotto una diversa sovranità o commesse in un diverso territorio. Tutto questo fa sì che la prima lettura di questo articolo concluda una ingiustizia nella ingiustizia!

Politica giudiziaria, dicevamo: politica giudiziaria è quella che si cerca di attuare quando non si riesce ad attuare provvedimenti di politica giudiziaria. Così si decide un'amnistia per sgombrare gli uffici.

Una volta si pensava che in un certo determinato momento (magari perché nasceva il principe ereditario o perché succedeva una qualche altro evento importante) i cittadini dovessero beneficiare di un'amnistia. Oggi la stessa cosa viene decisa per motivi di mera necessità burocratica, per sgomberare il campo, si dice, da tante migliaia di fascicoli di procedimenti, alleggerendo momentaneamente (ma non so fino a che punto ci riusciremo) il carico degli uffici.

Così, vi sarà uno sfollamento, o almeno un mancato affollamento futuro, delle carceri italiane che già rigurgitano per l'eccesso di popolazione carceraria. Si noti bene, tra l'altro, che tre quarti della popolazione carceraria sono formati da detenuti in attesa di giudizio che, a norma di Costituzione, andrebbero considerati innocenti fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con quello stridore di situazioni accentuate dalla lungaggine burocratico-giudiziaria e dall'insostenibile ed inaccettabile durata della carcerazione preventiva!

Altre esclusioni non consentono di accettare con favore questa proposta di amnistia, e sono quelle che intervengono addirittura nel corpo di questa regola dei tre anni, escludendo vari «reatini», e cioè piccoli reati; se l'amnistia è concessa per i delitti che sono reati maggiori, automaticamente andrebbe estesa alle contravvenzioni che sotto ogni profilo sono reati minori; eppure anche determinate contravvenzioni sono escluse: abbiamo ingiustizie che non consentono di considerare favorevolmente questo provvedimento di clemenza.

Gli emendamenti da noi presentati tendono innanzitutto ad una maggiore e migliore valutazione in termini sociali ed anche individuali delle pretese esclusioni, per diminuire la portata di alcune di esse, che veramente sono gravi. Riteniamo ad esempio che l'ampliamento dell'amnistia a favore dei minorenni o degli ultrasessantacinquenni andrebbe fatto ugualmente nei confronti degli imputati minorati nel fisico, i quali quanto meno dovrebbero ricevere lo stesso favore che il

legislatore dispone per i minorenni e per coloro che, affetti dalla vecchiaia (*senectus ipsa morbus*), sono minorati nelle loro possibilità perché hanno avuto, per altro, la fortuna di raggiungere una venerabile età.

Altri emendamenti sono stati presentati (con qualche riserva da parte mia, perché ritengo che la cosa si risolva da ultimo in un danno per gli stessi destinatari) a favore dei tossicodipendenti, segnatamente di quelli che cercano di uscire dalla spirale della dipendenza dalla droga. Vorremmo d'altro canto un'estensione anche a favore di quei reati previsti dalla nostra legge fiscale, che è tra le più incomprensibili, disumane ed incredibili del mondo civile: mi riferisco ai reati commessi da coloro che, per mera dimenticanza, non hanno rispettato determinati termini; in questo caso si tratta di quell'errore di fatto che sempre e comunque avrebbe escluso qualsiasi responsabilità ma, per ragioni fiscali, sembra che non sia più possibile ammettere.

Visto che l'amnistia è aperta ai responsabili del reato di diffamazione a mezzo della stampa, vorremmo un'estensione dell'amnistia a tutte le categorie di coloro che hanno commesso fatti di quel tipo; di fatto, per quanto riguarda la stampa ed i *mass media*, non è tanto la punizione penale che rileva, quanto la ricostruzione morale di colui che è stato oggetto della diffamazione considerata.

Francamente, l'unica norma che dovrebbe essere veramente attuata e potrebbe rappresentare condizione per ottenere il provvedimento di clemenza per questo tipo speciale di diffamazione gravissima è quella dell'applicazione assoluta e precisa della disposizione di cui all'articolo 8, cioè la prima forma di risarcimento, signor Presidente, è il ripristino, la *restitutio in integrum*. Allora, quando uno viene diffamato dalla televisione di Stato o privata, negli stessi orari, con le stesse modalità, deve essere fatta la verifica immediatamente, all'atto e nel momento in cui la verifica viene richiesta.

Se si farà questo, si potrà sgombrare il

terreno ed io direi che si potrebbe arrivare anche ad una sorta di depenalizzazione del reato, perché quello che conta non è tanto il disturbare il signor pretore o il signor presidente del tribunale o il tribunale o la corte, quanto restituire al cittadino la sua dignità, e lo Stato deve tendere non tanto alla punizione del colpevole quanto alla prevenzione del reato ed alla restituzione del danno subito.

Prevenzione del reato si ha intanto in quanto giornali scandalosi o scandalistici, strumenti di informazione scandalosi o scandalistici siano costretti, sappiano che sarebbero costretti, in caso di diffamazione, all'immediata ritrattazione della notizia ed all'immediata restituzione della dignità al cittadino colpito.

Io non sono tra coloro che querimoniao tanto (forse da ieri ci sarà qualche querimonia in meno in proposito) nei confronti di questi metodi. Se c'è una parte politica che avrebbe tutto il diritto di lamentarsi, di fare il pianto greco nei confronti degli strumenti e dei mezzi di informazione, è la nostra. Lasciamo agli altri sia le querimonie sia il pianto greco; però, in quest'aula, che è la sede della fonte della legislazione, la nostra voce deve essere precisa e chiara in proposito: bisogna fare in modo che tutto, anche i provvedimenti di clemenza nei confronti di coloro che abbiano diffamato il prossimo con pesanti mezzi di intrusione nella sfera privata di tanti cittadini, del cittadino ignoto, e quindi, con la diffamazione che è tanto più grave quando può raggiungere centinaia di migliaia o milioni di persone assolutamente ignote, si che ben difficilmente sarà poi possibile la restituzione...

Noi, che pure non siamo tra coloro che fanno il pianto greco, siamo però tra coloro che sottolineano pesantemente questa necessità, che è una necessità sociale e giuridica, essendo una necessità che attiene alla sfera della dignità e della personalità del cittadino. Credo, quindi, che, se i provvedimenti di clemenza verso costoro che fanno strame della dignità del prossimo possono essere fatti, essi debbono essere condizionati al rispetto

preciso e specifico della norma di cui all'articolo 8.

Purtroppo, signor Presidente, dobbiamo dire e sottolineare come da troppo tempo l'autorità giudiziaria, in proposito, pur avendo l'obbligo del giudizio direttissimo, si guardi bene dal mantenere il rispetto di questi termini. Basta andare alla I sezione del tribunale di Milano (non so quale sia il numero che contraddistingue quella del tribunale di Roma), cioè alla sezione specializzata di fatto per quello che riguarda i reati di diffamazione con strumenti di tipo giornalistico o di tipo radiotelevisivo, per rendersi conto che, a distanza di anni, si stanno ancora trascinando processi, di rinvio in rinvio; così alla fine succede quanto è successo a chi vi sta parlando, che un bel giorno si è alzato, è andato in tribunale ed ha fatto tutte le remissioni di querela, per evitare di continuare ad appesantire la cancelleria, visto che invece di trenta giorni erano già passati trenta mesi per qualche decina di processi.

Noi riteniamo, signor Presidente, quindi, che ci sia invece da valutare in maniera diversa, magari secondo il meccanismo che il disegno di legge del Governo aveva previsto per l'omicidio colposo, le lesioni colpose gravissime. Signor Presidente, non so se sia più grave il caso (mi spiace dover parlare così cinicamente o che si possa ritenere che la mia parola in questo momento sia cinica) di un incidente stradale, o comunque riguardante un omicidio colposo, di quello di un incidente che provochi lesioni colpose gravissime. Il quadro di noi poveri avvocati di provincia che si vedono portare ragazzi di quattordici, quindici, venti anni, in seggiola a rotelle, che dovranno rimanere in seggiola a rotelle per tutta la vita, per un investimento stradale o per qualsiasi situazione colposa che li abbia messi in seggiola a rotelle, veramente ci fa un po' fremere quando pensiamo che per queste fattispecie vi sia l'amnistia *ex abrupto*, mentre nei confronti delle altre, nell'ambito di un rapporto che dovrebbe far vedere le cose sotto un profilo favorevole e non nefasto, non vi è alcuna possibilità di

usufruire dell'amnistia. Nel primo caso quindi vi è l'amnistia non condizionata ad alcun risarcimento, mentre nel secondo caso quanto meno vi è l'assoluta garanzia che l'istituto nazionale per le assicurazioni sugli infortuni sul lavoro interviene per risarcire il danno.

Non faccio questioni demagogiche o populistiche, sostengo quello che la mia esperienza e la mia coscienza mi spingono a sostenere. Faccio parte di un gruppo politico in cui l'assoluta libertà in termini intellettuali ed ideali è assicurata, fermi restando determinati principi. Proprio perchè sono fermo a quei determinati principi, e sono inoltre un uomo ed un cittadino libero, sostengo le tesi che mi sono permesso di sintetizzare in occasione dell'esame dell'articolo 1 di questo provvedimento.

Signor Presidente, nel 1978, quando fu varata l'amnistia, provvedimento di clemenza piuttosto ampio tant'è vero che fu previsto un lasso di tempo di tre anni, si disse che l'associazione sovversiva era finita in amnistia. La fattispecie associativa criminale in Italia è punita in mille modi. Va dall'associazione sovversiva, che è una cosa veramente da quattro soldi, alla banda armata, dalla cospirazione armata contro lo Stato, che può essere commessa senza armi ma semplicemente nel segreto di una biblioteca, all'associazione per delinquere, fino a giungere addirittura all'associazione per delinquere di cui all'articolo 416-bis. Che cosa vuol dire se l'amnistia ha coperto anche il reato associativo? Copre un reato che il legislatore fascista, che nei confronti della sovversione esercitava una pesantissima azione, considerava di poca importanza.

Signor Presidente, mi scuso se ho ecceduto nel tempo; riteniamo però che l'amnistia debba essere mantenuta nei termini di un provvedimento di clemenza avulso da questioni di politica giudiziaria, al di fuori di questioni preconcrete e di egoismi di ministeri rispetto ad altri, al di sopra cioè di quelli che sono gli interessi «particolari»: dobbiamo rimanere nell'interesse generale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, rinunzio a parlare, riservandomi di intervenire per dichiarazione di voto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Corleone 1.1, Russo Franco 1.2, Corleone 1.3 e 1.4, Russo Franco 1.5, Maceratini 1.18, Corleone 1.6 e 1.7, Berselli 1.8, Russo Franco 1.9, Riz 1.19, Trantino 1.10, Corleone 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Berselli 1.15, che mi sembra addirittura improponibile in quanto concernente materia tributaria, così come il parere è contrario sugli emendamenti Berselli 1.16 e Scarlato 1.17. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.20 della Commissione e dichiaro parere contrario sull'emendamento Corleone 1.21.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire il decorso del termine di preavviso previsto dal regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 10,40,
è ripresa alle 11.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, l'emendamento Corleone 1.1, proposto dal gruppo radicale, è semplicissimo: esso chiede la soppressione dell'articolo 1, così quindi da non procedere più alla concessione dell'amnistia.

Credo, a conclusione del lungo *iter* del disegno di legge, che in fondo le motivazioni per le quali chiediamo la soppressione dell'articolo 1 possano essere tratte, e non se ne abbia a male, dalla replica del relatore, onorevole Felisetti. Credo che l'onorevole Felisetti sia stato ieri sera di estrema chiarezza e di estrema sensibilità, umana e politica. Egli ha detto cose che noi integralmente recepiamo; ha espresso dubbi, dicendo che a volte è difficile conciliare ciò che si pensa con ciò che si deve difendere, ma ha anche detto, in definitiva, che questo provvedimento, soprattutto per la parte riguardante l'amnistia, non rappresenta un grande atto di clemenza. Ha aggiunto che questo disegno di legge non ha altra giustificazione se non quella di consentire che venga in qualche modo alleggerito il carico giudiziario.

Credo che la concessione di una amnistia, cioè di un atto di così grande portata e rilievo nell'ordinamento giuridico nel paese, giustificata esclusivamente da queste ragioni di opportunità, mentre denuncia ancora una volta, se ve ne fosse stato bisogno, le carenze enormi della macchina giudiziaria italiana, rivela di fatto che l'amnistia stessa, per quanto attesa dall'opinione pubblica e per quanto urgente, è fallita nei suoi principi e nei suoi movimenti.

L'onorevole Felisetti, se dovesse essere giudicato per quello che ha detto e se noi fossimo i suoi giudici, avrebbe ammesso tutte le colpe e quindi noi lo assolveremmo, in quanto abbiamo raccolto tutta la profonda sofferenza delle sue parole; ma, nello stesso tempo, dobbiamo ancora

una volta chiedere che questo provvedimento, come è nelle coscienze di tutti (perché l'onorevole Felisetti ha espresso quello che tutti pensano), vada respinto.

Per quanto riguarda, invece, il provvedimento relativo all'indulto, credo che possiamo guardare ad esso con attenzione ed anche con fiducia. È stato riconosciuto da tutti che tale provvedimento raccoglie le attuali esigenze e necessità delle carceri e della giustizia italiana.

Invitiamo dunque i colleghi, con il loro voto importante e decisivo, a dare un segnale di svolta, un segnale che dimostri come abbiano colto il momento delicato che sta attraversando la giustizia in Italia, anche dopo la conferenza di Bologna. Invito i colleghi a votare a favore sul nostro emendamento 1.1, per far sì che davvero da questa aula, da questo momento e da questo dibattito possa cominciare una diversa operazione politica, una diversa iniziativa politica per sanare i mali della giustizia italiana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Corleone 1.1 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto

TARCISIO GITTI. A nome del gruppo della democrazia cristiana ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Gitti.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Russo Franco 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, prendo la parola per ricordare ai colleghi che l'emendamento da me presentato a nome

del mio gruppo vuole estendere l'amnistia a tutti i reati di competenza pretorile.

Vorrei ricordare anche ai colleghi che nel 1984 il Parlamento approvò un ampliamento della competenza penale del pretore, facendo in modo che il pretore avesse cognizione anche dei reati di furto aggravato e di ricettazione. Tradizionalmente, i provvedimenti di amnistia hanno sempre previsto al primo articolo che l'amnistia stessa venisse concessa per i reati di competenza pretorile. Questa volta, eccezionalmente, i reati previsti sono quelli per i quali è stabilita una pena detentiva fino a tre anni.

A me pare che uno dei motivi per cui è possibile e giusto concedere l'amnistia sia proprio quello di mettere a regime un provvedimento di riforma incisivo, come è stato quello del 1984. Se l'amnistia non vuole essere semplicemente un modo per ripulire gli archivi dei palazzi di giustizia né vuole essere soltanto un atto di clemenza, mi sembra che uno dei suoi fini più veri debba essere quello di raccordare un vecchio regime legislativo con uno nuovo, come è avvenuto con la legge del 1984.

Per queste ragioni, quindi non solo per allargare le maglie dell'amnistia, il gruppo di democrazia proletaria raccomanda la approvazione del mio emendamento 1.2. Ripeto: l'amnistia è stata sempre tradizionalmente concessa per i reati di competenza del pretore, perché la coscienza civile non viene oltraggiata se viene concessa l'amnistia a chi abbia commesso reati di questo tipo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Russo Franco 1.2 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	54
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Corleone 1.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, finalmente riusciamo a parlare del provvedimento di delega per la concessione di amnistia e indulto di fronte a numerosi colleghi; mentre, fino ad oggi, la discussione generale e le repliche del relatore e del ministro si sono svolte nell'intimità.

Il provvedimento in esame non riguarda solo le migliaia di interessati; ma anche le scelte della giustizia, quindi tutti i cittadini.

L'inizio della discussione sugli articoli e sugli emendamenti rappresenta dunque la prima occasione in cui possiamo parlare a tutti i colleghi. Questa non è materia delegabile agli esperti di giustizia o ai membri della Commissione competente; questa è materia che riguarda tutti i cittadini. Quindi tutti i deputati devono essere consapevoli della materia che viene trattata che, specie dopo la conferenza sulla giustizia di Bologna, è al centro non solo dell'agenda politica ma anche dell'attenzione dei cittadini, dei *mass media*, della radio, della televisione, dei giornali.

Come radicali ribadiamo la nostra contrarietà ad un provvedimento di amnistia, mentre siamo favorevoli ad un provvedimento di indulto che risolve in parte i

problemi dell'aggravamento della pena e del sovraffollamento nelle carceri.

Se l'amnistia deve essere concessa essa deve avere una misura congrua e significativa, un senso storico; non deve essere insomma un'amnistia da quattro soldi, come è stata autorevolmente definita. Per questo abbiamo proposto, con il nostro emendamento, che l'amnistia sia concessa per i reati per i quali è prevista una pena non superiore, nel massimo, a quattro anni. Non è questa una posizione assurda o estemporanea; ma è una posizione già sostenuta in precedenza. In questo dibattito, in realtà, si verifica la curiosa situazione per la quale molte tesi che sono state a lungo sostenute a proposito di amnistia oggi non valgono più e sono sostituite da altri argomenti motivati dallo stato di necessità. Ma avremo modo di riparlare...

In questo momento richiamiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità di disporre un'amnistia che abbia maggiore capacità di incidere su determinati reati e, quindi, di intervenire positivamente per risolvere alcune questioni vitali.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto. Poiché, tuttavia, si riscontrano alcune difficoltà nel funzionamento dell'impianto di votazione elettronica, prego i colleghi di attendere qualche minuto.

Onorevoli colleghi, i tecnici non sono ancora riusciti a superare il problema determinatosi nel dispositivo di votazione elettronica. Penso che sia opportuna, a questo punto, una breve sospensione per motivi tecnici.

Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,10,
è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENTE. Essendosi provveduto alla riparazione del guasto, possiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 1.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	363
Votanti	362
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	60
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno

Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Francoi
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Serafini Massimo

Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Rodotà Stefano

Sono in missione:

Aloi Fortunato

Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Russo Franco 1.5 ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Il punto *b)* dell'articolo 1, per determinate categorie quali gli ultrasessantacinquenni o coloro che avevano meno di 18 anni quando commisero il fatto, eleva i limiti di pena, ai fini dell'amnistia, da tre a quattro anni. Come deputati del gruppo di democrazia proletaria, insieme però anche a colleghi di altri gruppi, abbiamo presentato la proposta di estendere tale beneficio anche ai portatori di gravi *handicap*. La Commissione ha espresso un giudizio sostanzial-

mente favorevole su tale proposta, decidendo peraltro di proporre all'Assemblea una modifica del testo, per quanto riguarda la parte relativa alla concessione dell'indulto, ai fini della quale verrebbe così previsto un procedimento particolarmente favorevole ai portatori di *handicap*. Ora, nel ringraziare i membri della Commissione per l'atteggiamento assunto al riguardo, riteniamo però giusto insistere sulla concessione anche di un beneficio ulteriore con riferimento all'amnistia, a favore degli handicappati. Per questo, raccomandiamo all'Assemblea il mio emendamento 1.5, ribadendo che la Commissione ha su di esso espresso un atteggiamento favorevole, tanto da accedere ad un emendamento che assume le caratteristiche di proposta unitaria dell'intera Commissione, in ordine alla concessione dell'indulto (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletarie*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Russo Franco 1.5, che propone l'introduzione di una fattispecie normativa sostanzialmente identica, pur se il richiamo è operato nei confronti di una legge diversa, a quella cui si rifà il mio successivo emendamento 1.18 a favore della categoria dei portatori di *handicap*.

La *ratio* di questo emendamento è chiara: la condizione carceraria viene considerata particolarmente afflittiva per persone portatrici di gravi *handicap*. Se questa considerazione è già stata accettata per quanto riguarda gli ultrasessantacinquenni, a maggior ragione, o quanto meno allo stesso modo, secondo noi, deve essere considerata valida anche per queste categorie di persone.

Il ragionamento, però, non si applica allora soltanto per l'indulto, ma anche per l'amnistia, perché ci troviamo di fronte a condizioni e conseguenze analoghe.

Per questi motivi annunciamo il nostro voto favorevole sull'emendamento Russo Franco 1.5, e raccomandiamo alla Camera il successivo mio emendamento 1.18, diverso solo perché si richiama ad un altro parametro normativo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	52
Voti contrari	331

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 1.18, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	52
Voti contrari	328

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione l'emendamento Corleone 1.6

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, l'emendamento in questione si riferisce ai reati previsti dall'articolo 57 del codice penale, vale a dire quelli commessi a mezzo stampa.

Noi consideriamo inaccettabile che questo tipo di reati venga incluso nell'applicabilità dell'amnistia. Questi fatti si riferiscono a uno dei settori più importanti della vita politica e civile del nostro paese. Reati quali la diffamazione e la calunnia incidono profondamente sull'onorabilità di coloro che ne sono colpiti; ma nel nostro paese non vengono adeguatamente puniti perché, per una prassi ormai instauratasi, viene costantemente disattesa la norma che richiede per questi reati il procedimento per direttissima. Reati di così grave entità non vengono dunque colpiti come dovrebbero, dal rigore della legge; e si attendono le amnistie perché vengano cancellati anche quando hanno colpito ciascuno di noi, ciascuno di voi, colleghi, ed i corpi politici che noi rappresentiamo. Se questi comportamenti venissero giudicati come dovrebbero, qualsiasi amnistia non avrebbe influenza su di essi. Ma poiché esiste questa prassi, incivile e inaccettabile, ricorrete oggi all'istituto dell'amnistia per cancellare un così grave aspetto di malcostume della stampa del nostro paese.

Noi vi chiediamo di emendare questa vostra legge di amnistia sopprimendo la lettera c) dell'articolo 1, per consentire che in materia di libertà di stampa e di uso della stampa nei confronti dei protagonisti della vita politica si instauri una nuova pratica, per impedire il ripetersi, in futuro, di fatti così gravi e inaccettabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

l'emendamento Corleone 1.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, con questo emendamento intendiamo dare un chiarimento alla disposizione della lettera g) dell'articolo 1, nella quale si prevede che rientrino nell'amnistia determinati reati commessi in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi.

Il mio emendamento 1.8 che sottoponiamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, intende estendere la previsione della norma anche ad episodi che siano comunque di protesta sociale.

In Commissione, allorché abbiamo sottoposto la stessa proposta emendativa, il relatore, onorevole Felisetti chiarì che l'ipotesi in essa prospettata era già ricompresa nella dizione della lettera g). A nostro avviso ciò non è esatto, perché la protesta sociale non può essere assimilata a manifestazioni sindacali, anche se queste ultime hanno indubbiamente un carattere sociale; né può, comunque, essere assimilata ai disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi, o a quelli derivanti da problemi abitativi, perché, se è vero che questi hanno una valenza sociale, è anche vero che la dizione da noi proposta è più ampia.

Ci riferiamo, ad esempio, ad episodi legati a proteste di gruppi che hanno una loro realtà sociale, ed in particolare a quelle portate avanti da gruppi ecologisti.

Ribadisco che l'interpretazione, fornita in Commissione, secondo cui la previsione dell'emendamento da noi presentato sarebbe compresa nella lettera g), a nostro avviso non è esatta; vorrei un chiarimento dal Governo su questo punto, e comunque riterrei opportuno che la Camera approvasse il nostro emendamento, lasciando poi al singolo magistrato di decidere se nell'ipotesi che tratterà sia applicabile o meno l'amnistia.

PRESIDENTE. È stato chiesto un chiarimento al Governo. L'onorevole sottosegretario intende fornirlo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, signor Presidente, anche se in maniera telegrafica, dal momento che siamo in sede di votazione.

Preciso che si è usata una terminologia che trova riscontro in quella della norma positiva esistente; al contrario, la terminologia «protesta civile» o «protesta sociale» non trova alcun riscontro.

PRESIDENTE. Dopo il chiarimento fornito dal Governo, insiste, onorevole Berselli, sul suo emendamento?

FILIPPO BERSELLI. Sì, signor Presidente. Chiarisco inoltre che il testo dell'emendamento 1.8 deve essere corretto, nel senso che in luogo delle parole «protesta civile» devono leggersi le seguenti: «protesta sociale».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Berselli.

Ricordo che sull'emendamento Berselli 1.8 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 1.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli	52
Voti contrari	316

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco

Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bendikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgone Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Quattrone Francesco

Quercioli Elio

Quietì Giuseppe

Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Reggiani Alessandro

Riccardi Adelmo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rindone Salvatore

Riz Roland

Rizzo Aldo

Roccella Francesco

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano

Romano Domenico

Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo

Rossattini Stefano

Rossi di Montelera Luigi

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubino Raffaello

Ruffini Attilio

Russo Ferdinando

Russo Francesco

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore

Sanguineti Mauro Angelo

Sannella Benedetto

Santarelli Giulio

Santini Renzo

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Armando

Sastro Edmondo

Satanassi Angelo

Savio Gastone

Scaiola Alessandro

Senaldi Carlo

Serafini Massimo

Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Sodano Giampaolo

Sorice Vincenzo

Spataro Agostino

Staiti di Cuddia delle Chiuse

Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tassi Carlo

Tedeschi Nadir

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Trabacchi Felice

Trantino Vincenzo

Trappoli Franco

Trebbi Ivonne

Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Vacca Giuseppe

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zanini Paolo

Zanone Valerio

Zavettieri Saverio

Zolla Michele

Zoppetti Francesco

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 1.9. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Riprendo la parola, onorevoli colleghi, per porre all'Assemblea un problema preciso.

Abbiamo sentito i colleghi radicali pronunciarsi contro il provvedimento di amnistia e in favore del solo indulto. L'amnistia è uno strumento che però lo Stato repubblicano ha ripetutamente utilizzato per chiudere periodi storici drammatici, segnati dalla protesta e dallo scontro politico e sociale.

Ebbene, oggi, nel 1986, noi ci accingiamo a votare un provvedimento di am-

nistia dopo che da dieci anni ci portiamo dietro non solo una legislazione dell'emergenza ma anche una prassi processuale di carattere emergenzialistico che ha molto spesso basato i processi e pesantissime condanne su ipotesi di reato di natura associativa.

Il gruppo di democrazia proletaria non ha mai proposto di amnistiare reati di sangue, non ci è mai venuto in mente di poter cancellare con un colpo di spugna il tanto dolore provocato dalle azioni del partito armato. Riteniamo però altrettanto errato che la Camera oggi si appresti ad apporre un sigillo di validità al tipo di processi e di reati che sono stati usati per tenere in carcere centinaia e centinaia di persone, le quali molto spesso non hanno commesso alcun reato di sangue. Sappiamo tutti che i responsabili di gravi reati di sangue sono scesi a patti con lo Stato, e così ci troviamo con i peggiori assassini fuori delle carceri.

Coloro che invece, sbagliando, ma per idealismo, hanno abbracciato un certo tipo di lotta armata sociale e politica (che noi condanniamo), senza però commettere reati di sangue, sono oggi costretti a scontare decine e decine di anni di carcere. Né vale l'obiezione, espressa anche dall'onorevole ministro e dal collega Felisetti, che è in corso di esame una legge sulla dissociazione, perché questa comunque lega la possibilità di usufruire di certi benefici a precisi comportamenti. Invece, ormai superato il problema della lotta armata, registriamo nelle carceri comportamenti di fatto differenziati.

Non vorrei scandalizzare la Camera, però non possiamo nasconderci dietro un dito: Curcio, il fondatore delle Brigate rosse, è in galera dal 1974, non ha commesso nessun reato di sangue ma gli sono stati attribuiti, solo perché facente parte delle Brigate rosse, decine e decine di delitti. Ma noi riteniamo che coloro che abbiano ormai scontato più di dieci anni di carcere solo per aver fatto parte di associazioni debbano uscire, perché secondo noi in linea di principio i reati associativi devono essere cancellati dal nostro codice.

Vorrei fare un altro esempio, onorevoli colleghi, se quello di Curcio vi scandalizza: a Rebibbia, nel settore penale, qui a Roma, è in prigione Carmela Pane, che ha accumulato ben ventiquattro anni di carcere solo per aver fatto parte di un nucleo di banda armata (Azione rivoluzionaria), che non ha mai né ferito né ammazzato nessuno. Si è presa però prima dieci anni per reati associativi, poi sei anni per porto d'armi e così via, fino ad arrivare a ventiquattro anni. Una persona così, come può uscire dalle carceri se non godendo dell'amnistia per i reati associativi?

Proponiamo poi di cancellare i reati associativi anche per lo spaccio di piccole dosi di stupefacenti, nonché i reati di coloro che hanno fatto apologia sovversiva, cioè i reati di opinione.

Mi scuso con i colleghi per i miei ripetuti interventi, però devo far notare che il fatto che democrazia proletaria non sia un partito di visionari è testimoniato dall'iniziativa del presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Riz, il quale, con il suo successivo emendamento 1.19, ha proposto di amnistiare ben quattro dei reati compresi nel nostro emendamento. Non c'è quindi da gridare allo scandalo se noi chiediamo che, approvando l'emendamento presentato dal gruppo di democrazia proletaria, si metta fine al periodo dell'emergenza. Altrimenti continueremo ad avere provvedimenti pendolari e anche questa amnistia sarà ulteriormente discriminante tra situazioni diverse esistenti nelle carceri.

Per questi motivi, raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.9 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, innanzitutto chiedo che l'emendamento Russo Franco 1.9 sia votato per parti separate, ponendo in votazione dapprima la sua parte iniziale fino alla lettera *g-quinquies* compresa; successivamente la let-

tera *g-sexies* ed infine la lettera *g-septies*. Spiego brevemente la mia richiesta.

Auspichiamo ed anzi siamo convinti che gli impegni assunti dal ministro, per la creazione di condizioni nelle strutture penitenziarie che facciano crescere la sicurezza ed aumentare le garanzie dei diritti della persona, verranno realizzati, però non sono affatto sicuro che, nelle condizioni attuali, la politica penitenziaria annunciata con questi obiettivi, persuasivamente, dal ministro di grazia e giustizia, sia concretamente realizzata. Non vedo pertanto la ragione per la quale debbano essere esclusi dall'amnistia reati compiuti anche a cagione della condizione carceraria.

Mi permetto di estendere queste valutazioni anche alle questioni relative al dibattimento.

A titolo personale, annuncio il voto favorevole sulle ultime due parti dell'emendamento, secondo la divisione delineata (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola. Passiamo quindi alle votazioni, per le quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Russo Franco 1.9, della lettera *g-bis* fino alla lettera *g-quinquies* compresa, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	66
Voti contrari	320

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla lettera *g-sexies* dell'emendamento Russo Franco 1.9, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	389
Votanti	387
Astenuti	2
Maggioranza	194
Voti favorevoli	71
Voti contrari	316

(La Camera respinge).

LUIGI PRETI. Signor Presidente, protesto! A volte, non si fa nemmeno in tempo a votare prima che la votazione sia dichiarata chiusa: non è giusto! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli Preti, si trattava della seconda parte che veniva votata subito dopo la prima parte di un medesimo emendamento: era noto che si sarebbero fatte non solo due, ma addirittura tre votazioni *(Commenti)*.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla lettera *g-septies*, ultimo comma dell'emendamento Russo Franco 1.9, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, se non dichiara chiusa la votazione, domenica saremo ancora qui!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	396
Votanti	394
Astenuti	2
Maggioranza	198
Voti favorevoli	65
Voti contrari	329

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Pontello Claudio
Santini Renzo

*Si sono astenuti sull'emendamento
Franco Russo 1.9:*

Bianchini Giovanni
Santini Renzo

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Riz 1.19, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Onorevoli colleghi, la materia che sottoponiamo al vostro esame è di particolare e dolente contenuto. Trattasi del furto aggravato.

Non spaventi la collocazione nell'articolo 625 del codice penale dell'ipotesi che stiamo qui rappresentando, perché ormai per prassi si sa che il furto semplice non esiste mai, in quanto nella rappresentazione concreta attira sempre un'aggravante del successivo articolo 625.

Questa attenuante particolare che noi chiediamo, sino a far diventare l'amnistia lo strumento operativo per cancellare un censimento di dolorosa portata umana, tiene conto di un lungo elenco, purtroppo presente nel paese e, soprattutto, annoverante giovani al di sotto dei ventidue o ventitre anni, di infelici senza colpa. Sono coloro i quali hanno commesso, in regime di tossicodipendenza, il furto per procacciarsi la cosiddetta «roba». Una delle casistiche più imponenti e più ripetitive è quella che attiene ai cosiddetti venditori di libri, che, essendo giovani spiantati, si trovano nelle condizioni, appena si distrae il soggetto con cui dovrebbero negoziare la vendita di questi libri, di appropriarsi di piccoli oggetti, che poi offrono ai ricettatori, quelli sì razza perversa, per poche migliaia di lire, al fine di procurarsi la «roba».

Noi ci occupiamo di quella categoria che, avendo commesso questo tipo di infrazioni penali, si trova oggi nelle condizioni di essere finalmente uscita dal tunnel. Noi ci occupiamo, cioè, di quella categoria che, finalmente, ha riconquistato la salute fisica e la salute psicologica. È un segnale risocializzante, per tutelare senza marchio la salvezza di tanta gente.

Noi vi chiediamo, brevemente, per concludere: vi sentireste di escludere dal consorzio civile il lebbroso già guarito? Di questo si tratta, di questo segnale di pietà e di umanità che deve essere dato ai fini

dell'applicazione dell'amnistia per i tossicodipendenti già guariti e, quindi, risocializzati, per tutte le ipotesi di furto, sicché la Camera possa oggi stabilire nei confronti di costoro non solo attività declamatorie, che spesso vengono ripetute, ma un imponente segnale di recupero umano (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	390
Maggioranza	196
Voti favorevoli	87
Voti contrari	303

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 1.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, potrebbe apparire un'incongruenza che noi radicali proponiamo di aggiungere fra i beneficiari dell'amnistia qualcuno e qualcosa, ma, in realtà, adesso facciamo i conti con una votazione che ha sancito che questo provvedimento c'è, ed allora non ci sottraiamo alle contraddizioni che questa scelta impone; contraddizioni vitali, perché il provvedimento a questo punto abbia un senso ed

una forza e non sia, appunto, l'amnistia da due soldi, come è stata autorevolmente definita.

Noi con questo emendamento poniamo all'attenzione dei colleghi (per quanto ci riguarda non è nella sostanza neppure una contraddizione) il fatto di prevedere l'amnistia per i reati contemplati nella legge sulla tossicodipendenza concernenti la cessione anche gratuita di quelle che noi radicali definiamo non droghe, cioè i derivati della canapa: hascisc, marijuana, spinello, dice il collega Pollice che se ne intende, sono tutte droghe che si conoscono sotto il nome di «fumo». Ebbene quella legge per noi è troppo severa nella previsione, perché si va oltre i tre anni di pena; comunque non possiamo pensare che la cessione gratuita sia punita in quella misura. Noi diciamo di prevedere un'amnistia per questi reati, che per noi non sono tali, e quindi a maggior ragione diciamo che in questo caso si deve applicare questa previsione di favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei dire che gli argomenti addotti dall'onorevole Corleone possono provocare nella nostra Assemblea una divisione senza sapere bene come stanno le cose. Non discuto se la canapa sia o meno una droga, in quanto non lo so; so solo che lo scorso anno si sono registrati 750 decessi per droga. Il collega Corleone non ritiene che la canapa sia una droga, e molti sono del suo stesso avviso. Ricordo che nelle campagne emiliane alla fine del secolo scorso la *cannabis* era molto usata dai poveri braccianti e dai mezzadri che facevano fatica a vivere e che spesso assumevano questo prodotto. Sembra però che il vino faccia più morti di quanti ne faccia la droga, anzi è sicuro che vi siano più morti per alcoolismo che per droga (*Commenti*). Non voglio certamente offendere la Coldiretti, in quanto sto parlando dell'etilismo acuto, che ha mietuto lo

scorso anno 40 mila morti, e di proposte di legge in materia che giacciono presso la Camera.

Contro tutto ciò che uccide, per esempio le sofisticazioni alimentari, dobbiamo comportarci in modo un po' più rigoroso del rigore che invochiamo contro la canapa e che invece non siamo in grado di esercitare contro chi avvelena i cibi. Questa è la ragione per la quale, essendo questa una sede impropria per trattare un emendamento di tale genere (giacché la questione è relativa più alla punibilità o meno del reato), vorrei chiedere al collega Corleone di ritirare il suo emendamento. Sul merito della questione sono d'accordo, ma sul metodo (vedo che il collega Trantino, del quale mi fido ciecamente conoscendone le competenze giuridiche, annuisce) no. Per queste ragioni sono in condizione di dovermi astenere dal voto. Infatti se votassi contro l'emendamento andrei contro la mia coscienza, se votassi a favore invece compirei qualcosa di improprio rispetto alla formazione del processo legislativo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei confermare il voto contrario dei deputati comunisti a questo emendamento per due semplicissime ragioni. Innanzitutto l'articolo 72 del codice penale riguarda i trafficanti di stupefacenti, e quindi anche di droghe leggere, per cui l'amnistia beneficerebbe persone che forse non meritano le parole di riconoscimento che sono state pronunciate.

In secondo luogo desidererei ricordare un altro fatto. Le Commissioni sanità e giustizia della Camera sono impegnate per varare una nuova disciplina degli stupefacenti.

Crediamo che questa sia la sede giusta, anche per le motivazioni che sono state indicate dai colleghi Corleone e Piro, perché le due Commissioni e il Comitato ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

stretto procedano rapidamente per la nuova disciplina di questa materia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	387
Votanti	372
Astenuti	15
Maggioranza	187
Voti favorevoli	44
Voti contrari	328

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto

Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Bulleri Luigi

Caccia Paolo

Cafarelli Francesco

Cafiero Luca

Calamida Franco

Calonaci Vasco

Campagnoli Mario

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Caprili Milziade Silvio

Caradonna Giulio

Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carlotto Natale

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrus Nino

Casalinuovo Mario

Casini Pier Ferdinando

Castagnola Luigi

Cattanei Francesco

Cavagna Mario

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciaffi Ariano

Ciancio Antonio

Ciocci Lorenzo

Ciocia Graziano

Ciofi degli Atti Paolo

Cobellis Giovanni

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Columba Mario

Columbu Giovanni Battista

Colzi Ottaviano

Cominato Lucia

Comis Alfredo

Conti Pietro

Contu Felice

Corsi Umberto

Costa Silvia

Crippa Giuseppe

Crivellini Marcello

Crucianelli Famiano

Cuffaro Antonino

Cuojati Giovanni

Curci Francesco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele

Danini Ferruccio

Dardini Sergio

De Carli Francesco

De Gregorio Antonio

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

De Martino Guido

Demitry Giuseppe

Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo

Donazzon Renato

Drago Antonino

Dujany Cesare Amato

Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe

Fagni Edda

Falcier Luciano

Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Felisetti Luigi Dino

Ferrara Giovanni

Ferrarini Giulio

Ferri Franco

Filippini Giovanna

Fioret Mario

Fiori Publio

Fiorino Filippo

Fittante Costantino

Florino Michele

Foschi Franco

Foti Luigi

Fracchia Bruno

Franchi Roberto

Galasso Giuseppe

Galli Giancarlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo

Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Corleone 1.11:

Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Berselli Flippo
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Florino Michele
Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Piro Francesco
Trantino Vincenzo
Tringali Paolo

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe

Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Corleone 1.13. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, colleghi, nel febbraio 1973 veniva presentata una proposta di legge che affermava nella relazione: «Vi è l'esigenza di eliminare dalla legislazione penale del nostro paese le norme che sono più immediata espressione del regime fascista o comunque di una concessione autoritaria che è in completo contrasto con la coscienza democratica del paese, oltre che con la Carta fondamentale della Repubblica». La proposta di legge era firmata da Spagnoli, Malagugini, Carla Capponi Bentivegna ed altri, e riguardava esatta-

mente l'abrogazione degli articoli del codice previsti da questo comma aggiuntivo che il gruppo radicale propone di inserire nel progetto di amnistia.

La stessa proposta di legge diceva che occorre un'abrogazione di tutto ciò che nel vigente codice è espressione più diretta ed immediata delle concezioni che hanno informato e ispirato il codice Rocco e le esigenze autoritarie e liberticide del passato regime. Quella proposta di legge del gruppo comunista risale al 1973, a tempi tranquilli; ma non sembra a noi giusto che si abroghino norme ingiuste quando non vi sono grandi problemi da risolvere ed invece si chiedi il mantenimento di codici, di norme, di leggi ingiuste quando si ha paura, quando si teme che i tempi siano calamitosi.

Il diritto deve essere uguale nei tempi buoni e nei tempi cattivi, il sabato e la domenica; e noi riteniamo che sia doveroso includere nel provvedimento di amnistia questi reati di opinione, sui quali per ben due volte il partito radicale ha presentato progetti di referendum, che non si sono svolti perché sono stati cassati, perché non è stata data la possibilità al paese di pronunciarsi al riguardo.

Si dice che questa sia un'amnistia povera e priva di contenuti. Nella discrezione generale noi abbiamo detto che il progetto di amnistia avrebbe potuto rappresentare un momento importante per l'uscita dall'emergenza, se avesse riguardato anche i reati previsti dagli articoli del codice penale indicati nel nostro emendamento. Sarebbe stata una risposta del Parlamento ai tempi ed anche a quella esigenza diffusa di uscire finalmente dalla legislazione di emergenza.

Non si capisce perché non sia stato espresso parere favorevole su questo emendamento presentato dal gruppo radicale e perché non siano stati presentati emendamenti analoghi da altri gruppi, soprattutto da quello comunista.

Noi chiediamo di riconsiderare questa materia, di dare un segnale visibile, con l'approvazione dell'emendamento Corleone 1.13, affinché questa amnistia non sia povera, come tutti, dal relatore al Go-

verno, hanno riconosciuto essere, ma diventando un provvedimento calato nel nostro tempo politico e culturale e risponda alle esigenze del paese e dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Corleone 1.14. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, sappiamo, in realtà, che in queste occasioni partecipiamo ad un rito, ma noi cerchiamo di parteciparvi nella maniera migliore. Sappiamo che alcuni emendamenti, pur condivisi da molti colleghi, non saranno approvati, perché le condizioni del nostro lavoro, le condizioni politiche, gli accordi, le previsioni, congiurano tutti contro le volontà sotterranee che percorrono la Camera. Dobbiamo, però, utilizzare (ed è operazione lecita) un'occasione del genere per dire qualche cosa che forse oggi non sarà accolta, ma che certamente sarà presente ancora dinanzi a noi, perché ancora domani dovremo fare i conti con alcuni problemi.

È stato già ricordato dal collega Russo, in un suo intervento su un precedente emendamento, il problema dei reati associativi. La questione dei reati associativi non è presente in questo provvedimento; ma l'amnistia era nata, nel febbraio-marzo scorso, proprio da un dibattito sorto in riferimento ai reati associativi. Ma questa classe politica non ha forza, non ha titolarità per reggere nessun serio scontro politico nel paese, e quindi si è rimangiata quella ipotesi ed è arrivata a questo provvedimento vuoto, che non ha progetto politico. Né il Governo né la maggioranza né le forze politiche sono in grado di assumersi una responsabilità.

Voi ricorderete che a febbraio-marzo tutto il dibattito si è incentrato sul problema dei reati associativi, ma quando alcuni *opinion leaders* hanno sostenuto che non si può concedere l'amnistia ai terroristi, allora si è eliminata la questione e ci si è ridotti a varare un'amnistia non si sa per quale fine: forse per fare un regalo a chi non è in galera, rendendogli la coscienza e la fedina penale un po' più bianca, come se qui vendessimo detersivi e non dovessimo affrontare la storia drammatica del nostro paese.

Con questo emendamento, che sarà votato per alzata di mano, per cui non vi saranno problemi, vi dobbiamo dire e ricordare queste cose. I reati associativi hanno fatto strage di legalità, di vite umane, di carcerazione preventiva. La fattispecie di cui all'articolo 284 del codice penale è stata addebitata solo per allungare i temi della carcerazione preventiva. Basta ricordare quanto affermava a marzo il collega Violante, che non mi pare possa essere sospettato di avere una posizione accondiscendente. Egli diceva che l'amnistia poteva essere prevista per l'insurrezione armata.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, la prego di concludere.

FRANCESCO CORLEONE. Sto concludendo, signor Presidente.

Diceva il collega Violante che si tratta di un reato gravissimo, ma si tratta anche di un reato che negli ultimi anni è stato contestato a centinaia di terroristi già pesantemente condannati per reati specifici. E allora, secondo Violante, si sarebbe dato luogo a processi inutili.

Noi diciamo che sui reati associativi occorrerebbe ben altro intervento. Il provvedimento sulla dissociazione non risolverà questo problema, così come non risolverà tutti quei problemi che sono stati ricordati dal collega Franco Russo; problemi che esistono e dovranno prima o poi essere affrontati. Sono i problemi dei Curcio e di tutti quelli che si trovano nelle sue condizioni.

Invitiamo i colleghi a riflettere, magari per la prossima occasione. Ma la Camera non dimentichi che tutti questi problemi devono essere affrontati da una classe politica consapevole, non da una classe politica che fa il gioco dello struzzo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Scarlato 1.17.

GUGLIELMO SCARLATO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Scarlato.

Pongo in votazione l'emendamento 1.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Signor Presidente, parlerò a titolo personale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di fare un po' di silenzio!

LUIGI PRETI. Il mio gruppo ha lasciato libertà di voto in questa materia. Pertanto, non esito ad esprimere il mio pensiero.

Ritengo che l'amnistia sia una procedura, se così si può dire, assolutamente antiquata ed anomala, che negli altri paesi civili non esiste. È nata in altri tempi, durante la monarchia; poi il Parlamento ha continuato ad andare avanti così anche in regime repubblicano. Ci sono state amnistie continue, che non fanno certo molto onore al nostro paese e che vengono censurate da altre nazioni progredite, nelle quali si provvede in altra maniera a far uscire dal carcere talune persone.

Io non esprimo solamente la mia opinione: alla Costituente l'onorevole Paolo Rossi, che era un grande giurista, e gli altri esponenti del partito socialdemocratico si dichiararono contrari all'amnistia, ritenendola una procedura da scartarsi in maniera assoluta, nell'interesse del paese. Del resto, durante questo dibattito, il presidente del gruppo socialdemocratico, onorevole Reggiani, ha dichiarato che tendenzialmente noi tutti saremmo stati contrari all'amnistia ma che, praticamente, occorre rassegnarsi, perché ormai da vari mesi si parlava di questa nuova amnistia. Ebbene, io non mi rassegno affatto e confermo che non voterò, in maniera assoluta, a favore dell'amnistia.

Io sono tra coloro che votano sempre, dico sempre, a favore del Governo, anche se talvolta non sono d'accordo con ciò che il Governo stesso propone.

All'estrema sinistra si grida. Bravo!

LUIGI PRETI. Certo! Non c'è niente di male! Anche voi, cari amici comunisti, alle volte non siete d'accordo con quello che decide il vostro gruppo e, nonostante questo, votate per disciplina di partito.

FRANCO PIRO. Bravo, Preti!

LUIGI PRETI. Ebbene, io sono un governativo e perciò voto sempre a favore del Governo (*Applausi all'estrema sinistra*). Ma in questo caso non mi sento di votare a favore dell'amnistia, la quale, tra l'altro, non servirà assolutamente a nulla, come dicono coloro che si occupano del settore giudiziario ed anche coloro che, ad un certo momento, devono accalappiare chi commette delitti.

Ebbene, tra pochi mesi, la stragrande maggioranza di coloro che vengono amnistiati tornerà in carcere e il nostro paese non ci farà certo una buona figura!

Per tutto questo, io non mi sento di votare a favore dell'amnistia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, del quale do lettura:

(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, quarto comma;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

- 7) 371 (falso giuramento della parte);
- 8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
- 9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;
- 10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;
- 11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
- 13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 15) 501-bis (manovre speculative su merci);
- 16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
- 17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
- 18) 644 (usura);
- b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
- c) ai reati previsti:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei

suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazioni di armi);

8) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) 326 (rilevazione di segreti di ufficio), comma primo.

2. 14.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO.

Al comma 1, lettera a), numero 16, aggiungere, in fine, le parole: qualora non ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale.

2. 2.

BERSELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 17.

2. 3.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 17.

2. 4.

BERSELLI.

Al comma 1, lettera a), numero 17), aggiungere, in fine, le parole: fuori dai casi previsti dall'articolo 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. 15.

RIZZO, MANNUZZU.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17, aggiungere il seguente: 17-bis) 606 (arresto illegale);

2. 5.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17, aggiungere il seguente: 17-bis) 607 (indebita limitazione di libertà personale);

2. 6.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17, aggiungere il seguente: 17-bis) 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti);

2. 7.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17, aggiungere il seguente: 17-bis) 609 (perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie);

2. 8.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che si tratti di violazioni che riflettano realizzazioni di volumi illegittimi in limitata entità o di limitate modifiche di volumi esistenti sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico, previsti da strumenti normativi ed urbanistici sulle aree interessate, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica. Sono comunque escluse dall'amnistia le violazioni sopra indicate allorché risultino applicabili gli articoli 31, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. 9.

BERSELLI, MACERATINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: tranne che la costruzione interessi un'area non superiore a 200 metri quadrati e sia destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto, o a comprovato uso lavorativo o commerciale.

2. 10.

TRANTINO, BERSELLI, MACERATINI.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: esclusi quelli relativi ad opere per le quali sia stata concessa, su istanza del proprietario o del titolare della concessione o autorizzazione edilizia o del committente o del costruttore o di un altro soggetto interessato, la sanatoria di cui agli articoli 31 e seguenti della predetta legge n. 47 del 1985.

2. 11.

SCAIOLA, SCARLATO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: inclusi quelli previsti dagli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

2. 12.

BASSANINI, ONORATO, MANNUZZU.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

2. 16.

MANNUZZU, RIZZO, BASSANINI, ONORATO.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) dagli articoli 733 e 734 del codice penale;

2. 13.

BASSANINI, ONORATO, MANNUZZU.

Al comma 2, sostituire le parole: il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale *con le seguenti:* il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

2. 17.

RIZZO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui l'omicidio è stato commesso con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, sottoponendola alla condizione che entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'imputato o il condannato presenti idonea documentazione dalla quale risulti che ha provveduto a risarcire il danno derivante dal reato in favore degli aventi diritto o, nel caso in cui il pagamento sia stato rifiutato, ad effettuare l'offerta reale ed il deposito ai sensi degli articoli 1208, 1210 e 1212 del codice civile, ovvero provi di trovarsi nella assoluta impossibilità di provvedere al risanamento o di corrispondere a tale titolo somme maggiori di quelle offerte.

2. Ai fini di cui al comma 1 il risarcimento si considera effettuato anche quando allo stesso hanno provveduto le persone civilmente responsabili, ovvero enti che prestano in favore di esse o dell'imputato o del condannato garanzia assicurativa per la responsabilità civile.

3. Quando enti di assicurazione o di assistenza siano per legge tenuti a corrispondere o anticipare per il danno, a titolo di risarcimento, di pagamento di spese sanitarie, ospedaliere, funerarie ovvero di indennità o di rendite, somme per le quali abbiano diritto di regresso nei confronti dell'imputato o di chi debba rispondere del fatto di lui, perché si applichi l'amnistia è inoltre necessario che tali somme siano state rimborsate all'ente erogante ovvero che nei confronti di questo sia stato assunto obbligo di rimborso.

4. Il giudice, se in base alla documentazione prodotta ed agli accertamenti eventualmente disposti, ritiene che le somme corrisposte ed offerte a titolo di risarcimento siano congrue, applica l'amnistia. Nello stesso modo provvede quando accerta l'impossibilità dell'imputato o del condannato di risarcire in tutto od in parte il danno.

5. La Corte di cassazione provvede direttamente, anche in deroga alla disposizione del comma terzo dell'articolo 591 del codice di procedura penale, salvo che il rinvio al giudice di merito risulti assolutamente indispensabile per la verifica della condizione.

6. La disposizione del comma 5 si osserva anche quando sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che applica o nega il beneficio.

7. Le somme depositate ai sensi del comma 1 non possono essere ritirate dall'imputato prima che siano decorsi sei mesi dalla data del deposito.

8. I provvedimenti del giudice nella parte in cui affermano essersi verificata ovvero esser mancata la condizione alla quale l'amnistia è subordinata non fanno stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

9. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405.

2. 01.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, entriamo forse in qualche problema più interessante ed appassionante, a questo punto. Votata l'amnistia, interviene una sorta di politica del pendolo, così che ci troviamo subito, all'articolo 2, le esclusioni oggettive nelle quali si esercita la fantasia del legislatore.

Abbiamo già avuto modo di ricordare, nel dibattito, che in questa amnistia più che nelle altre vi sono esclusioni. Perché si mette in moto questo meccanismo? Perché l'inerzia, la paralisi, l'incapacità di riforma obbliga a questi sotterfugi. Si dice: l'amnistia riguarda i reati con pene edittali fino a tre anni. Vi sono reati che andrebbero amnistiati... Si precisa, però, che non si è fatto in tempo, per i reati in questione, a modificare il codice penale, e ad attribuir loro una pena superiore. Ed allora, si dice, non possiamo concedere a queste fattispecie l'amnistia, perché sono cariche di disvalore sociale.

Ecco che, dunque, il disvalore sociale lo si stabilisce non attraverso legge, non con la maestà del codice, ma in un progetto di amnistia. Si continua, allora a precisare: questo sì, questo no... Una sorta di *slalom* tra i reati che meritano o meno l'amnistia. Meriterebbero l'amnistia per la pena editale prevista, non la meritano per il loro disvalore sociale. E così si fa una sorta di elenco. In questo elenco sono compresi i reati ambientali che certo sono condannati dalla nostra coscienza civile, dal nostro pensiero politico, dalla nostra cultura. Vi sono poi i reati dei pubblici amministratori. Vi sono tutti i reati, perché non siete riusciti a prevedere differenze. Il perché lo sappiamo tutti... Perché all'esterno siete sul banco degli imputati, per cui quella previsione che potrebbe rientrare nell'amnistia, che voi ritenete possa rientrare nell'amnistia, la si rimanda alla nuova legge che è in Commissione, in sede legislativa, per i reati contro

la pubblica amministrazione. E poi ancora cose vecchie, sulle quali pensiamo che si debba riflettere. C'è anche, tra le previsioni di reati esclusi dall'amnistia, quella relativa all'usura. Siamo d'accordo su questa previsione, perché riteniamo che riguardi gli interessi applicati dalle banche: ma forse non è così, forse si tratta di un reato che non riguarda le manipolazioni degli istituti bancari, bensì qualcosa che ci riporta a tempi assai remoti...

Ebbene, per questi motivi noi riteniamo che si debba invece, se si sceglie la via dell'amnistia, mantenere un rigore concettuale, sulla base del quale la previsione va riferita semplicemente al limite della pena edittale, senza dar luogo ad esclusioni specifiche che creano sicuramente ingiustizia. Crea ingiustizia, del resto, la stessa amnistia perché, secondo la data in cui si è compiuto un certo fatto, esso acquista o meno la configurazione di reato (è noto, infatti, che l'amnistia cancella il reato); e crea comunque sfiducia nei confronti della giustizia, nei cittadini, che si sentono veramente in balia di una donna con una benda sugli occhi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Ho chiesto di parlare sull'articolo 2 perché sono dell'avviso che si debba concludere l'esame del provvedimento senza perdere del tutto il senso logico di quello che stiamo facendo. La Camera ha poc'anzi deciso, approvando l'articolo 1, di concedere amnistia per i reati puniti con la reclusione fino a tre anni. Non si tratta neppure, come è già stato detto, dei reati di competenza del pretore, cioè del giudice chiamato ad occuparsi delle fattispecie minori. Come è noto, infatti, dal 1984 il pretore ha competenza per i reati per i quali sono previste pene fino a quattro anni. Si è restati invece ad un livello più basso: si è voluto cioè dichiarare che non costituiscono reato, in quanto coperti da amnistia, quei fatti per cui è prevista la pena fino a tre anni. È una scelta che può essere di-

scussa, come lo è stata. Certo è che viene poi da chiedersi per quale motivo, nell'ambito della fascia minore così identificata, si operino numerosissime eccezioni. Qual è la logica, qual è la ragione, qual è il motivo ontologico, per cui noi, nell'ambito di una fascia di previsioni minori, operiamo esclusioni specifiche? Ebbene, credo che dobbiamo anzitutto renderci ben conto del motivo per cui ricorriamo all'amnistia. Con l'amnistia si dichiarano non punibili, a mente del codice penale, fatti-reato (non certo delle buone azioni o dei fioretti di maggio), sia pure minori. Perché allora, tra questi fatti-reato minori, ve ne sono alcuni che vogliamo considerare non punibili, mentre altri intendiamo escludere dal beneficio?

Occorre a questo punto, per comprendere la motivazione logica di una simile scelta, richiamare qui una coscienza politica, sociale e morale che, negli anni, si è modificata, fino a maturare valori diversi rispetto a quelli che si rispecchiano nelle previsioni del codice penale. Vi sono, cioè, reati che il codice considera ancora minori e che invece la coscienza politica, morale e sociale del paese (e quindi noi, che la interpretiamo) ritiene oggi più gravi. Per la verità, questa è una ragione comprensibile ma che dovrebbe dar luogo ad uno sbocco diverso: quello, cioè, di una modifica del codice penale (per la quale, nel dibattito generale, abbiamo invitato il Governo a presentare, un apposito provvedimento anche a stralcio), che realizzi gli opportuni adeguamenti. Non è infatti pensabile che, da un lato, restino puniti con una pena minore fatti che la nuova sensibilità politica, sociale e morale ritiene più gravi, tanto è vero che li esclude dall'amnistia. Siccome la qualificazione della gravità di un fatto è data dall'entità della pena, se noi riteniamo che alcuni fatti siano più gravi, allora abbiamo il dovere di accrescere la relativa pena; altrimenti, restiamo vittime di una contraddizione che rende in qualche misura incomprensibili il nostro lavoro e le nostre decisioni. Questa è l'unica ragione per la quale, alla fine, approverò

queste esclusioni dall'amnistia, anche se qualcuna di esse, lo confesso, non mi convince. Parlando in sede di discussione generale, per esempio, ho già detto che quella relativa all'usura (articolo 644) è francamente assai discutibile, anche perché, tutto sommato, non si sa bene che cosa sia questa usura, dal momento che quando sono le banche ad applicare il 30 per cento di interesse non è usura, mentre lo è quando lo applica il privato.

Ma incontriamo soprattutto qualche perla, come l'esclusione dell'articolo 385, secondo comma: si tratta di evasione commessa o con violenza e minaccia, e a questo proposito non ho nulla da dire, o con effrazione. Ma se uno deve scappare da un carcere, e non può neppure allargare le sbarre o farzare la serratura, non si capisce come faccia ad uscire; e non si capisce perché dobbiamo ritenere che questo sia grave, quando in tutti gli ordinamenti civili il detenuto non ha l'obbligo di restare tale, ma può sempre sperare di evadere.

Si tratta comunque di incongruenze legate all'articolato, al modo in cui sono formulate le norme, alle eccezioni e subeccezioni che dovremmo fare. Tutto sommato, credo che si debba concludere che è inadeguato il codice penale.

Dopo aver riconosciuto tale inadeguatezza, però, dovremmo impegnarci a procedere sollecitamente alle modifiche necessarie. In caso contrario, nell'approvare la legge di amnistia facciamo un'eccezione che poi non trova riscontro nel giudizio.

Capisco di meno (e ne parlo subito, perché così eviterò di farlo in seguito) la rigidità con cui si applica l'amnistia. Esiste nel nostro ordinamento una norma generale, che prevede un comportamento generale che però poi, di fatto, può avere una maggiore o minore gravità. Ebbene, nella legge di amnistia non ci rimettiamo ad una valutazione del magistrato nel concreto; nell'articolo successivo, infatti, come subito vedremo, escludiamo la possibilità ampia di adattare la gravità della pena alla gravità del fatto, lasciando che il magistrato valuti tutte le aggravanti o

tutte le attenuanti che il caso concreto può far prevedere. Sarebbe stato invece saggio operare una previsione di tal fatta, a mio giudizio. In un ordinamento rigido come il nostro, mentre spesso ci appelliamo al giudice, dandogli attestati di fiducia, riconoscendogli la capacità di comprendere le azioni e di valutarle nel concreto, gli togliamo poi la possibilità di stabilire che un fatto (il cui *nomen iuris*, in una previsione generale, può essere ricompreso in una fattispecie astrattamente grave) nel caso concreto non rivela invece, come dire?, una grande quantità criminosa, e sarebbe quindi meritevole di essere amnistiato. Ecco, questa mi sembra che sia un'altra contraddizione da segnalare.

Per queste ragioni vorrei sottolineare che dobbiamo tener presenti i canoni logici secondo i quali ci muoviamo perché non possiamo dire che facciamo l'amnistia per decongestionare il sistema penale, quando poi in realtà a questo non arriviamo, o ci arriviamo in modo discontinuo, senza seguire un criterio logico, che tenga conto della sostanza della giustizia, cioè la proporzione, per cui gli stessi fatti debbono avere lo stesso trattamento.

Ho detto questo perché credo che successivamente, quando parleremo dell'indulto, dovremo richiamare gli stessi canoni logici, perché il salto che viene fatto in quell'occasione è ancora più grave, secondo me; mentre qui lo si può comprendere, perché abbiamo un codice penale vecchio, nell'altro caso non è comprensibile, perché francamente è difficile spiegare la contraddizione. Dopo che un giudice ha espresso un giudizio di concretezza, di quantità e di gravità di pena, noi giungiamo invece, astrattamente, ad un giudizio completamente diverso.

PRESIDENTE. Passiamo ai pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Qual è il parere della Commissione?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente, sugli emendamenti Corleone 2.1,

Rizzo 2.14, Berselli 2.2, Russo Franco 2.3, Berselli 2.4, Rizzo 2.15, Corleone 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, Berselli 2.9 e Trantino 2.10.

Invito i presentatori dell'emendamento Scaiola 2.11 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario; esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Bassanini 2.12, Mannuzzu 2.16 e Bassanini 2.13; parere favorevole sull'emendamento Rizzo 2.17; ed infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Berselli 2.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazie e la giustizia*. Il Governo invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Rizzo 2.15 e Scaiola 2.11; esprime parere favorevole all'emendamento Rizzo 2.17 e contrario su tutti gli altri; si rimette all'Assemblea sull'articolo aggiuntivo Berselli 2.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Corleone 2.1 è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 2.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	333
Astenuto	1
Maggioranza	167
Voti favorevoli	47
Voti contrari	286

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 2.3 e Berselli 2.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 2.15, che il Governo ha invitato a ritirare.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Mi associo all'invito rivolto dal Governo ai presentatori a ritirare questo emendamento, chiarendo che la diffamazione a mezzo stampa con fatto determinato è esclusa dall'amnistia perché l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 penalizza questa ipotesi di reato con la misura di sei anni di reclusione come massimo di pena editale. Con l'articolo 31 della legge n. 103 del 1975, alla tessa disciplina di tale articolo è sottoposta, *quoad poenam*, anche la diffamazione con fatto determinato commessa per mezzo della radio e della televisione via cavo. Rimane, come del resto si è fatto rilevare nella discussione al Senato, una zona d'ombra, una zona non disciplinata, quella afferente alla diffusione che avvenga via etere, via satellite o con qualunque altro mezzo che la scienza sarà in grado di darci tra oggi e domani ma che noi non possiamo prevedere.

Pertanto, interpretando l'eccezione nella applicazione dell'amnistia di cui al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

punto 17 del testo del Senato, nel senso che tale esclusione opera laddove non vi sia estensione specifica della disciplina penalistica di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (con riferimento dunque alla diffusione via etere, via satellite o con qualsiasi altro mezzo di questo genere), ritengo che l'ipotesi di esclusione di cui al n. 2 del punto 17 abbia ragion d'essere, e pertanto a mia volta invito l'onorevole Rizzo a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mantiene il suo emendamento 2.15?

ALDO RIZZO. Uditi i chiarimenti del relatore, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzo.

Dobbiamo votare ora l'emendamento Corleone 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Questa dichiarazione di voto, signor Presidente, vale anche per i successivi emendamenti Corleone 2.6, 2.7 e 2.8.

Noi siamo stati sempre contrari alla prassi da voi adottata di porre tutta una serie di esclusioni dall'amnistia. La nostra contrarietà è di principio, e anche perché la prassi da voi seguita è legata ad una casualità non legata ad alcun criterio o valore fondamentale.

Riteniamo pertanto che questa sia un'amnistia cattiva, fatta male proprio perché fondata su criteri che a noi appaiono, mi si scusi la parola, perversi e arbitrari, ma comunque utilizzati per attribuire a questo o a quel reato quello che viene definito il disvalore sociale.

Comunque, stando così le cose, se questo deve necessariamente essere l'indirizzo da seguire, non si può dimenticare tutta una serie di reati gravi e gravissimi che vengono da voi trascurati.

Abbiamo scelto pochissimi casi, e probabilmente una più approfondita analisi

avrebbe scoperto ben altre cose oltre a quelle da noi segnalate. Con l'emendamento 2.5 proponiamo di aggiungere il numero 17-bis, 606 relativo all'arresto illegale, e in quelli successivi ci riferiamo all'indebita limitazione di libertà personale; all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti; alle perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie. Sono casi di cui sentiamo parlare ogni giorno; quotidianamente se ne occupa la stampa, e la stessa Camera, non più di un mese fa, ha discusso il caso del detenuto Sanna, morto suicida o assassinato, non lo sappiamo, in carcere perché arrestato in maniera non chiara, se non illegale. Probabilmente, su di lui si è esercitato un abuso di autorità nello stato di detenzione. Ripeto che nella prassi giudiziaria accertiamo giornalmente questi fatti nella prassi della polizia, attraverso forme inadeguate di applicazione o distorsione della legge. Questi reati presentano un visibile disvalore sociale, per il quale si mostra l'opinione pubblica altamente sensibile: essi sono contro quella chiarezza della legge che fa sì che il cittadino abbia fiducia in una norma e nell'istituzione giudiziaria, nonché nella polizia del paese, come tutti vogliamo.

Questi emendamenti dal 2.5 al 2.8, non possono non essere riconosciuti validi, con il criterio che avete ritenuto idoneo per queste esclusioni, perché rappresentano reati che mostrano un disvalore sociale verso il quale l'opinione pubblica è sempre più attenta, nell'ambito di una crescita della coscienza civile che oltre ai reati ambientali considera con la dovuta ponderazione anche le questioni della giustizia e della sua buona amministrazione. Raccomando pertanto l'approvazione di questi emendamenti, per la loro logica che non è solo nostra, e non vorremmo che venissero respinti, perché tendono al miglioramento complessivo della normativa. Ripeto che questa dichiarazione di voto vale anche per gli emendamenti Corleone 2.6, 2.7 e 2.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 2.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli	37
Voti contrari	325

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo

Badesi Polverini Licia

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncopagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino

Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando

Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Corleone 2.1:

Felisetti Luigi Dino

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 2.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 2.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 2.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 2.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Gli emendamenti Berselli 2. 9 e Trantino 2. 10 disciplinano la materia delle cosiddette costruzioni spontanee, da alcuno fiscalizzate e chiamate abusive.

Vi è in atto nel paese un'imponente diaspora sociale, atteso che da un censimento di questi ultimi giorni risulta che il 92 per cento delle abitazioni costruite in Calabria è titolato come abusivo, così come l'82 per cento delle costruzioni siciliane porta lo stesso tragico marchio.

Attese queste situazioni, noi vi chiediamo un primo momento di riflessione sulla genesi di queste violazioni: i rilievi giuridici attengono all'assenza di strumenti urbanistici; è una materia non disciplinata, il cittadino si reca presso i propri amministratori per chiedere un'autorizzazione alla concessione, non può ottenere la stessa, perché non vi sono allineamenti, perché non vi è lo strumento operativo, sicché è costretto, nell'alternativa tra il restare senza neppure la tana prevista per gli animali ed il costruirsi la casa abusiva, di scegliere la seconda ipotesi come stato di necessità.

Quindi, gli sviluppi: su questa materia si sono intensificate marce e proteste e, perciò, attese. Il partito comunista, al quale mi rivolgo particolarmente, proprio su questa specifica materia, in Sicilia, ha impiantato una problematica fittissima, dichiarandosi favorevole affinché vi siano per questa materia tutta una serie di previdenze di natura legislativa, che non colpevolizzino gli autori necessitati, sicché i cosiddetti costruttori abusivi, guidati da sindaci comunisti, in particolare dal sindaco di Vittoria Monello, hanno potuto ricevere (le basi comuniste) assicurazioni che da parte del Parlamento e del gruppo comunista in particolare ci sarebbero state attenzione, comprensione e favore per questo tipo di situazione obbligatoria.

Noi vi chiediamo, invece, di non conformarvi alla risposta che, fino a questo momento, ci è venuta dal Governo, perché è una fermezza sbagliata, contro quella che in effetti si riduce ad una contravven-

zione. Nel quotidiano si rileva, infatti, che il palazzinaro si defila con la forma, in quanto costruisce, ma cede ad altri; è il disgraziato che compra il colpito direttamente da questo tipo di sanzione, è l'abitante senza tetto, la parte offesa, il danneggiato, che poi, stranamente, diventa imputato.

Ve la sentite? Noi sollecitiamo sensibilità civile. Il resto a noi sembra rigore senza ragione. Non vogliamo, con questo, creare una sfida, se non in posizione dialettica. Vogliamo contarci, vogliamo dire alla gente se si può cavalcare la tigre della protesta e fare le cosiddette marce a Roma nel momento in cui si è fuori dell'assise legislativa e poi, quando vi sono momenti di grande interesse, di grande attenzione e di possibili risposte, defilarsi, tradire le stesse e nello stesso tempo far continuare quella situazione di malessere che, che per chi non sia nelle condizioni di avere il vantaggio di un certificato penale che lo consente, può tradursi nella sostanza e nella concretezza in carcere.

Abbiamo noi previsto le esclusioni; abbiamo noi per primi dichiarato che non vogliamo scempi paesaggistici; abbiamo detto che noi vogliamo che il costruttore che non superi i 200 metri quadrati di una costruzione destinata ad esclusivo uso abitativo proprio, permanente e diretto e a comprovato uso lavorativo o commerciale, e quelli che vengano esclusi dal condono, possano, a questo punto, rientrare nell'ipotesi di amnistia, perché di questa ipotesi di amnistia si fa gran parlare, ma, nel momento in cui si devono fare i conti non con un delitto, ma con una contravvenzione, le vestali del rigore si scomodano; ed insistiamo nel definirlo un rigore ingiusto, asociale, sbagliato (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dichiarare il

voto contrario del gruppo comunista sui due emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ed associarmi alla richiesta di ritiro dell'emendamento Scaiola 2. 11. La motivazione del voto contrario sugli emendamenti Berselli 2. 9 e Trantino 2. 10 è estremamente semplice. Il nostro partito ha sostenuto, sia dal momento della presentazione della legge sul condono edilizio, l'opportunità che tale legge fosse ricondotta ad un provvedimento di amnistia. Questa nostra posizione, purtroppo, allora non passò e quel provvedimento, che secondo me rappresenta un mostro giuridico, andò avanti: è andato avanti e continua ad andare avanti in quanto è sufficiente leggere i giornali di oggi per apprendere che il Governo, questo pomeriggio, si riunirà per adottare un nuovo decreto sul condono edilizio. Allora intervenire in questa materia sovrapponendo norme che rischiano di creare maggiore confusione ci sembra un modo di legiferare assurdo, e per tali ragioni crediamo che questo non sia più possibile.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Scaiola 2. 11, vorrei dire che esso, se approvato, creerebbe ulteriori problemi; sarebbe quindi necessario un pronunciamento della Commissione, e in questo senso inviterei il relatore ad esprimere un giudizio al riguardo.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Il relatore ha già rivolto l'invito ai presentatori dell'emendamento Scaiola 2. 11 a ritirarlo e credo che tale invito sarà accolto. Allo stesso modo vorrei formulare un altro invito, questa volta rivolto ai colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale, firmatari degli emendamenti Berselli 2. 9 e Trantino 2. 10, perché li ritirino.

PRESIDENTE. I firmatari di tali emendamenti insistono per la votazione?

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, proprio per le ragioni esposte dal relatore e dall'onorevole Macis credo che sia un atto dovuto votare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 2. 9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli	67
Voti contrari	299

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2. 10, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli	64
Voti contrari	298

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Scaiola, insiste per la votazione del suo emendamento 2. 11?

ALESSANDRO SCAIOLA. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 2. 12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, si tratta della infrazione alla cosiddetta legge Galasso, però a me sembra che non vi sia bisogno di questo emendamento perché i reati previsti dagli articoli 1 e 1-bis della cosiddetta legge Galasso sono reati permanenti, cioè reati la cui consumazione non cessa finché non viene rimossa la violazione.

Poiché i reati che sono oggetto dell'amnistia si estinguono se sono stati consumati entro un certo termine (l'8 giugno), evidentemente le violazioni alla legge Galasso permangono, e quindi l'amnistia non può applicarsi ad essi. Per tale ragione chiederei ai colleghi proponenti di valutare questo argomento e, se lo ritengono fondato, di ritirare l'emendamento in questione; perché, ripeto, trattandosi di reati permanenti, la loro consumazione si protrae a tutt'oggi e quindi non rientrano nell'amnistia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, se il relatore conferma questa interpretazione, in modo che valga ai fini dell'applicazione della legge sull'amnistia, non avrei difficoltà a ritirare il mio emendamento 2. 12.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, qual è il suo parere?

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Credo che l'opinione espressa dal collega Violante sia esatta, per cui un emendamento di tal genere produrrebbe una specie di amnistia ad applicazione impossibile. Se l'amnistia si estende ai fatti realizzati fino all'8 giugno e nell'ipotesi che siano an-

cora in piedi quelle costruzioni, di cui è disposto il divieto in termini assoluti, ver-tiamo in una condizione di reato perma-nente con la conseguenza che l'amnistia finirebbe per coprire uno spazio del pas-sato ma non uno spazio del presente.

Anch'io mi associo all'invito, del resto già formulato precedentemente, per il ri-tiro di questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, aderisce all'invito di ritirare il suo emen-damento 2. 12?

FRANCO BASSANINI. Prendendo atto che i reati previsti dalla legge Galasso si intendono esclusi dall'amnistia, noi riti-riamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassanini.

Passiamo alla votazione sull'emenda-mento Mannuzzu 2. 16. Ha chiesto di par-lare per dichiarazione di voto l'onorevole Nebbia. Ne ha facoltà.

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente su questo emendamento, che propone che non sia concessa l'amnistia per le viola-zioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge sullo smaltimento dei rifiuti solidi, e che si riferisce all'obbligo per coloro che scaricano rifiuti solidi nell'am-biente a richiedere un'autorizzazione o un rinnovo della stessa autorizzazione.

Durante la discussione generale, il 25 novembre scorso, il collega Mannuzzu ha criticato l'amnistia, nel testo che ci viene proposto, per i reati consistenti negli sca-ricchi industriali non autorizzati. Basta leggere i giornali di questi giorni per ren-derci conto come tale pratica di scarica di sostanze tossiche nell'ambiente, di re-sidui solidi tossici e nocivi nell'ambiente sia diffusa e come la nuova contamina-zione dovuta alla trielina, a composti del cromo, a residui dell'industria petrolchi-mica e a coloranti stia distruggendo lette-ralmente le riserve già scarse di acqua potabile in Italia.

Invito pertanto i colleghi ad associarsi a questo emendamento della sinistra indi-pendente, in maniera che sia chiaramente indicata la volontà del paese di non con-sentire ulteriormente e di punire con fer-mezza le violazioni della legge sulla disca-rica dei rifiuti solidi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 2. 16, non ac-cettato dalla Commissioni né dal Go-verno.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 2. 13, non accettato dalla Com-missione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2. 17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento testé ap-provato.

(È approvato).

Passiamo alla votazione sull'articolo aggiuntivo Berselli 2. 01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onore-vole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Desidero informare l'Assemblea che la questione toccata dal mio articolo aggiuntivo riguarda l'amni-stia condizionata.

Questo articolo aggiuntivo è a mio av-viso (l'ho, infatti presentato a titolo perso-nale, in quanto il mio partito al Senato si era espresso in maniera diversa e per coe-renza lo debbo precisare anche ai colleghi del mio gruppo) assai importante, perché va incontro alle esigenze del danneggiato: pensiamo ai danneggiati dagli incidenti

stradali, che vedono allontanarsi nel tempo il momento del risarcimento del danno. Questa è una forma di legittima e civile pressione nei confronti delle compagnie di assicurazione, affinché, oltre a riscuotere i premi, rimborsino i danneggiati dei danni sofferti. Non credo di dover aggiungere altro, perché il problema è noto a tutti ed io sono voluto intervenire unicamente per puntualizzarlo, affinché ogni collega sappia in questo momento su che cosa si accinge a votare (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, all'inizio della legislatura ho presentato una proposta di legge che intendeva porsi dalla parte dei danneggiati, perché si faceva carico (anzi faceva carico alle compagnie di assicurazione) di rimborsare i danni subiti da coloro che fossero stati danneggiati prima dell'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria. Questo mi pare più che sufficiente per testimoniare, non l'impegno parlamentare, che tutti abbiamo, ma la fondatezza di ciò che ha detto il collega Berselli. Pertanto voterò a favore, a titolo personale, sul suo articolo aggiuntivo 2.01.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Essendomi poc'anzi rimesso all'Assemblea su questo articolo aggiuntivo, vorrei ora precisare meglio il parere del Governo. Il testo dell'articolo aggiuntivo Berselli 2.01 corrisponde a quello del disegno di legge originario del Governo e sta a significare un impegno che, a mio giudizio, dovremo assumere per riesaminare profondamente le questioni della responsabilità e

della prontezza della liquidazione dei danni alle vittime agli incidenti stradali. Ciò non toglie che in questa sede io mi renda conto che esista una situazione del tutto diversa, per cui, forse, sarebbe contraddittorio dare ora un parere favorevole a questa parte della norma. Pertanto, ferma restando la conferma dell'iniziale proposta del Governo, modifico quanto ho in precedenza detto ed esprimo, allo stato, parere contrario sull'articolo aggiuntivo in questione.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Molto brevemente, signor Presidente, voglio dire che ci sono battaglie che si fanno per onore di bandiera e ci sono battaglie che, viceversa, si fanno per vincere.

Condivido l'impostazione concettuale dell'articolo aggiuntivo Berselli 2.01, tant'è che, nell'ambito della mia relazione, avevo espresso rilievi critici sulla modifica operata dal Senato; tuttavia la situazione è pervenuta al punto in cui è. Lo stesso Governo, che aveva posto un problema di grande importanza, ora è perplesso e combattuto circa la possibilità che questa sia la sede nella quale collocare un provvedimento di questo genere.

La mia conclusione è rapidissima: chiedo al collega Berselli, così come lo chiedo al collega Piro, di riflettere sugli effetti negativi che conseguirebbero ad un eventuale voto di rigetto. In questi termini il relatore, a nome della Commissione, e adesso anche di fronte alla posizione assunta dal Governo, esprime parere contrario sull'emendamento. Io chiedo se valga la pena di sciupare una buona occasione con un voto negativo, che porterebbe conseguenze di valutazione negativa sull'istituto, mentre è aperta la possibilità di pervenire ad una disciplina sostanzialmente favorevole alla proposta.

Chiedo dunque al collega Berselli, proprio al fine di non pregiudicare un possibile sviluppo positivo della materia, di ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01, evidentemente senza pregiudizio del merito.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2.01, che il relatore l'ha testé invitata a ritirare?

FILIPPO BERSELLI. Prendo atto dell'impegno assunto dal relatore e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di

qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 1, 4 e 7, del codice penale.

3. 2.

MANNUZZU, RIZZO, ONORATO.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo la parola: nonché, aggiungere le seguenti: della circostanza attenuante di cui al numero 1 dell'articolo 62 del codice penale, e.

3. 3.

MANNUZZU, RIZZO, ONORATO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

LUIGI DINO FELISETTI. *Relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Corleone 3.1, Mannuzzu 3.2 e Mannuzzu 3.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 3.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mannuzzu 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, si tratta del computo della pena per l'amnistia. Nel testo al nostro esame si considerano soltanto le aggravanti e le attenuanti di natura patrimoniale.

Io mi chiedo che senso abbia questa scelta. È soltanto ciò che ha rilievo patrimoniale che ci interessa? Ci sono altre aggravanti: i motivi abietti e futili, per esempio; le sevizie e le crudeltà verso le persone, che possono ricorrere, per esempio, nel delitto di lesioni volontarie. Sono aggravanti di un peso non minore, che comportano ragioni non meno importanti di aggravamento della pena.

Analogo discorso si può fare per le attenuanti, cui si riferisce il mio secondo emendamento.

Io credo che se i nostri emendamenti venissero accolti il provvedimento risulterebbe meno ingiusto e appena un po' più mirato.

Concludendo, non voglio indulgere verso l'ideologia, ma credo che siamo di fronte ad un testo significativo delle reali scelte di valore che si vogliono compiere, anche oltre l'occasione di questo provvedimento di clemenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 3.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 3.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Ne do lettura:

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitudine o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva supe-

riore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

CORLEONE, TESSARI.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 2.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Sopprimere il comma 1.

4. 3.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 4.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e a coloro i quali fino alla fine.

4. 5.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 6.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: superiore a sessantacinque anni aggiungere le seguenti: o di persone alle quali sia stata accertata una minorazione gravemente invalidante ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. 7.

RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la estinzione e la revoca hanno effetto anche se intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto sempre che le relative condizioni preesistano a tale data.

4. 8.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Corleone 4.1, Russo Franco 4.2, 4.3 e 4.4, Corleone 4.5, Russo Franco 4.6 e 4.7, Maceratini 4.8.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo

esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione degli identici emendamenti Corleone 4.1 e Russo Franco 4.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Mi scusino i colleghi se intervengo in ora tarda, ma voglio ricordare che l'articolo 4 concerne le condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia. Già il collega Testa ha posto in rilievo la contraddittorietà di disposizioni che limitano l'applicabilità dell'amnistia nel momento in cui si decide di concederla per i reati per i quali è prevista una pena non superiore a tre anni. Ebbene, l'articolo 4 esclude dall'amnistia i soggetti che, ad avviso del gruppo di democrazia proletaria, maggiormente avrebbero bisogno di un provvedimento di amnistia. Mi riferisco a coloro che sono definiti delinquenti abituali o professionali, nei confronti dei quali la legge non dovrebbe mostrarsi particolarmente aspra, atteso che la qualifica di «delinquente abituale o professionale» viene attribuita in via pressoché amministrativa.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, vi chiedo di votare a favore dell'emendamento soppressivo presentato da noi e dai colleghi radicali, in modo che chi abbia commesso reati per cui è prevista la pena massima di tre anni rientri nell'ambito del provvedimento senza subire ulteriori discriminazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Corleone 4.1 e Russo Franco 4.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Sono respinti).

Avverto che sull'emendamento Russo Franco 4.3 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	38
Voti contrari	286

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Corleone 4.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Solo per dire, colleghi, che è inaccettabile che non si conceda l'amnistia solo perché vi è stata applicazione di una misura di prevenzione che riguarda altre fattispecie, altri comportamenti.

Mi pare che questo aggiunga una ulteriore ingiustizia a quelle che abbiamo già elencato. Lasciamo agli atti la nostra preoccupazione, che desideriamo segnalare ai colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 4.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 4.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco, 4.7 per il quale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 4.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	330
Astenuti	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	52
Voti contrari	278

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni

Angelini Piero
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino

Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco

Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nādir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vincenzi Bruno
Violante Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Russo
Franco 4.7:*

Bambi Moreno

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 4.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Credo, signor Presidente, che i colleghi proponenti dovrebbero ritirare l'emendamento in questione, anche perché in questo senso vi è già stata una specie di spiegazione in sede di Comitato dei nove.

In effetti, tutto quel che nell'emendamento è proposto è sostanzialmente, anzi direi letteralmente, contenuto nella norma che si chiede di correggere, tant'è che l'unica differenza è rappresentata dalle parole «le relative condizioni».

Poiché nel testo, ripeto, si dice esattamente la stessa cosa e siccome in sostanza mi parrebbe di poter concludere, a livello di spiegazione, che vi è identità di contenuto, nel senso che ciò che è proposto nell'emendamento è, per assorbimento, già contenuto nella norma proposta, chiedo ai proponenti di voler ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini?

GIULIO MACERATINI. Ritiro il mio emendamento 4.8, ma desidero dire alcune cose. Poiché, signor Presidente, come lei mi insegna, i lavori parlamentari, sia pure come criterio sussidiario, hanno una efficacia ermeneutica per l'interprete e soprattutto per chi deve applicare la norma, preciso innanzitutto che i chiarimenti dell'onorevole Felisetti sono molto importanti, nel senso che resta così stabilito che la estinzione o la revoca della dichiarazione di abitualità o di professionalità del delinquente, ripeto, la estinzione o la revoca, anche se dichiarate dopo, purché le condizioni preesistano alla data di entrata in vigore del decreto, non sono ostative all'applicazione dell'amnistia.

Vi è, per questo, un'evidente necessità. Mentre la estinzione era legata ad un istituto presente da anni, cioè la riabilitazione, la revoca è stata introdotta con la legge, recentissima, che ha riformato l'or-

dinamento penitenziario (legge entrata in vigore il 31 ottobre). È dunque impensabile che vi siano revoche nel corso del 1986. Ve ne saranno nel 1987. Dunque, le revoche in questione non possono che retroagire, a questi fini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

(Rinunciabilità dell'amnistia).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire».

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 15,30.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Dimissioni del deputato Antonio Bernardi

PRESIDENTE. In data 24 novembre 1986 è pervenuta alla presidenza la seguente lettera del deputato Antonio Bernardi:

«Signor Presidente,

in riferimento alla sua lettera del 19 novembre (prot. n. 8611190076/81/2672) le comunico di avere accettato l'elezione a consigliere della RAI da parte della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pertanto opto per tale nuovo incarico.

Mi consentirà di aggiungere a questa comunicazione un saluto non formale, per esprimere a lei e alla Camera tutta i sentimenti di profonda gratitudine per l'esperienza compiuta in questi anni e i più cordiali auguri di buon lavoro.

Nel nuovo incarico rivolgerò il mio impegno nel rispetto della generale volontà del Parlamento che sovrintende e indirizza il servizio pubblico radiotelevisivo.

Con la più viva e profonda considerazione.

Firmato: ANTONIO BERNARDI».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

All'onorevole Antonio Bernardi rivolgo, a nome dell'Assemblea, i sentimenti di profonda gratitudine per l'impegno da lui profuso nell'esercizio del suo mandato e per i preziosi contributi che egli ha dato, da questi banchi, alla soluzione di tanti problemi.

Dimissioni del deputato Enrico Manca.

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 novembre 1986 è pervenuta alla presidenza la seguente lettera del deputato Enrico Manca:

«Caro Presidente,

la prego di accogliere le mie dimissioni di deputato per l'incompatibilità del mandato parlamentare con la mia avvenuta elezione a membro del consiglio d'amministrazione della RAI e, successivamente, a presidente della RAI stessa.

Aver fatto parte per quattordici anni del Parlamento repubblicano mi onora profondamente e lascia in me il segno di una esperienza politica ed umana di decisiva importanza.

Essa mi sarà da guida e da insegnamento nell'incarico che, almeno per una sua parte, il Parlamento stesso ha inteso affidarmi.

La prego di rivolgere a mio nome i più amichevoli saluti ai colleghi deputati.

A lei signor Presidente, i sensi della mia più convinta, deferente stima.

Con ogni cordialità.

Firmato: ENRICO MANCA».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

Anche all'onorevole Manca, che ci lascia dopo un proficuo lavoro, tanto impegnativo come è stato quello da lui svolto in questi anni, rivolgiamo i migliori auguri per il nuovo ufficio al quale è stato chiamato.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli esercizi 1984 e 1985. (doc. XV, n. 123).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4061. Do lettura dell'articolo 6, nel testo della Commissione:

(Indulto).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le spese pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, o all'articolo 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenzione di cui all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'articolo 62, numero 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene relative ai reati commessi anche con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

b) è concesso indulto nella misura di un quarto per le pene detentive superiori ai dieci anni;

c) è concesso indulto nella misura di due anni per le pene detentive inferiori ai dieci anni, ma, in ogni caso, la riduzione non può essere superiore alla metà della pena inflitta;

d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate.

6. 1.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

6. 2.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.

6. 3.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per le persone portatrici di handicaps, che comportino nel soggetto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento.

6. 5.

NICOTRA.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al settanta per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980 in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

6. 8.

RIZZO, MANNUZZU.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere alla fine le seguenti parole: o da sordità completa bilaterale o da perdita totale della lingua con perdita della favella.

0. 6. 8. 1.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per le persone alle quali sia stata accertata una minorazione gravemente invalidante ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 12 novembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. 4.

RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per coloro che sono portatori di infermità permanenti rientranti in quelle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

previste dalle categorie prima e seconda della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

6. 6.

MACERATINI, BERSELLI, TRANTINO.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per coloro che sono portatori di infermità permanenti rientranti in quelle previste dalle categorie prima e seconda della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

6. 7.

PIRO.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per coloro che sono portatori di infermità permanenti rientranti in quelle previste dalle categorie prima e seconda della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

6. 9.

CORLEONE.

Passiamo agli interventi sull'articolo 6 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Prendo la parola sull'articolo 6, signor Presidente, che introduce la tematica relativa all'indulto, con l'intento di continuare il ragionamento che stamane avevo iniziato, dopo che l'Assemblea aveva approvato l'articolo 1. In effetti, c'è una grande differenza tra il decidere che un fatto commesso e ancora *sub iudice* non costituisca più reato e il decidere invece dopo che il fatto sia stato commesso ed il magistrato lo abbia qualificato come reato, irrogando la relativa pena, che una parte di tale pena venga condonata.

Ora, questo provvedimento, che concede insieme amnistia ed indulto, e che, si

badi bene, non è senza controindicazioni, ha lo scopo, come è stato ripetutamente detto e scritto, di sfoltire il lavoro dei magistrati e sfoltire soprattutto l'inumano affollamento dei nostri istituti penitenziari. È noto che le nostre strutture carcerarie, che non dovrebbero ospitare più di 24-28 mila detenuti, ne ospitano in realtà 47-48 mila, così che stanze concepite per contenere non più di quattro persone ne contengono addirittura dodici. Le condizioni sono, insomma, disumane.

Inoltre, la politica perseguita in questi anni è quella di recuperare il detenuto fuori delle carceri. La recente legge, entrata in vigore alla fine del mese di ottobre, tende molto opportunamente al recupero del detenuto non già dentro il carcere, bensì fuori: consentendogli di lavorare, concedendogli licenze, reinserendolo nell'ambiente familiare e lavorativo. Questo proprio perché, fino ad oggi, nonostante le dichiarazioni di principio e le norme in proposito, ben poco si può fare, all'interno degli istituti penitenziari, per recuperare socialmente chi vi sia ospitato.

Non possiamo, inoltre, non tener presente una serie di situazioni che in questi anni si sono verificate. Per ragioni diverse si è infatti creata una situazione diffusa, in base alla quale, a seconda delle aree geografiche, sono state pronunziate condanne parzialmente difformi, in relazione a fatti di eguale gravità. È un po' il frutto della cultura formatasi nel periodo dell'emergenza, in cui la preoccupazione dell'immediato, dell'urgente, talvolta addirittura dell'istintivo, della risposta sociale, imponeva di dar luogo a severe condanne.

Ciò spiega come si sia arrivati a quel dato statistico (ma di statistica umana!) che è in nostro possesso, in base al quale per uno stesso fatto sono state irrogate pene di diversa entità. È questo il dato forse più importante e pungente di questi ultimi anni; e dunque tanto più c'è bisogno di una azione di riequilibrio, cioè di giustizia: perché la giustizia ha il suo fondamento soprattutto nella regola della proporzione tra il fatto e la condanna. Si tratta di una proporzione che deve valere,

per fatti di analoga gravità, tra persona e persona, ovunque sul territorio. Una proporzione in parte disattesa, proprio in virtù della cultura che si era instaurata, in parte spiegabile sotto il profilo politico, ma certamente non accettabile sotto il profilo dell'equità della valutazione giudiziaria dei comportamenti. Sappiamo pertanto che nel nostro paese alcuni cittadini hanno subito condanne più gravi o più lievi di altri cittadini che hanno commesso i medesimi fatti.

Ecco, onorevoli colleghi, la ragione principale per cui, a mio giudizio, è opportuno che oggi venga emanato un provvedimento di indulto. Ciò vuol dire che, dopo tanti anni dall'intervento della magistratura, a coloro che ancora debbono scontare un residuo di pena (cioè coloro che hanno avuto pene maggiori: perché gli altri hanno già finito di scontarle) noi concediamo il condono. È una riflessione importante.

Devo dire che ho avuto grandi perplessità sulla giustezza della quantità dell'indulto concesso. Diciamo di voler approvare un provvedimento per riequilibrare la situazione e alleggerire i tavoli dei magistrati, e poi riduciamo l'amnistia a poca cosa; diciamo di voler riequilibrare l'ambiente carcerario, e poi rischiamo di fare un indulto che sia ancor meno. Non mi pare saggezza.

Dobbiamo tener presente un altro dato, che emergerà quando parleremo dell'articolo 8, sulle esclusioni; e cioè che quando parliamo dell'indulto parliamo di una pena inflitta in concreto. Il magistrato è stato in grado di valutare la gravità intrinseca del comportamento del colpevole sotto il profilo psicologico, della partecipazione, degli *accidentalità* del reato, tutti gli elementi, cioè, che lo contornano e lo connotano. Quando il magistrato irroga dunque la pena nel concreto, dobbiamo ritenere che se è tanta significa che il magistrato ha valutato quell'azione con tanto di gravità, tanto di *calliditas*, tanto di potenzialità criminale. Se la pena è minore, si deve pensare che abbia considerato quel fatto meno grave. Abbiamo già avuto, cioè, una determinazione delle

responsabilità, ma non in astratto, bensì concretamente.

Proprio per questo, allora, mi sembra che dobbiamo tener presente questo criterio mentre fissiamo la quantità astratta, cioè generale, dell'indulto, e quando andremo a vedere nel concreto le specificazioni e le esclusioni. Bisognerà poi spiegare secondo quale logica approveremo più avanti esclusioni, visto che parliamo dell'indulto, cioè di una pena già proporzionata alla gravità del fatto nel concreto.

Sono perplesso circa l'opportunità di lasciare l'indulto a soli due anni. Se vogliamo davvero dare un segnale di riappacificazione, che rappresenti una novità e dia una speranza, non sarebbe male allargare le maglie.

Resta però il dato importante che la preoccupazione più grande che dobbiamo avere è quella di fare in modo che vi sia una capacità di spiegazione, una possibilità di comprensione da parte di tutti coloro che beneficeranno di questo provvedimento. Ecco allora che, mentre sono contrario alle esclusioni, come dirò in seguito, dico invece, dal momento che parliamo di questo articolo, che sono favorevole ad un'unica esclusione, quella cioè della possibilità di beneficiare dell'indulto più di una volta, sommandone diversi tra loro.

Sono cioè favorevole a un indulto più ampio, e dico subito che voterò a favore dell'emendamento che lo estende a tre anni, ma sono contrario a che si possa godere più volte nel tempo dello stesso beneficio. L'unica esclusione che mi pare logica, ripeto, sotto questo profilo, per dare un senso alla politica penitenziaria che stiamo qui decidendo, nel settore specifico, è che dell'indulto si possa beneficiare una volta sola.

Ricordo a me stesso che si tratta poi di un beneficio condizionato, nel senso che se poi il detenuto, una volta riacquistata la libertà, commette un altro reato, l'indulto di cui aveva precedentemente goduto viene revocato. Non è esatto quello che alcuni hanno detto, o scritto, e cioè che il destinatario di queste norme, per

tutta la vita, può poi tranquillamente compiere altre azioni criminose; anzi, il beneficio ricevuto deve costituire uno stimolo a stare attento, a tenere un comportamento rispettoso della legge.

Mi pare allora che dobbiamo cominciare oggi a riflettere sul problema dell'indulto molto seriamente, perché è forse l'unico dato del provvedimento che gli dia una connotazione positiva. Il provvedimento sull'amnistia, infatti, è estremamente stringato. Si è parlato di questo istituto tanto a lungo, si sono seminate tante speranze, mentre poi, sfogliando la margherita petalo a petalo, il beneficio si è ridotto a ben poco. Non possiamo ripetere la stessa cosa per il provvedimento di condono, perché per me sarebbe persino arbitrario, visto che il legislatore verrebbe a sostituirsi a un giudizio già fatto nel concreto dal magistrato.

Sono quindi a favore, ripeto, di questa sola esclusione, e sono per un allargamento, secondo quanto ho già detto, perché segue la logica del segnale di novità e di speranza che dobbiamo dare, venendo incontro alle attese che si sono create, per quell'atmosfera di rappacificazione che vogliamo introdurre nel nostro paese. Occorre riequilibrare una serie di situazioni che purtroppo si sono verificate, poiché sono state prese decisioni disuguali per fatti uguali, cosa che rappresenta il massimo dell'ingiustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, per non aumentare il fastidio di chi sarebbe costretto ad ascoltarmi più volte nel corso della discussione dei vari articoli che riguardano l'indulto, illustrerò riassuntivamente in questa sola volta le mie opinioni in proposito. Mi è facile farlo, data l'omogeneità della materia che ci apprestiamo ad esaminare e a votare.

Dico subito che molte delle considerazioni che sono state poc'anzi svolte dal collega Testa mi trovano pienamente consenziente. Dopo aver esaurito il tema dell'amnistia, nel momento in cui affron-

tiamo il problema del condono, dell'indulto, ci troviamo di fronte ad un'esigenza di giustizia sostanziale e diffusa, che non possiamo vulnerare con atti che potrebbero apparire di arbitrio, dettati cioè da valutazioni unilaterali e precostituite. Di fronte al fenomeno della trasgressione delle norme penali il legislatore deve assumere una posizione di equità, di equilibrio nella severità delle sanzioni, ma anche nella uniformità di eventuali provvedimenti di clemenza.

Le nostre forti perplessità in ordine alle tante indicazioni delle esclusioni oggettive dall'indulto, a nostro avviso, prendono corpo, consistenza e significato se si pensa che, per una determinazione che allo stato ha appunto quei caratteri di arbitrarietà, noi riconosciamo meritevoli di indulto, sia pure in misura ridotta, l'omicida, il rapinatore e il ladro; e non così invece chi abbia commesso (basta leggere l'articolo 8) reati indubbiamente meno gravi per la coscienza del cittadino.

È questa una disparità di trattamento, anzi un'odiosità di trattamento di fatti che sono moralmente meno ripugnanti di quelli che ho indicato, che non si giustifica. La coscienza del cittadino medio, di colui che rispetta le leggi e che aspira ad un progresso nell'ordine della nostra società, è evidentemente colpita da fatti di sangue, di appropriazione violenta o truffaldina dell'altrui patrimonio. Ebbene, coloro che hanno commesso questi fatti, invece, con il provvedimento che stiamo discutendo, risultano in qualche misura beneficiati dall'atto di clemenza. Chi è invece incorso in fatti di trasgressione politica, o in modeste trasgressioni alle norme amministrative, viene invece colpito con una severità che non si giustifica.

Esprimo a questo punto una valutazione assolutamente personale, che non pretende di impegnare nessuno, ma aspira a influire sulla coscienza di tutti coloro che esprimeranno il loro voto. Dico quindi che ritengo che noi si debba assumere questa posizione generale di clemenza per tutti o al limite, e forse

sarebbe più serio, di clemenza per nessuno; ma non dovremmo abbassarci a una discriminazione che non ha giustificazione nel concreto della nostra realtà sociale.

Si pensi che sono condonati (faccio un rapido *excursus*) la corruzione del cittadino da parte dello straniero (si pensi alle conseguenze!), la soppressione, la falsificazione e la sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, lo spionaggio politico e militare, la calunnia, l'autocalunnia, la frode processuale; ma non è condonata l'associazione sovversiva. Sono condonati l'istigazione a delinquere, tutti i reati di falsità, il ratto a fine di matrimonio e il ratto a fine di libidine, l'omicidio, come dicevo prima, e l'infanticidio, la rapina, nelle sue forme meno gravi, e l'estorsione (non aggravata).

Poi leggete l'elenco dei reati che si ritiene di escludere dal condono e vi renderete conto della sostanziale ingiustizia della norma cui noi ci prepariamo a dare vigore.

È tutto l'istituto dell'indulto, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 8, che merita attenzione. Vi sono già negli emendamenti all'esame della Camera gli spunti per trovare una soluzione più equilibrata: il gruppo del Movimento sociale italiano si augura che tale soluzione venga trovata (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 6, chiedo al relatore il parere della Commissione sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 6.1 e Corleone 6.2 e 6.3. Per quanto riguarda gli emendamenti Nicotra 6.5, Rizzo 6.8, Russo Franco 6.4, Maceratini 6.6, Piro 6.7 e Corleone 6.9, tutti relativi al problema della condizione di portatori di *handicap*, la Commissione si orienta sull'emendamento Rizzo 6.8, perché, pur essendo gli emendamenti citati ispirati ad una filosofia co-

mune, questo emendamento ha il merito di determinare un parametro al di sotto del quale non si può concedere l'indulto, e lo fissa nel 70 per cento. Per altro, tale misura si localizza tra la seconda e la terza tabella della legge che regola la materia, con la conseguenza che la prima e la seconda tabella sono comprese tra quelle per le quali l'indulto può essere applicato, mentre tutte le altre sono escluse.

La Commissione, quindi, invita i presentatori degli emendamenti citati a ritirarli ed esprime parere favorevole sull'emendamento Rizzo 6.8.

La Commissione ha poi presentato il subemendamento 0.6.8.1, nel quale recupera alcune condizioni specifiche ma appartenenti ad una tabella che contempla casi di *handicap* inferiore al 70 per cento. Su tale subemendamento la Commissione desidera conoscere il parere del Governo per potersi orientare meglio.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sugli emendamenti presentati all'articolo 6 il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Nell'associarsi alla richiesta di ritiro degli emendamenti Nicotra 6.5, Russo Franco 6.4, Maceratini 6.6, Piro 6.7 e Corleone 6.9, il Governo, con riferimento all'emendamento Rizzo 6.8, chiede ai presentatori e al relatore se non si ritenga, dovendo far riferimento, come proposto, alla tabella ministeriale del 25 luglio 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18, di modificare l'emendamento, sostituendo alle parole «non inferiore al 70 per cento» le seguenti: «superiore al 70 per cento», tenuto conto che la tabella considera ipotesi che partono dal 71 per cento.

Per il resto, pregherei la Commissione di ritirare il subemendamento proposto, tenendo presente che già abbiamo un panorama complesso, che affida al giudice che dovrà applicare la norma valutazioni di carattere sostanzialmente amministrativo: operare anche all'interno delle ta-

belle aggraverebbe ulteriormente la situazione e renderebbe estremamente difficile valutare in quali casi sia applicabile l'indulto e in quali no.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la Commissione ha espresso parere favorevole sul suo emendamento 6.8, ma poi il Governo ha formulato alcune osservazioni. Lei ritiene di accogliere la modifica proposta dal rappresentante del Governo?

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con quanto dichiarato dal sottosegretario ed anche io ritengo che nel testo vada precisato che deve trattarsi di una invalidità superiore al 70 per cento.

PRESIDENTE. Allora, in luogo delle parole «non inferiore» deve leggersi il termine «superiore».

Onorevole relatore, il Governo ha invitato la Commissione a ritirare il suo subemendamento 0.6.8.1: lei intende accedere a tale richiesta?

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Concordo con tutte le osservazioni formulate dal Governo. In particolare, la Commissione condivide, e fa propria, la proposta di sostituire le parole «non inferiore al 70 per cento» con le seguenti: «superiore al 70 per cento». Inoltre, ritiro il subemendamento 0.6.8.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ALESSANDRO REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Rizzo 6.8.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, le darò la parola prima di porre in votazione l'emendamento Rizzo 6.8.

Pongo adesso in votazione l'emendamento Russo Franco 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Corleone 6. 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Non ho molto da aggiungere a quanto detto dal collega Testa. L'emendamento si illustra da sé, in quanto porta la misura dell'indulto da due a tre anni al fine di affrontare in maniera più incisiva problemi che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	64
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Nicotra 6. 5. Onorevole Nicotra, accetta la proposta del relatore di ritirarlo?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sì, signor Presidente. Interpreti dell'esigenza

di estendere i benefici previsti alla categoria degli handicappati, avevamo presentato l'emendamento di cui si discute. Poiché il relatore, dopo aver coordinato tutti gli emendamenti presentati a questo fine, ha scelto l'emendamento 6. 8 presentato dal collega Rizzo, noi ci riconosciamo in quest'ultimo e ritiriamo il nostro emendamento 6. 5.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi pare che il subemendamento della Commissione 0. 6. 8. 1 sia stato ritirato. È vero?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, ritira il suo emendamento 6. 4?

FRANCO RUSSO. Sì, signor Presidente. Il gruppo di democrazia proletaria non fa questioni di principio né di bandiera. Pur avendo presentato emendamenti anche agli articoli riguardanti l'amnistia al fine di estenderla ai portatori di gravi *handicap*, ci riconosciamo nell'emendamento Rizzo 6. 8 fatto proprio dalla Commissione.

Come il relatore ha ieri ricordato, democrazia proletaria aveva elaborato i propri emendamenti d'accordo con le associazioni che tutelano i diritti dei portatori di *handicap*. Non voglio certo insegnare il mestiere all'onorevole Rizzo, che è stato magistrato, ma le modifiche che ha dovuto apportare in Assemblea al suo emendamento testimoniano anche dell'imprecisione della formulazione dell'emendamento 6. 8. Il nostro si rifaceva al testo di un disegno di legge molto preciso che elencava tutte le categorie; ciononostante, proprio perché, come dicevo, non facciamo questioni di bandiera, ci riconosciamo nella proposta della Commissione e ritiriamo quindi il nostro emendamento, annunciando che, ovviamente, voteremo a favore dell'emendamento Rizzo 6. 8.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, ritira il suo emendamento 6. 6?

GIULIO MACERATINI. Sì, signor Presidente, perché il nostro gruppo si riconosce nell'emendamento Rizzo 6. 8 fatto proprio dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, ritira il suo emendamento 6. 7?

FRANCO PIRO. Desidero motivare il ritiro del mio emendamento con un argomento molto semplice che spero tutti i colleghi possano condividere. Non penso, infatti, che sia sufficiente limitarsi a ritirare l'emendamento senza spiegarne le ragioni.

Ci troviamo di fronte, nel momento in cui affrontiamo questo tipo di problemi, a due rischi colossali che scaturiscono dalle tabelle che ormai i colleghi conoscono molto bene. In alcune di esse si segue la vecchia divisione fatta dal Ministero del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio; vengono indicati gradi di invalidità in ragione dei quali potremmo sentirci garantiti rispetto ai falsi o addirittura a coloro che potrebbero invalidarsi, così come avviene per evitare il servizio militare: figuriamoci se non può succedere lo stesso in casi come quelli di cui ci stiamo occupando.

Aggiungo che ci sono gradi di invalidità (quelli superiori al 70 per cento) assolutamente sicuri, mentre, sempre nella tabella del Ministero del lavoro per il collocamento obbligatorio, nella fascia che va dal 61 al 70 per cento di invalidità c'è un misto tra forti invalidità come la mancanza totale dell'udito o la mancanza della lingua e della favella, e, per esempio, la mancanza di due alluci, che è cosa radicalmente diversa.

Se scegliamo come parametro tale tabella commettiamo un'ingiustizia nei confronti di chi è realmente un handicappato grave tra il 61 e il 70 per cento. Se assumiamo le tabelle del Ministero della sanità (in ciò consiste la difficoltà obiettiva incontrata dalla Commissione; vedo pure che l'onorevole Anselmi annuisce, e tutti

conosciamo la sua competenza sull'argomento) avremo una maggiore precisione assieme, però, ad una situazione ancora più difficile da valutare.

Pertanto, pur esistendo tale difficoltà, se scegliamo la tabella superiore al 70 per cento siamo garantiti che i falsi invalidi non vengano paragonati a quel signore di Torino che ha protestato contro il fisco dichiarando zero di imponibile. Tutti sappiamo, infatti, che ci sono falsi invalidi che ricevono non solo la pensione di invalidità, come il collega Battistuzzi continua giustamente a ripetere, ma anche sconti di pena o principi di amnistia che non spetterebbero certo a loro ma a chi si trova in una reale condizione di invalidità.

Ho voluto ricordare quest'ultimo aspetto ai colleghi che hanno competenza in materia, a conclusione della motivazione del ritiro del mio emendamento, perché mi sembra questione estremamente grave.

Voterò, pertanto, a favore dell'emendamento Rizzo, fatto proprio dalla Commissione in quanto mi sento da esso garantito, specie se sarà possibile, signor ministro di grazia e giustizia, formulare un ordine del giorno che indichi principi validi per il futuro, giacché stiamo oggi compiendo un grande passo in avanti grazie alla presentazione degli emendamenti in materia ed allo sforzo comune che la Camera ha saputo compiere.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, ritira il suo emendamento 6. 9?

FRANCESCO CORLEONE. Sì, signor Presidente. Desidero soltanto sottolineare che non facciamo qui opera di favore, ma di giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento Rizzo 6. 8 fatto proprio dalla Commissione, e lo faremo

per un motivo molto semplice: l'amnistia ha già sofferto numerose deformazioni attraverso una serie di esclusioni che possono essere motivate ma che sono estranee al sistema dell'amnistia stessa.

Con l'emendamento di cui si discute, per alcune situazioni sicuramente degne di considerazione utilizziamo lo strumento generale dell'amnistia, mentre si tratta di casi tipicamente individuabili. Potrebbe essere, infatti, convenientemente usata la grazia o la liberazione condizionale. Se il Governo, attraverso un ordine del giorno o anche con una semplice dichiarazione verbale, dirà di impegnarsi affinché tali ultimi istituti vengano applicati nei singoli casi, troverà tutto il nostro appoggio. L'utilizzazione dell'amnistia che deve riguardare casi generali e non specifici, la sua utilizzazione per individuare i dieci o venticinque portatori di *handicap* che possono rientrare nell'amnistia, è cosa assolutamente distorta perché, una volta affermato questo principio, sono autorizzato a chiedere perché i portatori di un 70 per cento sì, e non quelli del 69, 72, 48 o 37 per cento. È un modo pessimo di gestire l'amnistia (*Applausi*).

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. L'emendamento della Commissione, formulato sulla base del testo dell'emendamento Rizzo 6. 8, è del seguente tenore: «o che siano affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento», e poi seguita come nel testo. Questa formulazione serve a coordinare il linguaggio di questo emendamento, con il linguaggio della legge alle cui tabelle facciamo riferimento.

FRANCO PIRO. Sono perfettamente d'accordo.

ROLAND RIZ. *Presidente della Commissione.* Perfetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 6. 8, nel testo precisato dall'onorevole relatore, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Ne do lettura:

(Esclusioni soggettive dall'indulto).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, sopprimere le parole, da: ed a coloro i quali fino alla fine.

7. 3.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la estinzione o la revoca della dichiarazione di abitualità o di professionalità consentono l'applicazione dell'indulto anche se intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, sempre che le relative condizioni preesistano a tale data.

7. 4.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, qual è il parere della Commissione su di essi?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dobbiamo votare gli identici emendamenti soppressivi Russo Franco 7. 1 e Corleone 7. 2. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Non siamo stati del parere di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 7 per non aggravare i nostri lavori, ma su questo emendamento soppressivo ribadisco a maggior ragione le motivazioni che abbiamo addotto per cercare di sopprimere le esclusioni soggettive dall'amnistia. La formulazione dell'articolo 7 è ancora più grave. Come ha spiegato molto lucidamente il collega Testa, si

tratta dell'indulto e non, come crede l'onorevole Reggiani, dell'amnistia, perché siamo in sede di discussione sul primo, il quale non cancella affatto la pena (*Commenti del deputato Reggiani*), ma ne riduce semplicemente la quantità; interviene quindi a favore essenzialmente di chi ha condanne molto lunghe (ne facilita il reinserimento quando, con la legge penitenziaria, si è introdotta una serie di modifiche per concedere diversi benefici a coloro che hanno pene molto ridotte), oppure facilita chi è costretto a scontare brevi pene ed a rientrare in carcere, magari dopo anni dall'aver commesso il reato.

Le esclusioni soggettive dall'indulto riguardano non solo i delinquenti cosiddetti abituali o professionali, ma soprattutto, anche se vi è stata una modifica del Senato per rendere meno rigida questa norma, coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di obbligo di soggiorno. Sappiamo che queste misure sono concesse per iniziativa amministrativa, anche se convalidate dalla magistratura; molto spesso sono qualifiche attribuite molti anni fa, e gravano su persone che oggi non hanno più contatti con associazioni di stampo mafioso e camorristico; tanto è vero che si vogliono introdurre modifiche per consentire a persone che hanno subito molti anni fa misure di prevenzione di reintrodursi a pieno titolo nella vita civile. Votare per la soppressione dell'articolo 7, dunque, è opera di giustizia, per rimuovere una serie di iniquità che determinate persone hanno dovuto sopportare. (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 7.1 e Corleone 7.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 7.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 7.4.

GIULIO MACERATINI. Avevo chiesto di parlare, signor Presidente: lei mi ha visto in ritardo!

ROLAND RIZ. Aveva chiesto di parlare, Presidente!

PRESIDENTE. Purtroppo siamo già in votazione, onorevole Maceratini. Mi dispiace ma non posso concederle di parlare.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 7.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Ne do lettura:

(*Esclusioni oggettive dall'indulto*).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

6) 283 (attento contro la Costituzione dello Stato);

7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

9) 286 (guerra civile);

10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);

11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

12) 306 (banda armata);

13) 314 (peculato);

14) 315 (malversazione a danno di privati);

15) 317 (concussione);

16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia connesse con armi o da più persone riunite;

18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

20) 422 (strage);

21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aereo);

22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

23) 430 (disastro ferroviario);

24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elet-

trica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

28) 438 (epidemia);

29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

36) 628, comma terzo (rapina aggravata);

37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace;

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo

quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

4) 215 (peculato militare);

5) 216 (malversazione a danno di militari);

6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti

del codice di procedura penale, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantità di pena condonata».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

RUSSO FRANCO, CALAMIDA, POLLICE.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 2.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 3.

PANNELLA, CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

8. 4.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 11), 12).

8. 5.

RUSSO FRANCO, POLLICE, TAMINO.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 7), 12).

8. 6.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

8. 7.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

8. 8.

CORLEONE, RUTELLI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 4), 6), 9), 10).

8. 9.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

8. 10.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

8. 11.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).

8. 12.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), al numero 8) sopprimere le parole: e strage.

8. 13.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9).

8. 14.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10).

8. 15.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), numero 11), sopprimere la parola: primo.

8. 16.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12).

8. 17.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 13), 14), 15), 16), 17), 18), 26), 35).

8. 18.

RUSSO FRANCO, TAMINO, RONCHI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 17).

8. 19.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 18).

8. 20.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 19).

8. 21.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 21).

8. 22.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 22).

8. 23.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 23).

8. 24.

CORLEONE, TEODORI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 24).

8. 25.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 25).

8. 26.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 26).

8. 27.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 27).

8. 28.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 28).

8. 29.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8. 30.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

8. 31.

CORLEONE, PANNELLA.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

8. 32.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere le parole: con esclusione del comma 2.

8. 33.

BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

8. 34.

CORLEONE, PANNELLA.

Al comma 2, sostituire le parole: il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, con le seguenti: il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

3. 35.

RIZZO.

Passiamo agli interventi sull'articolo 8 e sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 8. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Stiamo discutendo l'articolo 8 che, per oltre cinquanta casi, sottrae una serie di fattispecie alla possibilità di usufruire dell'indulto; stamane abbiamo votato, per l'amnistia, una serie di fattispecie alle quali abbiamo dichiarato non essere applicabile l'amnistia, nonostante che fossero fatti-reato rientranti nella previsione normativa della punizione fino a tre anni. Ciò trova logica applicazione, per l'amnistia, solo per il fatto che abbiamo un codice penale in cui ancora alcuni valori sono mal rappresentati dalle norme perché il codice è vecchio e la coscienza morale, politica e sociale del paese ha maturato valutazioni diverse.

Per non creare disparità nei giudizi, è urgente modificare il *quantum* della pena, perché nel nostro ordinamento giuridico come in quelli di tutto il mondo, il legislatore valuta la gravità di un fatto-reato in base alla quantità della pena a

carico di chi lo commette: pena grave, fatto-reato grave; pena leggera, fatto-reato leggero. Cioè, il disvalore è leggero. In questa vastissima gamma prevista dal nostro codice e dalle leggi complementari abbiamo la rappresentanza, in sede penale, della sensibilità sociale, politica e morale dei valori apprezzati.

Stamane abbiamo detto che la flessibilità era un fatto positivo perché, mentre facciamo previsioni generali, le andiamo a valutare nel concreto e, per il principio del concorso, ci può essere chi in realtà ha commesso pochissimo, ma viene trascinato nella fattispecie.

Era nostra opinione che si dovesse rimettere al giudice la valutazione delle attenuanti e delle aggravanti, perché ciò avrebbe adattato al caso concreto la gravità del fatto.

Ebbene, adesso parliamo dell'indulto, cioè con riferimento ad una pena già comminata, in presenza di una valutazione da parte del magistrato già compiuta; il che significa che per ipotesi astratte, anche gravi, in cui, però, la partecipazione può essere diversa a seconda che l'interessato sia stato autore materiale, ispiratore, organizzatore, partecipe o semplicemente presente o comunque trascinato, il che spesso avviene, per ragioni ambientali, familiari, educative, il giudice ha già valutato nel caso concreto la gravità del comportamento ed ha inflitto pena grave, se il comportamento era grave sotto il profilo dell'espressione criminale, ovvero pena media, se il comportamento era mediamente grave, od anche pena più leggera, se il comportamento era leggermente grave.

Non ha, quindi, senso che il Parlamento si sostituisca ad un lavoro che il giudice ha già fatto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

ANTONIO TESTA. Onorevoli colleghi, vi faccio un esempio: se noi escludiamo uno dei reati su cui abbiamo già discusso in questi anni, per il quale abbiamo perfino

fatto una legge speciale, e cioè quello contemplato dall'articolo 416-bis del codice penale, associazione di tipo mafioso, noi escludiamo che un cittadino che è stato condannato per questo reato possa usufruire del condono. Ebbene, la nostra esperienza ci dice che per questo reato non sono condannati soltanto, ed a pene gravi, gli organizzatori, i promotori, i boss, ma spesso anche coloro che per ragioni, come dire, ambientali educative, partecipano, e spesso in modo marginale, a queste forme di organizzazioni criminali. Cioè basta aver tenuto le scarpe o la borsa e sei nel giro dell'associazione e viene condannato. Lasciamo, allora, che sia il giudice a fare il proprio mestiere, che sia il giudice a valutare in concreto se quel comportamento sia stato grave, e quindi a condannare a pena grave; non sostituiamoci noi al giudice in modo astratto. Lasciamo che ognuno svolga il proprio lavoro.

Quando noi legislatori prevediamo l'indulto, dopo aver fatto sì che l'indulto sia escluso per alcuni soggetti (delinquenti abituali, professionali e via dicendo), dopo aver stabilito nell'articolo successivo a quello in esame che l'indulto sia revocato se, una volta che se ne sia beneficiato, dovesse essere commessa un'altra azione criminosa (il che fa sì che si sconti il prima e il dopo), dopo che, cioè, abbiamo stabilito anche che non puoi goderne più di una volta, ebbene noi facciamo sì che l'indulto sia la risposta equa del sistema legislativo rispetto ad un fatto che, nel concreto, è già stato valutato dal giudice, il quale, se un fatto è grave, avrà comminato quindici anni; se un fatto è meno grave, avrà comminato tre anni; e ciò anche se i fatti rientrano normativamente nella stessa previsione, perché le norme sono generali, ma i comportamenti sono concreti.

Ecco allora che a me pare che noi con queste eccezioni poniamo in essere una sorta di sostituzione al lavoro dei giudici e non svolgiamo la nostra opera, che è di fornire gli strumenti e di prendere atto di ciò che il giudice nel concreto ha fatto. Insomma, noi dobbiamo evitare questo

tipo di sostituzione che non risponde a regole di politica criminale e non risponde alle ragioni per cui prevediamo l'amnistia (perché qui stiamo scegliendo una soluzione che non ha senso, se continuiamo su questa strada delle esclusioni). Addirittura, rischiamo di fare un'opera di ingiustizia. Lasciamo, pertanto, che l'indulto sia generale, avendo la certezza che sia già stato condizionato a monte e a valle e che il giudice abbia nel concreto stabilito se vi debba essere tanta pena o poca pena, sapendo che in questo paese, in questi anni, per troppe volte e per troppi casi si sono avute per fatti uguali condanne diverse.

Siccome oggi parliamo dell'indulto, cioè della pena restante rispetto a quella che è già stata scontata, evidentemente tocchiamo, rimediamo, riequilibrando i casi di maggiore sperequazione, cioè di maggiore ingiustizia.

A me pare, in sostanza, che debba essere approvato quell'emendamento che sopprime le eccezioni, rimettendo tutto alla regola generale, perché c'è già stato un riequilibrio nel concreto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Essendo momentaneamente assente l'onorevole relatore, comincerò io stesso a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti in esame.

Il parere della Commissione è contrario sugli identici emendamenti Russo Franco 8.1, Maceratini 8.2 e Pannella 8.3; è inoltre contrario sugli emendamenti Corleone 8.4, Russo Franco 8.5 e Corleone 8.6.

Poiché il relatore, onorevole Felisetti, è rientrato in aula, potrà egli stesso esprimere il parere della Commissione sui restanti emendamenti.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Il parere è contrario sull'emendamento Corleone 8.7.

Signor Presidente, chiedo scusa per essermi un minuto fa assentato dall'aula e la prego di consentirmi di tornare al parere sull'emendamento Russo Franco 8.5, per avvertire che sarebbe opportuno votare tale emendamento per parti separate, secondo i numeri del comma 1, lettera a), che, separatamente considerati ai fini della votazione, possono evitare di giungere alla votazione di punti identici oggetto di successivi emendamenti.

Il parere della Commissione è contrario per quanto riguarda gli emendamenti Corleone 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17, Russo Franco 8.18, Corleone 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, nonché sugli identici emendamenti Corleone 8.31 e Maceratini 8.32 e sugli emendamenti Berselli 8.33 e Corleone 8.34.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo 8.35, il parere è favorevole, in quanto esso ripropone la formulazione già approvata relativamente all'amnistia.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere del Governo è identico a quello espresso dal relatore e dal presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Franco 8.1, Maceratini 8.2 e Pannella 8.3, soppressivi dell'articolo 8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Onorevoli colleghi, siamo arrivati ad uno dei nodi di questa legge-delega ed io non farò una dichiarazione di voto, ma mi servirò di alcune dichiarazioni formulate da rappresentanti degli altri gruppi a sostegno del mio emendamento 8.1, identico a quelli presentati da altri gruppi, al fine di sopprimere le esclusioni oggettive.

Dice il relatore, onorevole Felisetti: «Le esclusioni oggettive per l'indulto appaiono assai meno giustificabili, dovendosi considerare che la gravità del fatto trova apprezzamento già nella misura della remunerazione della pena». E dice ancora l'onorevole Felisetti: «Rimetto all'Assemblea la valutazione di opportunità già evidenziata nella discussione al Senato». Inoltre l'onorevole Felisetti, concludendo, ha affermato ieri sera che circa l'esclusione dall'indulto ritiene che questo dovrebbe essere per sua natura un provvedimento generalizzato; obiettivo che ci proponiamo appunto con il nostro emendamento.

Il deputato Carlo Casini, di parte democristiana, ha detto: «Il principio di fissare una serie di eccezioni all'istituto dell'indulto è di per sé fortemente opinabile». Ed il presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Riz, esprime anch'egli notevoli riserve sul sistema delle esclusioni oggettive dall'indulto, adottato con l'articolo 8. L'onorevole Nicotra, inoltre, si dichiara a titolo personale contrario sull'articolo 8. Anche i colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano hanno presentato un emendamento soppressivo.

A me pare, quindi, onorevoli colleghi, che a questo punto, essendosi rimesso, in verità, con la propria relazione, l'onorevole Felisetti alla decisione dell'Assemblea, ogni collega debba sentirsi, a questo punto, per un verso vincolato alla propria coscienza, ma anche per altro verso orientato dai giudizi che i colleghi di varie parti politiche (del Movimento sociale italiano, della democrazia cristiana e del partito socialista, a nome del quale abbiamo sentito ora l'onorevole Testa) hanno espresso contro l'articolo 8. Faccio anche un appello ai colleghi ed ai compagni comunisti, come avevo già fatto in Commissione giustizia, perché anche loro votino a favore sulla soppressione dell'articolo 8, al fine di rendere generalizzato l'indulto. Mi auguro che quanto detto serva a convincere la Camera, visto che diversi gruppi politici hanno manifestato il loro orientamento a favore della sop-

pressione di questo articolo, affinché compia un atto di saggezza consentendo all'indulto di essere generalizzato senza alcuna discriminazione (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a titolo assolutamente personale intendo annunciare il mio voto favorevole sull'emendamento Russo Franco 8.1, sostenuto dai colleghi di democrazia proletaria. Mi riferisco non solo agli interventi svolti nel corso della discussione generale, e che sono stati richiamati dal collega Franco Russo, ma soprattutto, e chiedo per questo l'attenzione dell'Assemblea, ad un punto che è stato già oggetto della nostra discussione. Sono qui indicate alcune esclusioni oggettive dall'indulto sulle quali francamente potrebbe decidere più la storia che la giustizia. Ministro Rognoni, lei, nei tre giorni trascorsi a Bologna, ha assunto un impegno molto importante, cioè un impegno di pacificazione e di speranza in una nuova vita per molti che spesso si sono solamente macchiati di un reato di tipo associativo che non inficia minimamente la responsabilità penale soggettiva. Spesse volte queste persone sono state soggette a leggi che avevano ragione di esistere in determinati periodi, ma che non possono continuare a produrre i loro effetti in un periodo come l'attuale.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare la differenza tra la amnistia, che come dicevano i testi tramuta lo sporco in pulito, cioè toglie qualsiasi possibilità di considerare l'accaduto come reato, e l'indulto, che certamente non fa dimenticare il fatto in quanto non cancella la colpa, la sentenza, ma riduce esclusivamente il periodo di pena inflitto. L'indulto viene concesso dalla società nei confronti di coloro che hanno sbagliato ma che hanno pur sempre diritto ad una speranza di vita, di ricostruire anche la loro credibilità umana.

Ricordo che presentai un libro sulla vita di Roosevelt a Piacenza e quel giorno fu arrestato un imprenditore. Vidi con grande soddisfazione il sindaco di quella città, che siede in questo momento sui banchi dell'opposizione comunista, rilasciare dichiarazioni molto ferme nei confronti di atti che avevano limitato la libertà personale. Solo tre giorni dopo vi fu la possibilità di ricorrere al tribunale della libertà e di ottenere nuovamente la serenità domestica. Una serie di reati, una serie di condanne che sono indicati in queste esclusioni, fanno sì che qualcuno pensi di concedere l'indulto ad uno e non all'altro.

Ma qui non stiamo discutendo di amnistia, bensì di una riduzione della pena, di ciò che è giusto, secondo la tradizione cristiana, chiamare indulgenza, cioè possibilità di dare ad uno la giustizia che non ha avuto. Chi è stato accusato di associazione sovversiva, è stato in carcere per tanti anni, ha visto il pentito, che ha ucciso, magari ventiquattro volte, posto in libertà dopo due anni, perché la legge aveva bisogno del pentitismo per sconfiggere il terrorismo. Costui accusato, ripeto, solo di associazione sovversiva, in qualche caso continua a subire il carcere. Questo è il problema che pongo all'Assemblea, e lo pongo nei confronti anche (non potrei parlare altro linguaggio) di un criminale, di un amministratore pubblico, i quali hanno diritto ad ottenere l'indulto.

Le esclusioni nuocerebbero sicuramente alla giustizia. Se indulto si vuol concedere, allora non si entri nel merito, perché ciò significherebbe non ammettere alcun reato all'indulto, bensì un freno alla libertà di coscienza che in quest'Assemblea deve esistere.

Signor Presidente, ho voluto testimoniare il mio voto a favore sull'emendamento presentato dai colleghi di democrazia proletaria perché così mi obbligava a fare la mia coscienza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo esaminare questo provvedimento, estremamente importante e delicato, facendo un grande sforzo di razionalità e non facendo appello ai sentimenti ed alle emozioni. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di amnistia e di indulto molto contenuti, per una scelta di politica penale che informa il disegno di legge e che è stata fatta propria dal Parlamento. La scelta è quella di legare l'amnistia e l'indulto alle riforme che sono state approvate nel 1984 ed a quelle che il Parlamento si appresta ad approvare.

Le riforme del 1984, lo ricordo ai colleghi, hanno ampliato la competenza del pretore; ecco quindi un'amnistia molto ridotta che interviene proprio per sgravare il pretore, che ha visto riversarsi sul suo tavolo molti fascicoli a causa dell'aggiunta competenza, mentre le nuove riforme riguardano un ventaglio estremamente ampio che va dal nuovo processo penale ad altri provvedimenti pendenti.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che se dovessimo varare un indulto molto ampio rischieremmo di intralciare questa attività di riforma. Le esclusioni non sono certamente dettate dal caso; esse si riferiscono a tre gruppi di reati. Il primo riguarda i diritti contro la salute e l'incolumità pubblica, ed è inutile che mi dilunghi su quale sia la scelta di valore compiuta; il secondo concerne i reati aggravati dalla finalità di terrorismo; il terzo attiene ai reati contro la pubblica amministrazione, ma anche qui con molta ragionevolezza perché nell'amnistia è compresa l'omissione di atti d'ufficio, l'abuso innominato di potere, mentre nell'indulto è compreso invece l'interesse privato. Quindi non si è proceduto ad una esclusione pregiudiziale.

Ma il problema che ponevo prima è che un'amnistia dilatata rischia di intralciare il lavoro che si sta compiendo in questi giorni. I colleghi che seguono i lavori della Commissione giustizia sanno che è iscritto all'ordine del giorno di tale Commissione il progetto di legge concernente la disciplina dei reati

contro la pubblica amministrazione, legge che si spera di approvare entro pochi giorni. La nuova disciplina prevede che venga escluso il peculato per distrazione, ad esempio; che senso ha indicarlo qui nell'indulto, se si sa di dover intervenire con una legge che non lo considera più come reato?

La stessa Commissione ha iscritto all'ordine del giorno la legge relativa alla dissociazione dal terrorismo. Vorrei chiedere ai colleghi Franco Russo e Piro se pensano veramente che il Parlamento della Repubblica italiana nel giro di poche settimane possa approvare due sconti, uno dietro l'altro, per chi si è macchiato di reati di terrorismo. Si ritiene veramente che si possa comprendere qui i reati contro la pubblica amministrazione e un domani andare ad una normativa nuova?

Io credo che un'estensione, che vada al di là dei limiti che il Senato si è dato e che la Commissione giustizia della Camera ha accettato e fatto propri, rischierebbe di far saltare questo lavoro molto delicato, volto alla ricerca di un punto di equilibrio, che a mio parere è stato trovato e che deve essere mantenuto. Da queste considerazioni è nata una scelta che, a parte le citazioni, è stata fatta da tutti i colleghi di tutti i gruppi, pur con i dubbi che essi hanno manifestato. Da qui nasce l'impegno del nostro gruppo di mantenere così com'è l'articolo 8; un articolo che nasce da una scelta politica, non da un retaggio della cultura dell'emergenza, ma al contrario da un impegno serio, concreto, per avviare e portare a compimento il processo di riforme (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, questo è il punto, il *clou*, il chiodo che dobbiamo battere in questa giornata, per cui mi sentirete un minuto di riflessione. Io sono

d'accordo con quanto ha detto il collega Macis: questo è il momento della razionalità e non della passione. È vero, non è il momento in cui dobbiamo dirci che stiamo aprendo le galere per far uscire migliaia di persone; non è questo il problema, quello che ci spinge a questo emendamento è altro.

È l'esigenza di rispondere ad una richiesta che viene dalle carceri con una protesta civile che avete conosciuto, che avete sentito nei giorni e nei mesi scorsi; richiesta non di amnistia ma di indulto vasto e generalizzato, perché l'indulto (ve lo ricordo schematicamente, altri colleghi l'hanno fatto in maniera articolata) non annulla il reato, ma incide sulla pena che è stata decisa dal giudice per la gravità del reato, è revocabile e quindi non solo non spinge alla recidiva ma è un freno al nuovo delinquere.

L'indulto è una misura che oggi risponde alla politica di aggravamento delle pene che c'è stata in questi anni. Con l'indulto di un anno o di due anni, a seconda della previsione, non esce nessuno dalle carceri, ma si dà una risposta positiva, un filo di speranza, e non si fanno operazioni demagogiche.

Mi rivolgo a tutti i colleghi: qui ognuno vota con la propria testa e con la propria coscienza, ma occorre sapere quello su cui si vota: non si vota per disintegrare qualcosa ma per integrare.

Non posso accettare che noi non facciamo una misura equa solo per la speranza che domani, dopodomani, tra sei mesi, tra un anno, non si sa quando, vi saranno riforme. L'indulto esiste per una parte di persone detenute e non c'è per altri. Questo è il problema. Se non vi fosse l'indulto non saremmo qui a discutere, ma noi discutiamo perché qui si va a fare un'opera di ingiustizia sostanziale. Vi invitiamo, colleghi, a questa riflessione, per rendere giustizia, per non fare sull'indulto un'operazione di piccola vendetta o, peggio, un'operazione di sordità a richieste che vengono certo dal carcere, ma vengono anche dall'animo di chi vuole per il paese un futuro diverso di giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Onorevole Presidente, colleghi, onorevole ministro, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro tutti gli emendamenti che mirano a sopprimere le esclusioni dall'indulto previste dall'articolo 8. Sono d'accordo anch'io che occorre affrontare tali questioni con molta pacatezza e con molta razionalità; però paiono a me assai persuasivi gli argomenti portati dal collega Macis, che del resto si riconducono ad una scelta che il Governo ha fatto nel momento in cui ha inteso presentare il disegno di legge di amnistia e di indulto, disegno di legge temperato ma assai simile all'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto approvato dalla Camera e dal Senato.

Credo che la *ratio* che presiede a queste esclusioni abbia un solido fondamento. Richiamare tra le esclusioni i delitti contro la salute e l'incolumità credo non abbia bisogno di motivazioni, collega Corleone o collega Piro, tenendo anche presente quello che è accaduto di recente nel nostro paese. Così ritengo assolutamente corretto ricordare che anche sul versante, che certo merita riforme, del rapporto giudice-pubblica amministrazione in sede di Commissione giustizia vi è una rivisitazione della definizione delle fattispecie penali riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione.

È opportuno ricordare a tutti i colleghi che non è vero che l'amnistia o l'indulto escludono tutti i reati contro la pubblica amministrazione, perché l'omissione innominata e l'abuso innominato sono amnistiati e l'interesse privato può avere l'applicazione dell'indulto.

Credo invece che sia ragionevole escludere i reati aggravati da finalità di terrorismo, nel momento stesso in cui un ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge in materia di dissociazione ed altrettanto si appresta a fare la Camera. Voglio ricordare a tutti i colleghi, innanzitutto ad alcuni colleghi socialisti che hanno assunto una posizione diffe-

renziata rispetto a quella che doveva apparire una ragionevole convergenza su una proposta di base fatta dal Governo (che esprime anche il gruppo socialista), che i limiti e le caratterizzazioni di questo disegno di legge di amnistia e di indulto qualificano il voto finale che si va ad esprimere.

vi fosse uno stravolgimento su passaggi importanti, e questo è un passaggio importante, credo che il nostro gruppo dovrebbe reconsiderare la sua posizione sul voto finale che andremo ad esprimere (*Applausi a centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, alcuni colleghi, in un modo che deve essere da tutti rispettato, hanno chiesto che per l'indulto non si facciano eccezioni oggettive, per applicarlo a tutti i reati. Credo, invece, che sia una giusta politica criminale considerare l'opportunità di escludere alcuni reati dal beneficio dell'indulto. Ritengo, signor Presidente, che in questo articolo 8 siano esclusi giustamente due tipi di reati: quelli di natura terroristica e quelli contro la pubblica amministrazione. Pertanto noi respingiamo nettamente quegli emendamenti che, nel sopprimere l'articolo e nell'eliminare le esclusioni oggettive, finiscono per consentire una riduzione delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione per quelli di carattere terroristico.

Voteremo, quindi, contro gli emendamenti soppressivi dell'articolo 8. Ma ciò non ci impedirà di sostenere altri emendamenti concernenti singoli reati, diversi da quelli ai quali mi sono riferito esplicitamente, che ci sembra assurdo ed anacronistico escludere dall'indulto. Tuttavia io non farò dichiarazioni di voto su tali emendamenti, anche se ribadisco che la nostra posizione ci consente di votare a favore di altre decisioni per casi che non possono assolutamente essere ritenuti validi.

Il nostro no a questi emendamenti è quindi fermo, ma senza alcuna rinunzia alla valutazione positiva di singoli casi che debbono rimanere non esclusi dall'indulto (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Franco 8. 1 e Pannella 8. 3. Ricordo che l'emendamento Maceratini 8. 2 è stato ritirato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 8. 1 e Pannella 8. 3, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	411
Maggioranza	206
Voti favorevoli	141
Voti contrari	270

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8. 4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 8. 5. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 8. 5, perché sono stati presentati altri emendamenti che coprono le previsioni in esso proposte. Vorrei solo ricordare agli onorevoli colleghi che 141 voti a favore della soppressione dell'articolo 8 non sono pochi, dati i richiami

dell'onorevole Pazzaglia, che ha smentito (perché bisogna dire questo) gli onorevoli Trantino, Maceratini e Berselli, ed il ricatto (mi si perdoni la parola) esercitato dall'onorevole Gitti su questa Assemblea...

TARCISIO GITTI. Ma quale ricatto!

FRANCO RUSSO. ...di riconsiderare il giudizio del gruppo della democrazia cristiana sull'intero disegno di legge.

Signor Presidente, nel ritirare il mio emendamento 8. 5, invito i colleghi a dare il loro assenso a quegli emendamenti che mirano a limitare, almeno, l'esclusione oggettiva, attraverso un'opera ragionevole di razionalizzazione. Per questo ci rimettiamo agli emendamenti presentati dagli altri gruppi.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Corleone 8. 6. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 8. 6 e devo dire anch'io che si è esercitata in qualche modo su questa Assemblea una tirata di redini, perché restasse in carreggiata non la maggioranza, ma la grande maggioranza, la grossa coalizione che c'è sempre nel sottofondo.

Noi diciamo che si è commesso un errore concettuale, politico e culturale. Da parte nostra non possiamo che consegnare, d'ora in avanti, emendamento su emendamento, le nostre riflessioni su ognuna delle proposte che abbiamo presentato. Tali riflessioni resteranno gli atti e ci auguriamo che ciò sia importante, perché speriamo che questo sia l'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto; quindi, chiudendo una pagina, è bene che siano esposte tutte le riflessioni necessarie affinché tale pagina non abbia un solo colore, ma la varietà dei colori che merita un problema del genere.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Corleone, pertanto il suo emendamento 8. 6 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8. 7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, per la verità avevo intenzione di parlare sull'emendamento Russo Franco 8. 5, che è stato ritirato, per cui parlo ora sull'emendamento Corleone 8. 7, per esprimere la mia posizione personale, ma anche quella di molti colleghi del mio gruppo, che non ha assunto in merito un'orientamento collegiale.

Non sto a richiamare tutto ciò che hanno detto in proposito i colleghi; dico soltanto che a mio avviso, ed il disagio di tutti i colleghi intervenuti lo dimostra, gli istituti di clemenza nello Stato repubblicano non possono avere più né le motivazioni che avevano nella monarchia e neppure quelle che oggi, in modo surrettizio e ricorrente, si cerca di attribuire loro, cioè lo svuotamento degli uffici giudiziari e lo sfollamento delle carceri. Nell'Italia repubblicana gli istituti di clemenza hanno, come unica motivazione, quella di rispondere ad un processo di pacificazione sociale.

Ebbene, credo che una misura di indulto, cioè di abbattimento di due anni delle pene detentive, abbia senso non già per i reati contro la pubblica amministrazione o per quelli finanziari, dove non vedo motivi di pacificazione sociale, ma, mi sia consentito dirlo, per i delitti politici commessi negli anni di piombo. Credo che non sia fuori dalla realtà ritenere che ormai questa generazione bruciata abbia in qualche modo recuperato un rapporto con le istituzioni democratiche, per cui una misura di indulto di due anni potrebbe chiudere questo processo di pacificazione sociale. In tal senso voterò a favore dell'abolizione della esclusione del reato di associazione sovversiva, affinché anche questo tipo di reato possa beneficiare dell'indulto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, colleghi, la votazione precedente ha rappresentato un momento amaro per quest'aula e per la coscienza di molti che hanno votato in maniera difforme dalle speranze, non solo nostre, ma soprattutto di quanti, nelle carceri, attendevano questo Natale come un Natale di pacificazione.

Questa parola, tante volte ripetuta, questa parola di cui ci si è fatti gioco non ha più senso. Ma sappiamo che nelle carceri queste ore saranno vissute con profonda amarezza, soprattutto da parte di coloro che sono in attesa di un atto di clemenza in relazione a questo articolo 270 che ha una lunga storia, anche negativa. È uno di quegli articoli che i colleghi del partito comunista, nel 1973, hanno chiesto, con una loro proposta di legge, di abrogare. Ma oggi, con il loro voto, essi hanno fatto in modo che tale articolo restasse, non come segnale di pacificazione ma come muro che divide le coscienze, quando queste attendevano altro.

È qualcosa che resterà nelle coscienze di chi ha votato come ha votato prima.

Non possiamo che chiedere, dunque, che almeno su questo articolo vi sia un momento di ripensamento. Esso è uno dei più importanti tra quelli sottoposti al referendum per la revisione del codice Rocco; è uno degli articoli essenziali, su cui il dibattito civile ha fatto lunga strada e che oggi, possiamo dirlo, è maturo per una rivisitazione giuridica. Oggi, attraverso l'indulto, avevamo la possibilità di aprire un primo spiraglio nella cortina di piombo degli anni bui della nostra Repubblica. Ma non è stato così. Purtroppo abbiamo visto riformarsi sotterraneamente e in maniera poco chiara alleanze, collusioni, interessi che speravamo (e speriamo ancora) potessero essere non definitivi nella nostra storia.

Insistiamo quindi sul nostro emendamento Corleone 8. 7 e ci auguriamo che altri colleghi, come l'onorevole Onorato, sappiano questa volta, con un voto di coscienza, correggere l'errore che è stato commesso poco fa in quest'aula, che sicuramente è destinato a pesare sulla storia del nostro Parlamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 8. 7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	76
Voti contrari	313

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Francò
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco

Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Tenzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato

Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo

Cifarelli Michele
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rocelli Gianfranco
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8. 8...

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente...

PRESIDENTE. ...non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8. 9, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Chiede di parlare per dichiarazione di voto, onorevole Corleone?

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, parlerà per dichiarazione di voto il collega Bandinelli. Io vorrei soltanto chiarire che noi chiediamo di parlare per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti, così non si verificheranno più incidenti di percorso...

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Bandinelli.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, il ministro della giustizia, nel concludere ieri la prima fase dell'*iter* di questo provvedimento, ha svolto qualcosa che, mi si consenta, non era una replica ma un'illustrazione.

Ci è sembrato infatti di ascoltare l'illustrazione di un progetto a venire e non la replica di un ministro di fronte ad un Parlamento che a lungo aveva discusso su tale provvedimento, sulle sue singole parti.

Lei, signor ministro, ha detto, circa la questione delle esclusioni dall'indulto, che sperava che nel corso del nostro dibattito sarebbe stata fatta una razionale selezione, basata su elementi oggettivi. Ora noi ci chiediamo quale sia stata la *ratio* di tale selezione, dal momento che siamo oggi in presenza di esclusioni che sono inaccettabili per la coscienza civile, per la storia montante del nostro paese, per la storia che chiede giustizia.

Sono stato recentemente in alcune carceri ed ho visto con quanta coscienza coloro che sono puniti per i reati indicati all'articolo 8, che hanno la piena consapevolezza di dover espiare per essi, attendessero che la loro vita quotidiana fosse marcata di un momento di speranza e di luce. Ma così non è stato.

Quindi, signor Presidente, chiedo ancora una volta all'Assemblea un atto di coscienza. E lo faremo su ogni emendamento perché non è mai persa e non deve morire la speranza che da questa Assemblea venga, almeno una volta, un segno di risipiscenza, un segno di chiarezza, un segno di volontà, un segno che gli altri possano cogliere, di cui domani potrà parlare la stampa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

ANGIOLO BANDINELLI. Da questa legge non è emerso alcun segnale che indicasse la strada che noi vogliamo o che voi volete percorrere. Volete darlo, un segnale? Volete far sì che, al di là delle enuncia-

zioni, al di là di ciò che è incomprensibile, al di là dell'assoluta artificiosità, dell'assoluta casualità delle scelte che avete compiuto, qualcuno, leggendo questo testo di legge, cercando se stesso, il proprio nome, la propria identità in questi articoli incomprensibili ed illeggibili, possa intravedere un segnale di speranza, possa cogliere un miglioramento del dato giuridico complessivo del paese, al di là delle chiacchiere, delle promesse, degli impegni? Altrimenti tutto rischia di apparire chiacchiera, vaniloquio e volontà di procrastinare, nel segno della durezza e di una fermezza non più giustificabili, neppure nelle vostre volontà politiche. Pare che tale durezza sia il piedistallo della vita giuridica, politica e civile di questo paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

FRANCESCO CORLEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, onorevole Corleone? Per dichiarazione di voto?

FRANCESCO CORLEONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha già parlato l'onorevole Bandinelli, onorevole Corleone. Quindi non posso darle la parola.

FRANCESCO CORLEONE. Quassù non si sente niente.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, stiamo per porre in votazione il suo emendamento 8.9, su cui l'onorevole Bandinelli ha appena terminato di fare una dichiarazione di voto. Quindi lei non può parlare. D'accordo?

FRANCESCO CORLEONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 8.9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	50
Voti contrari	336

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernàrdi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Girberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio

Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rocelli Gianfranco
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Corleone 8.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, il mio emendamento 8.10 riguarda l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale). Abbiamo detto più volte, e lo ribadiamo, che l'approvazione dei nostri emendamenti non comporta, di per sé, nulla di allarmistico o che possa creare allarme sociale.

Noi possiamo, noi non violenti, porre questi problemi, che sono problemi che scottano, che sono stati presenti alla coscienza del paese, drammaticamente, poiché abbiamo una posizione del tutto antitetica dal punto di vista dei principi. Il principio della non violenza e del rispetto della legge e del diritto è, infatti, antitetico ad altri e nel momento in cui il non violento viola la legge lo fa per cambiare quest'ultima e pagando le conseguenze della violazione effettuata.

Noi non violenti, dunque, abbiamo questa condizione di particolare privilegio: di non avere nulla, cioè, da difendere, perché non possediamo album di famiglia o scheletri nell'armadio. Presentiamo, invece, con consapevolezza, quello che giudichiamo un conto con la storia che deve essere fatto, da tutti. Diciamo che questo modo di cominciare a fare certi conti con la storia, a partire dall'indulto, è forse banale e riduttivo ma è, pur sempre, un cominciare.

Nel momento in cui, invece, si rifiuta anche questa misura, che non cancella i fatti, la storia, i reati e i comportamenti, ma dà soltanto un segnale, un filo di speranza, permettendo anche alla Camera, in questo momento, di effettuare un filo di ripensamento in ordine alle leggi speciali approvate, si impedisce un tale inizio. Quello cui ho fatto riferimento può per noi essere un modo per cominciare a riflettere, nei fatti e non a parole, sulla cosiddetta uscita dall'emergenza. Dal Presidente della Repubblica Cossiga, via via fino ad ogni interventista in qualunque occasione, si dicono queste cose, si dice che occorre uscire dall'emergenza. Nei fatti, come lo si fa? Noi riteniamo che quella proposta sia una via piana, che offre un segnale senza essere traumatica.

È per questo che abbiamo presentato i nostri emendamenti, è per questo che non ci stanchiamo di invitarvi a votare a favore di essi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.10, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Sembra a noi grave il reato previsto nell'articolo del codice penale cui si riferisce questo emendamento: attentato contro la Costituzione dello Stato, forse il più grave dei reati che possono essere concepibili in una repubblica democratica. Ed allora, onorevoli colleghi, la vostra fermezza nel votare contro l'emendamento Corleone 8.11 sarà apprezzata ed elogiata ... È sicuramente elogiabile la vostra durezza, la vostra cristallina durezza! Ma dovreste, colleghi tutti, ricordare che gli anni che abbiamo trascorso e gli anni nei quali sono stati commessi reati (se sono stati commessi, se ve ne sono) considerati, sono quelli nei quali la classe politica intera ha dato corpo ad una costituzione materiale che è certamente un attentato contro la Costituzione della Repubblica non meno grave di quello che veniva compiuto nelle piazze dagli sprovveduti, dai rivoltosi o dai ribelli, che sono oggi nelle carceri e che voi volete nelle carceri mantenere, togliendo loro anche la speranza dell'indulto.

Costituzione materiale che ha fatto sfregio di questa Repubblica, ha fatto sfregio delle sue leggi e del diritto! Essa è ancora oggi un caposaldo, forse, del dibattito, della realtà profonda, come abbiamo visto in questa stessa aula, nel corso di queste stesse votazioni. Credo, come radicale, di poter invocare da voi un momento di ripensamento sulla norma in

esame. Ricordo che il nostro partito rischia di chiudere per aver denunciato la crisi del diritto, conseguente all'essersi instaurata nel paese ... (*Commenti al centro*) ... Silenzio voi! Sto parlando io ... Dicevo, l'essersi instaurata nel paese questa costituzione materiale che oggi voi stessi denunciate, come costituzione materiale che attenta, in ogni momento, alle libertà della Repubblica. Affido, dunque, a voi un voto di ripensamento. Lo affido a quanti sono responsabili, innanzitutto, nel loro operato politico e di partito, di aver stravolto la Costituzione repubblicana e fatto sì che oggi essa sia un colabrodo che non ha nessun fondamento e della quale tutti chiedono, da ogni parte, la modificazione!

PRESIDENTE. Onorevole Bandinelli, lei dice cose molto pesanti (*Applausi*).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.11, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Già nel dibattito precedente, signor Presidente, avevo avuto modo di ricordare che su questo mio emendamento, che vuole cancellare l'esclusione dall'indulto delle pene per il reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (articolo 284 del codice penale), vi era stata una presa di posizione insospettabile, quella del collega Violante.

Debbo precisare che quando ho fatto tale affermazione mi sono riferito a qualcosa che era inserito in un numero di fattispecie di reati più complessivo. Qui, invece, è previsto solo il reato cui mi sono riferito. Quindi, il riferimento che faccio è puntuale.

L'articolo del codice penale al quale si riferisce il mio emendamento 8.12 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)

è stato fino ad oggi utilizzato, nel pieno degli anni dell'emergenza, per allungare i termini di carcerazione preventiva. Tale reato è stato contestato agli imputati del 7 aprile, per i quali avremo a gennaio il processo di appello. Approfittiamo di questa occasione per cominciare a dire che ci auguriamo che sia presente al processo Carlo Fioroni, che magari, grazie al passaporto che gli è stato dato per uscire, potrebbe anche rientrare in Italia ...

CARLO TASSI. A Negri lo avete dato voi!

FRANCESCO CORLEONE. Diciamo, in ogni caso, che l'articolo in questione è stato utilizzato solo in funzione strumentale. Nessuno, infatti, può sostenere che nel nostro paese vi sia stata una insurrezione contro i poteri dello Stato. Vi sono state tante cose sbagliate, tante violenze, tante repliche violente, c'è stato di tutto! Non si può, però, dire che vi sia stata insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Se così fosse, infatti, avremmo bisogno di provvedimenti paragonabili a quelli che si attuarono in Italia dopo la Resistenza e dopo la guerra. Ma questo non c'è stato; c'è stato altro.

Ed allora, quelle norme sono state invece utilizzate dalla magistratura, che si è caricata di compiti ulteriori che per la verità le sono stati affidati da un potere politico incapace di affrontare il fenomeno. È stato così usato anche l'articolo 284 del codice penale, per mantenere in galera gente, utilizzando i maggiori termini di carcerazione preventiva.

Ecco, noi ragioniamo in questi termini: chi è stato accusato sulla base dell'articolo 284 ha certamente avuto altre imputazioni ben più gravi, per cui certamente non uscirà di galera grazie a due anni di condono. La concessione dell'indulto potrà però ripristinare la normalità giuridica e giudiziaria, disattesa in modo vergognoso ed intollerabile. Ecco perché, su una linea che non è solo nostra (guai se lo fosse!), noi invitiamo la Camera ad approvare questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Annuncio che, a titolo assolutamente personale, voterò a favore dell'emendamento Corleone 8.12, e voglio augurarmi che vi sia un minimo di completamento al lavoro, pur rilevante, svolto fin qui dall'Assemblea: giacché l'opinione di tutti è stata rispettata e si è affermata una maggioranza, che è legittimata in quest'aula ad approvare le leggi. Io mi sono trovato in minoranza e tuttavia voglio ripetere qui, ancora una volta, che le insurrezioni armate difficilmente vengono giudicate dai tribunali: di solito, le giudica la storia. Vi sono state insurrezioni che hanno vinto, e sono stati i vincitori a costituire i tribunali, nei quali purtroppo il diritto non è stato garantito. Vi sono stati, poi, altri che hanno commesso reati: fatti ben diversi dalle insurrezioni.

Ebbene, onorevoli colleghi, ho le mie convinzioni etiche, ma rispetto anche quelle degli altri. Sono felice di vedere che il cardinale Martini, nel corso degli ultimi anni, è riuscito a dare una speranza di vita, che tante volte la legge dello Stato non riusciva nemmeno a far intravedere. Io non voglio il perdono: so che esso attiene ad una dimensione etica, che è cosa ben diversa dalla politica (fino al punto che, quando politica ed etica si mettono insieme, si realizza, con lo Stato etico, la peggiore delle dittature: come insegna l'esempio di qualche Stato che conduce la guerra in nome di valori religiosi).

Noi, signora Presidente, ci troviamo di fronte ad un testo di legge che prevede la concessione dell'indulto: cioè, lo ripeto, uno sconto di pena. Per quale ragione al mondo tale beneficio dovrebbe essere escluso nei riguardi di reati associativi di tal fatta e natura, nei confronti di aggravanti (perché così sono state qualificate simili imputazioni), in tempi nei quali, a parer mio, non vi è stata alcuna insurrezione armata? Certo, può darsi che io mi sbagli e che abbiano ragione coloro che hanno visto l'insurrezione armata, anzi-

ché il terrorismo: però, il terrorismo certamente c'era, come dimostrano le centinaia di vittime che ha causato, tra i poliziotti, tra i carabinieri, tra i giudici, tra gli stessi giovani terroristi. Ebbene, onorevoli colleghi, a questo punto bisogna distinguere i diversi aspetti. L'insegnamento etico è una cosa, e per fortuna resta, a conforto di tante persone, nel buio delle carceri. Onorevole sottosegretario Bausi, io ero con lei, in occasione della inaugurazione delle nuove carceri, a Bologna. Lei, come me, ha visto tanta gente, che soffre con assoluta dignità, consapevole di avere sbagliato. E allora non escludiamo l'indulto, questa minima possibilità di dimostrare che il tempo della pacificazione è già iniziato. Lo Stato non può dimenticare; lo Stato non può perdonare; ma certamente lo Stato può concedere l'indulto. È un atto ben più modesto del perdono della tradizione cristiana, ben più modesto della volontà di dimenticare.

Io voterò dunque a favore dell'emendamento in questione. Se saremo sconfitti, ma sulla base di una minoranza un po' più ampia di quanto non sia finora avvenuto, avremo dato il nostro piccolo contributo. Un contributo non già alla formulazione di questa legge, che va bene così com'è, ma all'esigenza di lasciare un segno, in questa Camera, che dimostri che passi in avanti sono stati fatti, signor ministro di grazia e giustizia, nella direzione da lei indicata. Onorevole ministro, voglio pubblicamente ringraziarla per quanto ha detto nel convegno di Bologna, perché ha confermato che una simile possibilità esiste. E proprio per questa ragione ribadisco che voterò a favore dell'emendamento Corleone 8.12. (*Applausi — Commenti alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.12, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Essendo stato ritirato dai presentatori l'emendamento Corleone 8.13, passiamo

alla votazione dell'emendamento Corleone 8.14. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Il n. 9) dell'articolo 8, che noi vorremmo sopprimere, fa riferimento all'articolo 286 del codice penale, riguardante la guerra civile. Colleghi, quando si esamina il complesso delle esclusioni dall'indulto, indicate dall'articolo 8, l'impressione che se ne ricava, con riferimento ai reati cosiddetti di terrorismo, di associazione sovversiva, o magari d'opinione, è che si sia voluto creare, attraverso una elencazione così minuziosa quanto stravagante, un clima di allarme civile. Ora, io credo che sia assurdo pensare che, negli anni trascorsi, vi sia stata guerra civile, o tentativo di guerra civile, su cui il polso della Repubblica debba ora restare fermo, per impedire che uno solo di coloro che oggi si trovano in carcere per aver tramato contro lo Stato possa uscire uno o due anni prima di aver finito di scontare la pena, magari per riprovarci e riaprire così la guerra civile!

Ma quando mai si è potuto pensare, persino negli anni più bui, che vi sia stato davvero un tentativo di guerra civile? Viene da pensare, allora, che da questo Parlamento e da queste forze politiche questa legge sia stata utilizzata come una minaccia che pesa sulla società, come un tentativo di dimostrare che sussistono condizioni di pericolosità tali da consentire, ad esempio, al ministro Rognoni di predisporre, in relazione al maxiprocesso di Palermo, i provvedimenti che si accinge a sottoporci.

Ecco, questo clima lo avete creato. E se non è guerra civile, certo è allarme civile, che alla guerra civile si può assimilare, non in termini di armi ma di civiltà. Questa classe politica, queste forze politiche tendono ad accreditare e mantenere una immagine falsata e distorta della realtà pur drammatica che abbiamo vissuto. Le guerre civili sono state conosciute dall'Europa: le ha conosciute la Spagna, le hanno conosciute altri paesi. Ma le connotazioni di quelle guerre civili,

dove le avete viste nel nostro paese, colleghi della maggioranza, colleghi parlamentari, per poter così incautamente inserire simili definizioni nel provvedimento che stiamo esaminando; per fare in modo che coloro che domani dovranno leggerle sentano il peso di tali parole cadere su di loro come una mannaia, come una minaccia continua, rispetto ai fatti commessi, che nella loro gravità mai avrebbero potuto integrare quel reato? Guerra civile! Davvero siamo al colmo!

Da questo punto 9), come da tanti altri dell'articolo 8, credo che emerga il segnale peggiore contenuto in questa legge: l'indicazione che si sono voluti un'amnistia casuale, un indulto casuale, che però recano il marchio di una violenza di Stato, una violenza che equivale a un ricatto sulla società civile, impedendo una vera pacificazione.

Mi auguro che qualcuno stia ascoltando queste parole e mediti, se non sul diritto e sulle leggi, almeno sulla grammatica e sulla semantica della nostra lingua; mediti su ciò che significa guerra civile, e ci dica se non vuole, con il suo voto, cancellare questa ingiusta, iniqua e assolutamente inaccettabile definizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Vorrei rivolgermi ai colleghi radicali non per influenzarli, né per consigliarli circa la tattica parlamentare da adottare, argomento sul quale sono molto più esperti di me, ma per dir loro che a me sembra che gli emendamenti da loro presentati, e a favore dei quali noi di democrazia proletaria stiamo regolarmente votando, uno dopo l'altro, si spiegano molto bene da soli, perché i titoli a cui si riferiscono sono esplicitati nel disegno di legge. Anche il significato politico di questa loro posizione è ormai chiaro.

Rivolgo dunque un invito formale ai colleghi radicali, osservando che andare avanti in questa illustrazione degli emendamenti non facilita il nostro lavoro, né,

soprattutto, il raggiungimento della votazione finale di questa legge, che è pur sempre una legge di amnistia e di indulto. Mi pare dunque che rischiamo solo di danneggiare i beneficiari del provvedimento.

Vorrei quindi invitare formalmente i colleghi radicali a desistere da questa pratica di spiegazione, anche perché, ripeto, è tutto chiaro nel disegno di legge.

Ciò non significa, naturalmente, negare che anche noi di democrazia proletaria siamo rimasti profondamente amareggiati dal voto che è stato espresso sull'emendamento soppressivo. Anche noi riteniamo che si sia nuovamente formata, come purtroppo spesso accade in questa Camera, una maggioranza diversa da quella governativa, con le conseguenze anche di confusione istituzionale che questo comporta. Di questo, però, possiamo discutere sia in sede di dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge sia in altre occasioni. Oggi credo che occorra fare presto. Vista la sorte degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, che proponevano la soppressione di tutto l'articolo 8, credo che non convenga più seguire questa tattica, che a questo punto penalizza neanche più i parlamentari, ma, ripeto, i destinatari della legge-delega di amnistia.

Spero che i colleghi radicali raccolgano questa sollecitazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ha raccolto subito l'appello!

FRANCESCO CORLEONE. Signora Presidente, io comprendo l'appello del collega Russo, che ha collaborato al nostro tenta-

tivo di cambiare una cosa sbagliata; e devo dire che questo appello ci mette in difficoltà, perché dobbiamo capire che cosa convenga fare, non per noi, per il gruppo radicale, ma per dare un segnale rispetto alla protervia, rispetto all'arroganza di chi impedisce in realtà a molti deputati di esprimersi con libertà; e come convenga qui, ora, in questo Parlamento, rispondere al richiamo della foresta, quello della grande maggioranza di unità nazionale, che si può reggere soltanto sulle leggi dell'emergenza. Questa, infatti, è la base di accordo sostanziale su cui democristiani e comunisti si ritrovano sempre, ogni volta! (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*). Sulle leggi di libertà non si ritrovano assieme, sui diritti civili non si ritrovano assieme; ma si ritrovano sul richiamo della foresta delle leggi dell'emergenza liberticide; sulle leggi che tolgono libertà e speranza ai cittadini, lì si rinsalda questo patto nefasto, che in questi anni ha pesato sulle aspirazioni del nostro paese (*Proteste al centro*).

Diciamo allora che questo indulto con cinquanta esclusioni è responsabilità del gruppo comunista, del partito comunista; è responsabilità del gruppo comunista averlo approvato così, facendo balenare speranze di future leggi, quando in realtà si sa che la legge della dissociazione, ad esempio, non risponderà a quanto ha sostenuto in quest'aula il collega Russo, a quanto abbiamo sostenuto noi.

Questa è la verità della storia, caro Pochetti. Ma certo, voi continuate a stare a guardia del bidone dell'illibertà. A noi spetta altro (*Proteste all'estrema sinistra*).

Certamente ci sono vedove inconsolabili, dal ministro Rognoni al capogruppo, voglio dire al vice capogruppo Gitti (non è un augurio, a dir la verità, il mio *lapsus*), vedove inconsolabili dell'unità nazionale. Ebbene, abbiamo preso atto che anche sull'allungamento dei termini di carcerazione preventiva esiste di nuovo l'accordo tra democrazia cristiana e partito comunista.

Questi sono i punti su cui ci confrontiamo oggi in quest'aula. Diciamo allora

semplicemente che accogliamo l'invito del collega Russo, perché certamente è chiaro qui, fuori di qui, tra i cittadini, nelle carceri, chi è che vuole qualche filo di speranza, e chi invece vuole solo cordoni per soffocare il respiro e impedire pulsioni nuove di libertà, e non di pacificazione, ma di correttezza costituzionale nel nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.15, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.16, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.17, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 8.18, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 8.19.

ALDO RIZZO. È precluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, onorevole Rizzo, non è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.19, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.20, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.21, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.22, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.23, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.24, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.25, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.26, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.27, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.28, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.29, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.30, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Corleone 8.31 e Maceratini 8.32, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per impostazione culturale e per coerenza morale noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale, come ogni modesto praticante di diritto, siamo ostili alle leggi fotografia: quelle leggi che rispecchiano situazioni soggettive, che devono essere trasfuse con una serie di *escamotages* tecnici e di finzioni giuridiche, al fine di fare conseguire ad un dato soggetto, a una data comunità salvacondotti ed impunità, certamente non trovano il nostro consenso.

Siamo, qui, però, per tranquillizzare i colleghi in presenza di un'ipotesi di reato, la cosiddetta ricostituzione del partito fascista, che oggi ha pandette vuote: non dobbiamo salvare nessuno. Siamo, quindi, nelle condizioni di tentare, con gli onorevoli colleghi che ci ascoltano, un discorso nuovo che per noi si ripropone, per chi ha nuova fertilità di interesse è discorso che consente finalmente di ripercorrere la storia mai scritta della pacificazione nazionale.

Vi sono stati annunci in ogni senso, vi sono state conferenze e tavole rotonde, vi sono stati dibattiti. Autorevoli personaggi, i più illustri possibile, dal sommo pontefice a coloro ai quali oggi vogliono che non vi sia divisione tra bianchi e neri, tra vittime e colpevoli, alla filosofia di Bachellet, che davanti alla salma fa dire ai figli che vi è un momento in cui bisogna dimenticare le cose che dividono per ricordarsi di quelle che uniscono, pongono noi del Movimento sociale italiano nella condizione di poter dire alto e forte che insistere su questo tema significa criminalizzare la storia. Vinti e vincitori appartengono alla cultura del variabile perché si può essere vinti oggi per essere vincitori domani, e viceversa. Ma alla storia della vita della nazione appartiene questa ulte-

riore divisione che non onora certamente il paese.

Si badi, onorevoli colleghi, che il condono non ha risparmiato l'articolo 305 che prevede cospirazione politica mediante associazione. Intendo dire che non sono state escluse dal condono le fattispecie contenute in un articolo di gravità inaudita, che prevede sanzioni da cinque a dodici anni. Ci troviamo, invece, in presenza non tanto di riesumazione di fantasmi, che certamente non possono essere in quest'aula così definiti per esaltare determinate paure e per minimizzare altre fedi, bensì di un momento altissimo che è quello della congiunzione morale di un popolo che vuole trovare sulle cose da unire un discorso nuovo da precorrere.

Voi siete liberi di poter ancora insistere sulla pratica dell'odio, ma sono termini, questi, che non hanno più nessuna spiegazione da offrire ai vostri figli, perché, quando si tratta della pratica dell'odio, c'è un momento in cui ci si deve chiedere: fino a quando? Questo momento è arrivato. Non vi stiamo chiedendo amnistie; noi diciamo: condono. Non vogliamo assolutamente che vi sia un soggetto o più soggetti, identificabili o nascosti nelle pandette delle procure, da salvare. Questo è un momento che esula certamente dalla modestia di un emendamento. È un momento che si innalza da quest'aula e che diventa serietà del dibattito, dell'incontro delle coscienze pacificate.

Ognuno si tenga le proprie fedi, ognuno discuta e critichi, ognuno condanni ed assolva, ma questo è un momento in cui non stiamo chiedendo verdetti ma un incontro sul terreno fertile delle cose ancora da fare in nome di una pacificazione che si può conquistare soltanto indicando oggi il primo rigo di questa storia dei nuovi rapporti umani e sociali (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Per ragioni esattamente opposte a quelle illustrate

dal collega che mi ha preceduto, chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento Corleone 8.31.

Il collega ha parlato di formazione culturale; la sua non è certamente uguale alla mia ma analogamente io, in ragione della mia personale formazione che è essenzialmente liberale, giungo alla stessa conclusione perché una coscienza liberale non può accettare che vengano mantenute queste discriminazioni soltanto per espressione di volontà politica o per associazione o per manifestazione di opinione.

Il problema della ricostruzione del partito fascista, quello della pacificazione, non si pongono, onorevoli colleghi, nei termini in cui sono stati esposti poc'anzi, anche se sono da considerare legittimi, vista la parte da cui venivano esposti. Si pongono, invece, per il fatto che esiste ancora in questo paese un monumento di bronzo: il codice Rocco, con il quale la tragica grandezza storica del fascismo ha realizzato una costruzione più forte, più potente e dura della sua stessa vita, tanto che esso condiziona la nostra storia in maniera così profonda che alcune parti politiche si richiamano, se non al nome del suo estensore, alla sostanza di quel codice per far sì che questo Stato sia ancora, nella sua struttura, etico e con una classe politica egemone che detta legge e che discrimina i cittadini. Il fascismo, come ho già detto, nella sua grandezza tragica è lì, in quel codice che resta tra noi e che non riusciamo ad eliminare dalle fondamenta dello Stato.

Che cosa può essere allora il reato di ricostruzione del partito fascista, onorevoli colleghi? In che cosa può consistere il reato di tre o dieci persone che indossano la camicia nera, questo arcaico residuo, che oggi è persino diventato di moda?

Chiedo pertanto con insistenza, ai liberali innanzi tutto, cioè a coloro che sono di formazione e di spirito liberale, di dare qui questo segnale davvero innocuo nella sua essenza, ma di grande ed autentica pacificazione. Lo chiedo anche ai compagni comunisti, che devono considerare ormai finita la loro epoca antifascista e

che devono tener conto che essi stessi sono eredi storici di una formazione culturale che ha marcato questo paese nel suo profondo.

Avete cominciato a liberarvi da tante cose inutili: votate allora a favore di questo emendamento da liberali, da comunisti, da democratici che volete la pacificazione degli animi, e naturalmente da nostalgici del fascismo, che sono nostalgici di qualcosa che non appartiene più a loro, ma a cose più grandi di loro (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che su questi emendamenti è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Corleone 8.31 e Maceratini 8.32, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	89
Voti contrari	305

(La Camera respinge).

FRANCO FRANCHI. Vergogna!

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 8.33. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Onorevoli colleghi, quest'aula è indubbiamente sorda... (*Commenti — Proteste all'estrema sinistra*).

CLAUDIO PETRUCCIOLI. È una gaffe!

FILIPPO BERSELLI. ...è indubbiamente sorda alla realtà del paese, perché continuare a distanza di tanti anni ad essere nostalgici dell'antifascismo di maniera è indubbiamente molto grave.

Non credo di dover aggiungere altro a quanto ha detto il collega Trantino; voglio solo soffermarmi ad esaminare un emendamento subordinato a quello che la Camera ha testé respinto: quello relativo ai partecipanti ad una pretesa associazione finalizzata alla ricostruzione del partito fascista.

Con la delega contenuta nell'articolo 8, colleghi, concedete l'indulto, ad esempio, ai partecipanti ad associazioni sovversive, ai partecipanti ad associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai partecipanti ad associazioni con finalità di spaccio di droga, ai partecipanti ad associazioni segrete: non ritenete di concedere l'indulto ai partecipanti ad una associazione che fino ad ora non ha avuto nessuna condanna da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

Fino al 1970, onorevoli colleghi, i provvedimenti di amnistia si riferivano ai reati puniti con pena edittale fino a cinque anni, e quindi comprendevano anche quelli previsti dalla legge Scelba, e lo stesso era previsto dai provvedimenti di indulto parziale; da allora, e con un ritardo di quasi venti anni dalla legge Scelba, avete riscoperto un antifascismo, lo ripeto, di maniera, che prevede addirittura l'esclusione dall'indulto per i semplici partecipanti ad una associazione che fino ad oggi non è stata condannata da nessun tribunale di questa Repubblica (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, questa sarà la nostra dichiarazione di voto. Ai colleghi che manifestano insofferenza vorrei dire che abbiamo scelto di non accompagnare con dichiarazioni di

voto tutta la lunga serie di emendamenti che il Presidente ha scandito, e che rappresentano altrettante richieste all'Assemblea di dare un segnale non solo di attenzione, ma di speranza ad una umanità che vive in condizioni drammatiche, che è quella carceraria, e nei confronti della quale la nostra Repubblica ha molto da chiedere sul piano morale e civile, ma anche forse qualcosa da fare, viste le condizioni in cui abbiamo tenuto nell'ultimo quarantennio le carceri italiane.

Con quest'ultima dichiarazione di voto voglio rivolgermi al Governo e in particolare al ministro della giustizia perché ci avevano assicurato che quest'autunno e questo inverno sarebbero stati la primavera di una giustizia più giusta, che sarebbero stati la stagione nella quale la sollecitazione che veniva dalle centinaia di migliaia di cittadini che avevano sottoscritto i referendum promossi da socialisti, liberali e radicali per una giustizia più giusta, meno arbitraria, più efficace, più efficiente, più a misura d'uomo e di cittadino, avrebbe trovato una risposta nell'azione del Parlamento.

Quello che abbiamo visto, sia nella conferenza di Bologna sia in queste aule del Parlamento, colleghi, dove i primi provvedimenti che ci avete portato sono questa amnistia e il rinnovo e l'ampliamento dei termini di custodia cautelare (che ci avete già propinato una prima volta, e la cui seconda fase adesso con questo schieramento, tutt'altro che inedito, di unità nazionale, riproponete in Commissione giustizia e riproporrete in aula), che cosa ha a che vedere con la nuova stagione per una giustizia più giusta che ci avete promesso?

In questa sede vi diciamo, colleghi, che abbiamo già appuntamenti fissati, a cominciare da quello della riforma del corpo degli agenti di custodia, che aspettano, lavorando in condizioni drammatiche, il riconoscimento del ruolo sociale, civico, istituzionale, che rivestono nel nostro paese: troppo spesso primi detenuti nelle nostre carceri, in mezzo agli altri 50 mila detenuti del nostro paese.

Vi aspettiamo in Assemblea, dopo che

questa scellerata maggioranza in Commissione ne avrà predisposto il testo, per la seconda fetta delle norme per la carcerazione preventiva: non vi aspetteremo solo noi, non solo i firmatari dei referendum, ma anche quella grande maggioranza degli italiani che si aspettano una giustizia più giusta, e alla quale nominalmente avete dichiarato di voler corrispondere nuove iniziative politiche e legislative.

Vi aspettiamo, e vi avremmo aspettato già ieri, se non fosse decaduto il decreto-legge sul risanamento delle gestioni dei porti, per sapere se per finanziare le misure per il risanamento delle gestioni dei porti toglierete, come volete togliere, 150 miliardi alla legge che prevede nuovi stanziamenti per il finanziamento del nuovo codice di procedura penale, ovvero per ristrutturare le aule, per modernizzare la procedura e le condizioni strutturali stesse in cui si svolgono i processi nel nostro paese.

Aspettiamo alla prova il Governo per sapere se quel benedetto disegno di legge lo depositerà finalmente, giacché da mesi è annunciato (vero, collega Martinazzoli?); e per sapere se depositerà quello relativo al gratuito patrocinio per i non abbienti, e se andranno avanti le iniziative per il risarcimento e la riparazione per l'ingiusta detenzione.

Questa è la stagione della giustizia che i cittadini vogliono, e per la quale noi ci battiamo! Vedremo, signori rappresentanti del Governo, se, con la corresponsabilità della RAI-TV, continuerete a censurare ed ignorare il movimento degli avvocati, che è nato e si è affermato alla conferenza della giustizia, come avete censurato ed ignorato il movimento di liberazione fiscale! Qui in Italia va trasmesso in televisione solo ciò che non divide il paese e lascia le cose come stanno!

Ecco gli appuntamenti che vi diamo. Abbiamo lasciato che venisse snocciolata... non solo per disponibilità verso i colleghi che avevano il diritto di andarsene a casa... (*Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

FRANCESCO RUTELLI... ma perché abbiamo accolto un invito che ci è stato rivolto, motivato come il collega Corleone ha voluto spiegare. Per questo ci rivolgiamo, concludendo, a tutti i colleghi dando appuntamento e ricordando che i referendum sono stati convocati e se le risposte che voi darete alla domanda di giustizia che proviene da milioni di cittadini, sono di questo tipo, referendum ha da essere! Anche in quella circostanza, sarà il paese a dare la risposta che la classe politica...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, non mi costringa a toglierle la parola!

FRANCESCO RUTELLI... si merita! (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 8.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	79
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo

Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio

Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Burno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mazzonè Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano

Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo

Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 8.34, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 8.35, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo 8. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria, naturalmente, richiamo l'attenzione dei colleghi su tre punti.

Chi è stato condannato, cioè chi potrebbe beneficiare dell'indulto, ha già ricevuto sia la disapprovazione sociale sia la sentenza di condanna; non v'è quindi il problema di rendere più pesante la condanna, escludendo costui dall'indulto:

questo è uno spirito solo di vendetta, onorevoli colleghi, e non di giustizia!

Quanto all'allarme sociale, in questo articolo 8, accanto ad alcuni reati gravissimi, evidentemente, ma che nessuno ha mai commesso, fino a prova contraria, è elencata un'altra serie di reati, di natura associativa. Colgo l'occasione per dire che abbiamo anche votato gli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, anche se si sono rimangiati il loro emendamento soppressivo dell'articolo 8! Riteniamo infatti che l'allarme sociale, in Italia, lo sta dando semplicemente il potere politico, perché oggi la lotta armata nel nostro paese non c'è più; il nostro paese ha bisogno non di pacificazione, ma sicuramente di superare le ferite interne al sistema penale e soprattutto nella legislazione penale.

Le esclusioni oggettive sono assolutamente arbitrarie; il legislatore non ha neanche la cultura che ha caratterizzato i gesuiti i quali, nell'operare le distinzioni, erano andati alla scuola ed al confronto, se non altro, di grandi filosofi, come Pascal.

Qui dentro, invece, si assume da parte nostra la difesa della società e con una cinquantina di preclusioni escludiamo altrettanti detenuti dal poter godere dell'indulto!

Onorevole Macis, i dissociati saranno in Italia alcune centinaia; alla lotta armata sono migliaia le persone che hanno partecipato! I dissociati hanno alcuni comportamenti che li faranno rientrare, quando la legge sarà approvata, in quella previsione: abbiamo semplicemente chiesto di non escludere chi ha commesso reati associativi, che dovrebbero essere cancellati da un codice degno di un paese civile! *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche precedentemente approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, iden-

tico a quello approvato dal Senato. Ne do lettura:

(Indulto per le pene accessorie).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessori temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Computo della pena ai fini della liberazione condizionale).

1. Le pene condonate col decreto delegato di cui alla presente legge si considerano come scontate ai fini del computo della pena per ottenere il beneficio della liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

9. 01.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sull'unico articolo aggiuntivo presentato, domando il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo stesso.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Russo Franco 9.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 10 del disegno di legge, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(Indulto condizionato).

«1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di essersi disintossicato prima dell'inizio dell'esecuzione della pena;

d) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: contro il patrimonio aggiungere le seguenti: o che comunque offendono il patrimonio.

10. 3.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: la condanna sia intervenuta non oltre il decennio dalla data del decreto e che.

10. 1.

MACERATINI. TRANTINO. BERSELLI.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 4.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o di avere in corso un programma di disintossicazione.

10. 5.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) di essere portatore di handicap che comporti nel soggetto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento.

10. 2.

NICOTRA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In tal caso il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

10. 6.

RIZZO, MANNUZZU, ONORATO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, domando il parere della Commissione sugli stessi.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Rizzo 10.3 e 10.4; è contraria invece sugli emendamenti Maceratini 10.1 e Rizzo 10.5; credo di poter anticipare che l'emendamento Nicotra 10.2 è stato ritirato.

Il parere sarebbe favorevole sull'emendamento Rizzo 10.6, se il testo venisse modificato nei seguenti termini:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, accetta la modifica proposta dal relatore?

ALDO RIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento Rizzo 10.3 altrimenti il parere è contrario; come prima ho detto, abbiamo sempre cercato di utilizzare una terminologia che trovi riferimento nella norma positiva: il fatto di usare l'espressione «offendere il patrimonio» invece di «reati contro il patrimonio», potrebbe consigliare in questo senso.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Maceratini 10.1 e si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Rizzo 10.4: avendo espresso la propria contrarietà in Commissione, il Governo intende rimettersi all'Assemblea per le modifiche ad un articolo sul quale ha espresso il proprio dissenso in Commissione.

Altrettanto si dica per l'emendamento Rizzo 10.5.

Invito l'onorevole Nicotra a ritirare il suo emendamento 10.2.

Il Governo si rimette all'Assemblea anche per l'emendamento Rizzo 10.6, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sull'emendamento Rizzo 10.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, avrei chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati a questo articolo, per osservare che si è cercato di introdurre un nuovo modo di soccorrere chi ha commesso un reato contro il patrimonio, in stato però di tossicodipendenza; il che evidentemente significa che, attanagliato dal bisogno di procurarsi i mezzi per ottenere la droga,

ha commesso un reato contro il patrimonio per soddisfare, appunto, questo bisogno.

Questa è una novità, perché tale previsione non era presente nel testo del Senato, e va apprezzata anche per le condizioni che pone, cioè la prova della tossicodipendenza al momento della commissione del fatto, la prova di essersi sottoposti ad una cura disintossicante. Tuttavia, al di là della tematica generale che viene posta (se il tossicodipendente sia un malato o sia *compos sui*, se sia persona che si renda conto o no), a me pare che esista una contraddizione, individuabile nel fatto che si dice «a condizione che il condannato provi». Mettiamo, cioè, esclusivamente sulle spalle del detenuto o del possibile beneficiario dell'indulto l'onere del raccoglimento delle prove.

Se pensiamo nel concreto che cosa possa accadere (un ragazzo solo, un ragazzo che è in carcere nel momento in cui può accedere al beneficio e quindi ha difficoltà a procurarsi le prove), ci si rende conto come si possano determinare una serie di situazioni di solitudine e di abbandono di questi giovani (perché quasi tutti sono giovani), che, sostanzialmente, riducendo tutto ad un fatto privatistico, credo che limitino e rendano difficile l'ottenimento del beneficio stesso.

Basterebbe che fosse scritto: «a condizione che risulti». Voglio dire che sarebbe meglio previsto un rapporto dei carabinieri, da cui si evinca la conoscenza dello stato di tossicodipendenza, soprattutto per fatti avvenuti prima, in modo che non vi sia bisogno di andare a raccogliere privatamente le prove, visto che qui noi vogliamo favorire un soggetto, volendo raccogliere un bene ed un valore generale.

Per queste ragioni prego il relatore ed il Governo di valutare l'opportunità di introdurre la modifica che ho esposto, che, secondo me, è conforme allo spirito, ai valori ed allo scopo che con la norma si vogliono tutelare.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intendo rettificare il parere espresso precedentemente sull'emendamento Rizzo 10.3, per il quale mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 10.3, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo alla votazione sull'emendamento Maceratini 10.1.

GIULIO MACERATINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento Rizzo 10.4, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 10.5.

ALDO RIZZO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, insiste per la votazione del suo emendamento 10.2, che il Governo l'ha invitata a ritirare?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo ritiro signor Presidente, anche in considerazione del fatto che il suo contenuto è già stato accolto dall'unanimità dell'Assemblea e può quindi considerarsi assorbito.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento Rizzo 10.6, con la modifica proposta dal relatore ed accolta dall'onorevole Rizzo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche risultanti dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo ai due successivi articoli 11 e 12 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(Revoca dell'indulto).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna e pena detentiva non inferiore ad un anno».

(È approvato).

ART. 12.

(Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive).

«1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.

2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1».

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 13 del disegno di legge è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1. 20 della Commissione.

Passiamo ai due successivi articoli 14 e 15 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

(Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto).

«1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986».

(È approvato).

ART. 15.

(Entrata in vigore).

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della legge n. 516 del 1982, avvenuta il 1° gennaio 1983, ha originato un numero estremamente elevato di procedimenti penali nei confronti di contribuenti imputati di delitti e contravvenzioni in riferimento a condotte prima non previste dalla legislazione penale finanziaria;

tenuto conto che assai spesso tali condotte appaiono spiegabili più come errori, dimenticanze e disinformazioni degli stessi contribuenti che non con la volontà di frodare il fisco, soprattutto in relazione

alle morosità introdotte dalla predetta legge n. 516 del 1982;

che solo in tal modo si spiega l'elevatissimo numero di procedimenti penali pendenti presso l'autorità giudiziaria, procedimenti calcolati in tutta l'Italia in numero di oltre centocinquantamila;

tenuto conto della scarsa rilevanza che, nella più gran parte dei casi, caratterizza gli episodi criminosi per i quali si procede;

impegna il Governo

a predisporre immediatamente ed a presentare con urgenza alle Camere un atto di iniziativa per un provvedimento di amnistia limitato ai reati finanziari di minore gravità e cioè a quelli punibili con pena detentiva non superiore a tre anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena predetta, non superiore nel massimo a trenta milioni di lire, e che subordini l'applicazione dell'amnistia stessa al pagamento, da parte del contribuente denunciato, dei diritti e dei tributi evasi oltre alla penale del 50 per cento.

(9/4061/1)

«DAL MASO, RIGHI, SARETTA, ZOSO, ZUECH»;

«La Camera,

considerato che nel disegno di legge n. 1859 all'articolo 3 era tra l'altro prevista la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia condizionata al risarcimento del danno per il delitto di omicidio colposo;

atteso che nel dibattito seguito sia presso il Senato che presso la Camera dei deputati, pur escludendosi l'amnistia condizionata, è comunque emersa l'esigenza di una riforma intesa, nelle fattispecie di cui sopra, ad una migliore tutela delle parti lese;

impegna il Governo

a predisporre con urgenza una nuova normativa di miglior tutela delle parti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

lese dai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, con riferimento al risarcimento del danno.

(9/4061/2)

«RIZ, FELISETTI, BERSELLI, PIRO, PONTELLO, REGGIANI, FRACCHIA, DE LUCA, DUTTO, RIZZO, GARGANI, NICOTRA, ALAGNA».

Avverto che l'ordine del giorno Dal Maso ed altri deve ritenersi inammissibile, perché in contrasto con il provvedimento che la Camera si accinge a votare.

Come è noto, l'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento, può solo impartire istruzioni al Governo per l'applicazione e l'interpretazione di una legge o, al più, per l'adozione di altre iniziative ritenute connesse, ma non in contrasto con la logica che ispira il disegno di legge. Mi spiace, quindi, di non poter ritenere ammissibile l'ordine del giorno in questione.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Riz n. 9/4061/2?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, dopo la dichiarazione del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ROLAND RIZ. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4061/2, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, voglio fare una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo liberale, che non è intervenuto nel corso di tutta questa

lunga discussione sugli articoli e sugli emendamenti e non ha presentato emendamenti, pur essendo contrario al provvedimento. Ci pare, tuttavia, di non poterci sottrarre al dovere di motivare il nostro voto contrario.

In quarant'anni di Repubblica i provvedimenti di clemenza sono stati, se non vado errato, diciannove, con una cadenza media di uno ogni due anni. Di tali provvedimenti, il primo fu varato nel lontano 1946, dopo soltanto venti giorni dalla scelta degli italiani tra repubblica e monarchia. Fu, a nostro avviso, l'unico vero provvedimento dettato da effettive esigenze di pacificazione nazionale e, quindi, l'unico provvedimento ad avere, secondo il nostro giudizio, effettiva giustificazione. L'ultimo è stato quello del dicembre 1981 e, come quasi tutti gli altri precedenti, è stato dettato da motivi che nulla o poco hanno a che vedere con questioni di pacificazione nazionale o di componimento di lacerazioni del tessuto sociale del paese.

I liberali sono stati favorevoli solo al primo provvedimento di clemenza e contrari a tutti gli altri. Ciò, non perché siamo contrari in via di principio all'amnistia ed all'indulto previsti dalla Costituzione, ma perché siamo fermi nel ritenere che a tali atti di clemenza si possa e si debba fare ricorso solo quando gli obiettivi da raggiungere sono quelli già accennati della pacificazione e della composizione di lacerazioni sociali.

Ora, i motivi che sono alla base del provvedimento in esame a noi sembrano motivi certamente pericolosi e probabilmente inutili. Infatti, non è ammissibile, a nostro avviso, che si dia ad un provvedimento di clemenza una motivazione quale quella data al provvedimento in corso di approvazione, che si fonda esclusivamente sulla impossibilità o sulla difficoltà dello Stato di dare risposte positive alle domande di giustizia. Non è ammissibile che un provvedimento di clemenza sia motivato esclusivamente dal gran numero di detenuti nelle carceri italiane o dal gran numero di processi in attesa di essere espletati, che non possono essere celebrati.

Dicevamo però che inoltre, a nostro avviso, il provvedimento ci pare inutile perché l'esperienza di tutte le amnistie che sono state varate in questi anni, tranne la prima, ci ha dimostrato che, dopo qualche anno, dopo poco tempo, anzi, a volte dopo pochi mesi, le carceri sono di nuovo piene, i tribunali sono di nuovo sovraffollati ed i giudici carichi di processi. Ma voglio dire anche pericoloso perché questi provvedimenti di clemenza che non sono motivati da fatti particolari o eccezionali, bensì esclusivamente dalle necessità di una giustizia più rapida, hanno finito per far diminuire la tensione dei cittadini rispetto al timore ed al rispetto del codice penale minore. Nel nostro paese è ormai diffusa la convinzione che il codice penale minore non sia quasi mai applicato. Negli altri paesi la fiducia sta alla base di ogni rapporto di credito; un cittadino che non possiede una carta di credito o un libretto di assegni è guardato con sospetto. Nel nostro paese il reato di emissione di assegni a vuoto o le piccole truffe, reati che infrangono la fiducia che dovrebbe esistere nell'ambito dei rapporti sociali ed economici, non sono ormai più perseguiti a causa di questi provvedimenti che costantemente reiteriamo. Le amnistie sono pericolose in quanto da un lato scoraggiano i cittadini rispettosi della legge, i quali più volte hanno preso atto dell'esistenza di provvedimenti che premiano il truffatore, dall'altro abbassano il livello di tensione nei confronti delle leggi dello Stato.

L'amnistia è oltretutto ingiusta in quanto, come tutte le leggi-catenaccio, le leggi di sbarramento di una determinata data, crea profonde ingiustizie tra cittadini. Infatti, a secondo del giorno in cui si è commesso il reato, si ha la possibilità o meno di usufruire del provvedimento di clemenza. Saremmo stati quindi più favorevoli ad un provvedimento generalizzato di indulto rispetto all'amnistia così come si è configurata.

Intendiamo sottolineare con forza, perché questo ci sembra un punto importante, che ci sorprende il fatto che sia esplosa la necessità e l'urgenza di un

provvedimento di questo tipo, che non era incluso nel programma di Governo e che non avrebbe potuto probabilmente esserlo in quanto a quell'epoca, quando i partiti che compongono la maggioranza si riuniranno per affrontare i temi scottanti della giustizia, la questione riguardante l'amnistia non era neppure contemplata all'ordine del giorno.

Ecco perché noi liberali con piena serenità abbiamo assunto un atteggiamento contrario, non ostruzionistico, nei confronti del provvedimento al nostro esame, che concerne una questione non attinente ai patti di Governo. Vorrei aggiungere inoltre che in qualche modo siamo anche perplessi e preoccupati perché su questi temi, che non sono certamente temi di civiltà o temi sui quali lo Stato manifesta i suoi momenti migliori nella stesura delle leggi, si formano maggioranze strane, convergenze a dir poco preoccupanti.

Pensiamo invece che dopo la conferenza nazionale della giustizia di Bologna, alla quale noi abbiamo partecipato e che ha rappresentato un momento importante, al di là delle critiche, si sia denunciata la paradossale ed insostenibile situazione in cui versa la giustizia italiana. In quella conferenza tutti gli operatori della giustizia da un lato ed il legislatore ed il Governo dall'altro si sono ritrovati attorno a questo malato grave, che è la giustizia, attorno a questo servizio del quale sempre più lo Stato ed i cittadini hanno bisogno.

Credo che sarebbe più utile ed importante affrontare con urgenza le questioni emerse nella conferenza di Bologna e soprattutto che sarebbe giusto (nei prossimi giorni ci faremo promotori di un'iniziativa di questo genere) accogliere la nostra proposta, avanzata durante il convegno bolognese, e che io questa sera ho l'onore a nome del gruppo liberale di reiterare, di una sessione straordinaria del Parlamento, da tenere entro il mese di febbraio, al fine di approvare provvedimenti urgenti per la giustizia, perché altrimenti il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini non potrà che avere un'ulteriore caduta

di fronte all'impossibilità di dare risposte concrete.

Signor Presidente, queste sono le ragioni per le quali riteniamo di dover votare contro questo provvedimento. Lo Stato deve celebrare i processi, non deve rinunciare a tale funzione con provvedimenti di amnistia (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in occasione del provvedimento che ci accingiamo a votare ha immiserito il tema giustizia. Si è parlato di deflazione da intasamento, di opera di salasso, di tentativo di legittimazione dell'illecito a seguito di cicliche ricorrenze. Sono intervenuti con sapienza e giustezza di toni i colleghi Pazzaglia, Maceratini, Agostinaccio e Tassi, ed a nome del mio gruppo li ringrazio per i contributi che hanno dato, così come ringrazio i colleghi componenti della Commissione giustizia i quali, lavorando seriamente su questo tema, hanno apportato sicuramente taluni miglioramenti alla legge.

Una volta amnistia ed indulto si concedevano per la nascita dei principi, ora invece avvengono puntualmente per la morte dei principi. Il danno all'immagine della giustizia è ancora devastante, l'immagine cioè viene ancora sfigurata. Dalla pretesa punitiva dello Stato alla questua compromissoria della politica, al punto che tale povera cosa si scambia con la politica giudiziaria di un Ministero che colloca questo voto come posta positiva di bilancio, e così non è, onorevole Rognoni. Ma questa politica giudiziaria manca di coerenza legittimatrice. Meno di tre mesi fa abbiamo licenziato una provvida riforma penitenziaria con benefici oggettivizzati; ora si torna al travisamento, alla politica scozzese, alle docce contrastanti, ancora una volta Tartufo legifera!

Sull'amnistia un fronte compatto si è fregiato del merito di dire no ai costrut-

tori spontanei. Il risultato negativo ha smascherato i comunisti che non possono più accendere, come faceva il contadino delle mie parti, due candele davanti al quadro dell'arcangelo che uccide il drago, giustificandosi dicendo: non sia mai, può vincere l'uno o l'altro, ed io mi trovo sempre a posto. Ai comunisti quindi non resta più spazio di manovra per capitanare false proteste e strumentali marce. Noi invitiamo al pudore i costruttori del doppio binario in frode ai bisogni di tanti indifesi ingiuriati prima dall'incuria dei loro amministratori, spesso rossi, e poi dalla faccia feroce del regime dei ricchi e dei palazzinari.

Il no politicamente ottuso si è esteso ai reati di opinione, alla cosiddetta ricostituzione del partito fascista, mai o quasi mai pandettati. Non bisognava salvare qualcuno, non chiedevamo leggi specifiche, ma onore ai principi del dissenso per storicizzare la pacificazione nazionale. Il no umanamente impietoso ai tossicodipendenti in tema di amnistia, anche a quelli già recuperati alla società e colpevolizzati per errori passati di modesta portata criminosa, è stata un'ingiuria ulteriore all'infelicità della condizione dei più deboli, dei più indifesi, dei minorati di anti-corpi.

Il provvedimento al nostro esame si dibatte dopo le inutili giornate di Bologna: così dopo avere ciarlato sui massimi sistemi si fanno ancora nozze con i fichi secchi, onorevole ministro, altro che matrimonio tra clemenza e pretesa punitiva dello Stato! E a chi pontifica sulle riforme istituzionali noi opponiamo una verifica: l'imbarbarimento della emergenza, l'attacco alla libertà della toga, ad opera degli amici degli imputati eccellenti del terzo livello sempre salvo, impunito, osannato, protetto. La panacea del nuovo codice di rito è fulminata, onorevoli rappresentanti del Governo, da un referendum che si è svolto tra i magistrati. I magistrati italiani hanno detto in maggioranza che il nuovo codice che ci accingiamo a varare è già ferrovicchio, è archibugio non accoglibile perché non è al passo con i tempi; e noi stiamo racco-

gliando la roba smessa degli altri e lo presentiamo come ricetta miracolosa, e sono gli stessi operatori di prima battuta, proprio i magistrati, che respingono al mittente quello che doveva essere un prodotto reclamizzato con enfasi, come la salvezza di tutto.

Ebbene, ho la felice congiuntura in questo momento di vedere fisicamente vicino i due ministri della giustizia, ultimi in ordine di tempo, Martinazzoli e Rognoni. Martinazzoli il 4 dicembre dell'anno scorso (or è un anno, e a volte gli anniversari sono importanti), in questa stessa aula, pressappoco a quest'ora, rispondendo ad una interrogazione diceva a me che gli ponevo la domanda che il processo penale deve restare un processo di libertà. Il nuovo ministro della giustizia sicuramente ancora, con la formazione del suo precedente Ministero, rimane un ministro di polizia applicato alla giustizia. Voi potete fare così le campagne elettorali, onorevole ministro, ma non è facendo il braccio di ferro con la toga, non è chiudendo le porte del dialogo agli avvocati che voi risolvete i processi penali.

Quando gli avvocati dovessero astenersi dalle udienze per questa mancanza di risposta civile alla legittimazione del loro diritto di difesa, che è diventato oggi una vuota prassi, a quel punto voi ne trarreste le conseguenze, raccogliereste cocci, perché noi vi stiamo invitando a tornare allo Stato di diritto, così come abbiamo invitato i giudici a tornare alla prova. Eravamo soli in questi banchi quando invitavamo i giudici, soprattutto certi giudici del nord d'Italia, a tornare alla prova; grazie a Dio (perché Dio è sempre con i giusti) siamo stati riscontrati dal principio di un gigante della toga, di sua eccellenza Carnevale, il quale vuole che si torni alla prova; e senza infingimenti e senza mistificazioni è tornato a quelle sentenze esemplari dove si dice che il colpevole paghi, ma a condizione che si dimostri che è colpevole.

A questo punto abbiamo ancora la prevalenza della caccia sulla preda, per come volevamo noi, o della preda sulla caccia. Prevala la preda sulla caccia. La certezza

del risultato si impone sulla certezza del diritto, e questa certamente non è una eredità esemplare che il ministro della giustizia può, quando passerà la mano, dare a chi lo sostituisce. Non è con l'amnistia, onorevoli rappresentanti del Governo, né con l'indulto che si salva lo sfascio dell'azienda giustizia.

Noi ci opponiamo moralmente a discriminazioni protratte contro i deboli. Noi siamo contro il ricorso costante al cortisone, vogliamo cure urgenti e serie, non medicinali con erbe sbagliate. La nostra astensione è risposta umana alle attese, ma contemporaneamente (e questo la privilegia per il carattere che essa ha) condanna politica ad un provvedimento ipocrita, asfittico, negatore di giustizia sostanziale (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, io credo che questo disegno di legge di delega per la concessione dell'amnistia e dell'indulto sia una vera e propria occasione mancata. Se ne discute in Italia da molti mesi, fu annunciato quasi un anno fa e si ebbero molti contrasti all'interno del Governo; ogni provvedimento così faticosamente elaborato evidentemente non può che portarne i segni.

L'onorevole Gitti ha detto che è un'amnistia temperata. Per noi di democrazia proletaria è un'amnistia rachitica, perché non risponde alle attese di chi è detenuto, ma soprattutto non risponde alle esigenze di riforma che pure in alcuni settori della nostra legislazione sono state introdotte. Mi riferisco innanzitutto alla legge di riforma del 1984 relativa alla competenza pretorile. Noi avevamo sperato che il Governo nel proporre al relatore questo disegno di legge di delega avesse previsto l'amnistia per i reati di competenza del pretore, includendo il furto aggravato ed altri reati. Invece neppure questo è stato concesso.

Onorevole Rognoni, forse proprio a lei poteva spettare il compito di chiudere un ciclo politico e sociale all'interno del nostro paese. Noi abbiamo apprezzato quanto il Presidente Cossiga ha più volte detto, e sicuramente in due occasioni (quando si è fatto patrocinatore, in verità, di questo progetto di amnistia e quando ha detto che occorreva voltare pagina rispetto alla legislazione speciale). Il ministro Rognoni, che è stato ministro dell'interno in anni duri del nostro paese, avrebbe potuto chiudere questo ciclo politico, anche per la sua storia personale. Non l'ha voluto fare, non c'è stata la volontà di farlo, e purtroppo i voti espressi questa sera hanno dimostrato, non solo da parte del Governo ma anche da parte dei gruppi dirigenti della democrazia cristiana e del partito comunista, che quella pagina della storia del nostro paese, quella che ha segnato gli anni di piombo, non deve essere assolutamente chiusa.

Non può chiudersi così quel ciclo politico, quel ciclo storico che ha visto vittorie, asprezze, durezza da parte dello Stato in risposta alla lotta armata, sfregi al nostro sistema penale. Ecco perché questa è una grande occasione mancata. Solo con un'amnistia che avesse cancellato reati come quelli associativi, reati di opinione; un'amnistia che avesse avuto il coraggio, la forza di dire che in Italia non c'era stata insurrezione, e quindi avesse cancellato con un colpo di spugna reati su cui pure è stato costruito un grande processo a Roma con centinaia di imputati avrebbe dimostrato al paese che lo Stato considera dietro le spalle quel periodo così drammatico. E lo si lascia dietro le spalle per le lotte fatte anche all'interno del partito armato, anche perché i cosiddetti irriducibili non sono più riducibili perché non c'è più nulla con cui solidarizzare.

Ecco perché noi di democrazia proletaria, che pure abbiamo combattuto con durezza ed asprezza in ogni occasione quelle scelte politiche, riteniamo che oggi una serie di reati di natura associativa, quindi non reati di sangue, andassero amnistiati per tutti. Onorevole Macis, bisogna

sempre comprendere che l'amnistia è un provvedimento generale, che riguarda tutti coloro che hanno commesso determinati reati, che non discrimina. L'onorevole Macis saprà che l'articolo 1 del progetto di legge sulla dissociazione, richiedendo l'ammissione dei fatti compiuti, rende quel provvedimento sfigurato.

Noi quindi non avremmo contraddetto il provvedimento sulla dissociazione, e forse avremmo dato un contributo per correggere la rotta presa dal provvedimento sulla dissociazione. È anche un'occasione mancata per il futuro, non solo per il passato. In Italia noi abbiamo cercato di aprire una riflessione sulla pena detentiva, i cui risultati sono stati anche tradotti in alcune norme dell'ultima legge di riforma penitenziaria; quella stessa legge di riforma penitenziaria che, pur non dando segni di grande novità, ha ripreso il cammino mettendo in discussione il concetto di pena detentiva. Si fa strada ormai l'esigenza che la sanzione non debba essere semplicemente espressa con anni o mesi di carcere. L'amnistia avrebbe potuto aprire un nuovo ciclo, facendo uscire dalle carceri detenuti sicuramente non pericolosi e dicendo contemporaneamente agli operatori penitenziari e alla magistratura che occorre non essere vendicativi nel comminare le pene e soprattutto occorre servirsi dei nuovi strumenti messi a disposizione per avere meno persone in carcere.

Ecco perché noi di democrazia proletaria non siamo convinti di quanto ha sostenuto il rappresentante del gruppo liberale, quando ha affermato che tra pochi mesi riavremo le carceri piene. Certo, questo accadrà se la magistratura non applicherà gli strumenti che ha a disposizione, dall'affidamento in prova alla semi-libertà alla custodia domiciliare.

Noi avremmo avuto oggi la possibilità, se l'amnistia fosse stata concepita diversamente, di segnare una nuova fase nella gestione dei problemi della giustizia.

Onorevoli colleghi, abbiamo approvato la legge di riforma penitenziaria e stiamo per approvare un disegno di legge che prevede un'amnistia rachitica; ora spetta

a noi (e c'è un'impegno dell'onorevole Iotti, Presidente della Camera) di giungere rapidamente alla definizione della legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, che costituiscono una parte fondamentale del sistema penitenziario.

Abbiamo poi altri appuntamenti. Penso che non si debba rincorrere la chimera del nuovo codice di procedura penale; noi abbiamo dato il nostro contributo all'elaborazione del disegno di legge di delega e ci siamo astenuti dal voto in quella occasione, perché riteniamo che il superamento del processo inquisitorio sia una necessità indilazionabile. Eppure quella è una chimera, perché occorre intervenire ora, subito, su alcune distorsioni del processo penale, togliendo immediatamente il potere di cattura al pubblico ministero e al giudice che conduce l'istruttoria, per affidarlo ad un organo collegiale. Possiamo discutere su quale debba essere questo organo, ma una simile misura è essenziale. Occorre, altresì, studiare immediatamente nuove norme che impediscano la connessione, soprattutto il suo abuso, che ha consentito la costruzione dei maxiprocessi, salvaguardando, ovviamente, i diritti dell'imputato.

L'ultima questione che voglio sollevare, signor Presidente, riguarda la produzione della prova, che deve uscire dai segreti dell'istruttoria.

Su questi appuntamenti democrazia proletaria è pronta a discutere e ad intervenire, non certo a varare in fretta i ritocchi peggiorativi della carcerazione cautelare.

Noi ci asterremo nella votazione finale su questo disegno di legge e ce ne dispiace, ma lo facciamo per gli esiti di talune votazioni sugli emendamenti. Speriamo che nel futuro la Camera, rompendo la consociazione, faccia emergere uno spirito libertario e garantista, che purtroppo manca a molte componenti della sinistra (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, la legge delega sull'amnistia risulta confermata nella sua mediocrità politica e culturale. Il gruppo radicale ha condotto in quest'aula, in questa giornata, la sua battaglia di principio e di merito, per dire un forte no a quell'istituto dell'amnistia, a quel provvedimento che cancella il reato, perché in questo momento difficile per la giustizia, in cui essa è sentita ingiusta dai cittadini, in cui è negata a molti, noi abbiamo ritenuto che il provvedimento di amnistia rappresentasse una ulteriore rottura della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini. Abbiamo voluto sostenere invece che in questo momento occorresse ristabilire la fiducia dei cittadini nella giustizia e nell'opera del Parlamento.

È per questo che abbiamo ritenuto che occorresse dare un senso eccezionale all'amnistia (così come è previsto nella Costituzione, o meglio come oggi deve essere letta la previsione costituzionale dell'amnistia), affinché non fosse un fatto, come invece è avvenuto, nato nel dissenso fra i vari ministri del Governo, fra le varie forze politiche della maggioranza e fra tutte le forze politiche, che si sono trovate nella condizione paradossale di dire sì ad un provvedimento che non dividevano. Inoltre in questa Camera ci siamo trovati a dire sì al provvedimento così come era stato trasmesso dal Senato, senza alcun margine di modifica o di miglioramento.

Noi radicali avremmo compreso un'amnistia che avesse il senso della storia e del nostro tempo, che affrontasse con coraggio le contraddizioni, le ferite e gli strappi che nella convivenza civile e sociale si sono prodotti in questi anni e che avesse il coraggio di dire qualcosa rispetto a questi problemi. Così non è stato: la giustizia rimane oggi al centro dell'attenzione dei cittadini per altro che per l'amnistia. Rimane all'attenzione dei cittadini per i referendum, per le speranze di provvedimenti importanti, come quelli contro l'ingiusta detenzione, per il gratuito patrocinio, per il nuovo codice di

procedura penale, per il miglioramento della vita nelle carceri. Certamente la riforma dell'ordinamento penitenziario è stato un passo importante, ma occorrerà applicarla ed occorrerà molto lavoro da parte degli operatori e degli agenti di custodia, di cui discuteremo la prossima settimana la riforma, od uno stralcio della riforma (non uno straccio: così ci auguriamo). Occorrono provvedimenti per gli operatori civili delle carceri, per assicurare condizioni di vita decenti, per fare in modo che si possa uscire dal carcere diversamente, e addirittura per dare un segnale di civiltà, modernità e di cambiamento, dal carcere verso la società. È straordinario quello che può accadere, se tutti lavoreremo intensamente!

Certo, mentre diciamo queste cose leggiamo anche che ci sono carceri, come quello di Como, un carcere modello che deve essere chiuso perché mancano le fognature, perché è costruito su una palude, perché non funzionano le docce per gli agenti e per i detenuti. Leggiamo queste cose, perché si specula anche sulle carceri e si fanno queste operazioni ignobili.

Noi volevamo un indulto vasto e generalizzato, perché ciò avrebbe rappresentato un segnale, una misura che non avrebbe indotto alla recidiva, che non avrebbe annullato il reato, ma che sarebbe andata a colpire quella politica di aggravamento delle pene che pesa e che bisognerà in qualche modo definire. Forse dovremmo pensare, collega Franco Russo, ad una revisione dei processi...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, vi prego di fare un po' di silenzio e sgombrare l'emiciclo in modo da consentire all'onorevole Corleone di parlare!

FRANCESCO CORLEONE. Se non è stata utilizzata questa piccola occasione per dare un segnale, certamente dovremo pensare noi, che vogliamo che il paese abbia un futuro diverso, fuori e dentro le carceri, non a forme di pacificazione,

perché non è questo il problema, ma alla soluzione di problemi e di drammi storici e politici. Allora, forse, dovremo addirittura pensare ad una revisione dei processi che si sono celebrati in questi anni.

Questo poteva essere un primo modo per dire no alle leggi dell'emergenza, per dire concretamente che si è usciti dall'emergenza. Invece quella che ci è stata proposta dalla maggioranza di unità nazionale che si è ricreata, da questo stormire di foglie e di alberi nel bosco, che finalmente dovrà essere sfrondata, è una giustizia ingiusta, una giustizia delle omonimie, dei reati associativi, dei concorsi morali e dei teoremi. Questa è la giustizia che oggi è stata celebrata.

Noi vogliamo l'uscita dall'ingiustizia e dall'emergenza, l'uscita dall'ingiustizia dell'emergenza. Questo è il nostro obiettivo, perché questa ingiustizia ha lasciato indietro troppe cose che non funzionano: ha lasciato indietro condanne di innocenti, ha lasciato indietro sproporzioni di pena intollerabili.

Se questo è l'appuntamento che aspettiamo, contiamo che su problemi ancora più vasti di un provvedimento da due soldi, o da quattro soldi, di un provvedimento mediocre ed inutile, si rompa quella saldatura nefasta che abbiamo visto, speriamo, per l'ultima volta. Ci auguriamo anche che questa sia l'ultima amnistia alla quale dobbiamo assistere e che ci siano altre unità: unità per la libertà, unità per il diritto, unità per la giustizia e, checché ne dica Cerrina Feroni, anche senza nucleare (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

tronico, sul disegno di legge n. 4061, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» *(approvato dal Senato)* (4061).

Presenti	394
Votanti	351
Astenuti	43
Maggioranza	176
Voti favorevoli	320
Voti contrari	31

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto

Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino

Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano

Laganà Mario Bruno

Lagorio Lelio

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Russa Vincenzo

Lattanzio Vito

Lega Silvio

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino

Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Madaudo Dino

Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni

Manca Nicola

Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo

Manfredi Manfredo

Manfredini Viller

Mannino Antonino

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Martinazzoli Mino

Marzo Biagio

Meleleo Salvatore

Memmi Luigi

Meneghetti Gioacchino

Mensorio Carmine

Micolini Paolo

Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Mora Giampaolo

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Mundo Antonio

Napoli Vito

Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto

Nonne Giovanni

Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio

Pasqualin Valentino

Pastore Aldo

Patria Renzo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Pedroni Ettore Palmiro

Peggio Eugenio

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe

Petrocelli Edilio

Petruccioli Claudio

Picano Angelo

Picchetti Santino

Piccoli Flaminio

Pierino Giuseppe

Pinna Mario

Piro Francesco

Pisicchio Natale

Pochetti Mario

Poggiolini Danilo

Polidori Enzo

Pontello Claudio

Portatadino Costante

Poti Damiano

Preti Luigi

Proietti Franco

Provantini Alberto

Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Quercioli Elio

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Reggiani Alessandro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massir
Agostinacchio Paolo

Baghino Francesco
Bassanini Franco
Berselli Filippo

Calamida Franco
Caradonna Giulio
Codrignani Giancarla
Columba Mario

Del Donno Olindo

Ferrara Giovanni
Florino Michele

Franchi Franco

Gorla Massimo
Guerzoni Luciano

Lo Porto Guido

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Minervini Gustavo
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio

Onorato Pierluigi

Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido

Rallo Girolamo
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Russo Francesco

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo
Tringali Paolo

Visco Vincenzo Alfonso

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino

Capria Nicola
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1979. — Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione (approvato dal Senato) (4104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

Ricordo che nella seduta del 1° dicembre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il ministro del commercio con l'estero.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4104, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1979. — «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione *(approvato dal Senato)* (4104).

Presenti	385
Votanti	384
Astenuto	1
Maggioranza	193
Voti favorevoli	347
Voti contrari	37

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco

Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrari Giovanni
Ferrara Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio

Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino

Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Melekeo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Riz Roland

Sono in missione:

Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Bianco Gerardo
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Capria Nicola
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Conte Antonio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Forte Francesco
Martino Guido
Patuelli Antonio
Pisani Lucio
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Spini Valdo

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 4218.

Poiché la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 701 del 1986, la deliberazione prevista dal quarto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della II Commissione (Interni), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

SCAIOLA ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici» (approvata dalla II Commissione della Camera dei deputati e modificata dal Senato) (953-B).

Per lo svolgimento di interrogazioni e per la risposta scritta ad una interrogazione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. La disturbo, Presidente, perché sollecito la risposta all'interrogazione n. 3-03128 presentata dal collega Staiti di Cuddia delle Chiuse. L'interrogazione, dunque, non è stata presentata da me, ma mi riguarda, perché l'onorevole Staiti ritiene, o teme, che io sia stato favorito dal procuratore della Repubblica di Torino.

Non entro nel merito della vicenda, da un lato, perché il collega Staiti risulta

essere più informato di me di queste cose, dall'altro, perché credo che egli sappia bene che la Corte dei conti, su richiesta conforme del procuratore generale, mi ha totalmente scagionato dall'ingiusta accusa che mi era stata rivolta.

Chiedo che si risponda sollecitamente all'interrogazione per tre motivi. Ho un interesse specifico, signor Presidente, colleghi (non è il caso di usare parole gravi, ma i colleghi possono comprendere), e credo che abbia interesse anche l'onorevole Staiti a sedare i suoi dubbi. Credo inoltre che tale interrogazione in qualche modo abbia rapporto con il processo penale che si terrà giovedì a Milano nei confronti del dottor Indro Montanelli, da me intentato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Mi consenta infine di considerare, signor Presidente, che qualche volta il tenore della lotta politica scade pericolosamente. Per fortuna questa è soltanto una eccezione.

MAURO DUTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, sollecito la risposta ad una interrogazione a risposta scritta a mia firma, la n. 4-12709, che si riferisce ai concorsi per l'assegnazione delle sale corse di cavalli da parte dell'UNIRE, in ordine alle quali, si dice, sono sempre state registrate numerose irregolarità. Faccio presente che tale interrogazione risale al 17 novembre 1985.

Di recente, esattamente il 26 novembre 1986, ho presentato sullo stesso argomento un'interrogazione a risposta orale.

Chiedo pertanto che sia data risposta ad entrambe le interrogazioni, per un problema che credo sia di interesse generale e che riguarda le irregolarità nelle assegnazioni della sale corse, nonché le evasioni fiscali che le sale corse metodicamente commettono nello svolgimento della loro attività.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, anche nel corso della discussione sulla legge finanziaria ho sollecitato la risposta ad una interrogazione firmata da 195 colleghi e relativa al problema della barriere architettoniche e delle violazioni commesse dal Ministero dei trasporti nell'adozione di autobus urbani ed extraurbani senza l'accesso per gli handicappati. Siccome questa sera si fa una bella festa nella città di Roma, dove si fa una piccola regalia, di qualche milione, agli handicappati e si «invitano» almeno mille persone, a 150 mila lire l'una, accade che, evidentemente, in onore degli handicappati vi è qualcuno che realizza guadagni illeciti e non paga neppure le tasse alla SIAE...

Ed allora, signor Presidente, sulla base di quanto mi ha promesso una volta («onorevole Piro, dopo la legge finanziaria il Governo le risponderà...»), chiedo che il Governo finalmente risponda a 195 colleghi e non soltanto a me.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, comincio da lei per precisarle che l'interrogazione, la cui risposta lei ha sollecitato, sarà posta all'ordine del giorno della seduta di martedì mattina.

Per quanto riguarda le sollecitazioni effettuate dagli onorevoli Violante e Dutto, la Presidenza si premurerà di invitare il Governo a rispondere al più presto alle interrogazioni presentate dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse e dall'onorevole Dutto.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 5 dicembre 1986, alle 9,30:

Discussione delle mozioni: Zangheri ed altri (1-00126); Almirante ed altri (1-00129); Giovannini ed altri (1-00132); Russo Franco ed altri (1-00139); Bozzi ed altri (1-00206); Rutelli ed altri (1-00207); Di Re ed altri (1-00208); Martinazzoli ed altri (1-00209); Minucci ed altri (1-00210);

Reggiani ed altri (1-00212); Lagorio ed altri (1-00213) concernenti l'Alto Adige.

La seduta termina alle 19.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,30.*

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZiate*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

considerato la Cispadana quale asse di collegamento nazionale tra la grande viabilità statale nord-sud dell'Emilia-Romagna e Lombardia, canale di alleggerimento della congestionata via Emilia (S.S. 9) ed elemento importante di sviluppo economico per l'area emiliano-romagnola;

preso atto che lo stanziamento previsto per la Cispadana ammonta a 50 miliardi e che tale somma è insufficiente per realizzare almeno i due primi lotti funzionali riferiti ai tratti di Ferrara e di Parma;

preso atto che il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha stimato il fabbisogno per l'intervento e che la regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati hanno sollecitato il Governo ad assumersi tale onere finanziario senza sottrarre investimenti ad altre direttrici comprese nell'aggregazione della regione interessata;

preso atto che, durante l'esame da parte dell'VIII Commissione permanente del Senato, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, il ministro Nicolazzi ha

dichiarato la propria disponibilità ad inserire la superstrada Cispadana tra le direttrici « fuori quota »,

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento di 200 miliardi.

(7-00328) « BONETTI MATTINZOLI, MAINARDI FAVA, MONTECCHI, GEREMICCA, MONTANARI FORNARI ».

La VI Commissione,

preso atto che per il giorno 3 dicembre 1986 era stata fissata la riunione del CICR per procedere al completamento delle nomine negli istituti creditizi;

che non è dato conoscere, nonostante il rinvio della riunione di una settimana, se e quando si perverrà al completamento delle nomine;

considerato che non è possibile continuare ad avvalersi del regime di *prorogatio* che per alcuni enti è in vigore da moltissimi anni;

ritenuto che il problema delle nomine assume ormai il valore di vera e propria questione democratica,

impegna il Governo

a compiere, nel rispetto formale e sostanziale della normativa vigente, le nomine di cui in premessa entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

(7-00329) « BELLOCCHIO, MINERVINI, SARTI ARMANDO, VISCO, ANTONI, AULETA, BRINA, BRUZZANI, CIOFI DEGLI ATTI, MONTESORO, TRIVA, UMIDI SALA, DARDINI, ALINOV, PIERINO ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la circolare ministeriale del 24 giugno 1986, n. 4.284, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1986, n. 177, che trasmette il testo del decreto ministeriale 24 aprile 1986 con « l'approvazione dei corsi biennali di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo operante in attività di sostegno agli alunni handicappati frequentanti la scuola comune materna e dell'obbligo o iscritti alle scuole aventi particolari finalità », nonché l'ordinanza ministeriale n. 194 del 24 giugno 1986, recante « Norme applicative del decreto ministeriale del 24 aprile 1986 per la gestione e l'organizzazione dei corsi biennali ed il conseguimento del titolo di specializzazione di cui gli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, stabiliscono i criteri per conseguire una specializzazione polivalente —:

se ritenga opportuno disporre:

1) che i nuovi corsi di specializzazione polivalente siano organizzati in un arco di tempo di almeno tre anni, poiché la prevista biennialità è ritenuta insufficiente per conseguire una seria formazione professionale, capace di affrontare le molteplici situazioni di ciascun tipo di *handicap*;

2) che venga sospesa l'attuazione dei corsi polivalenti, così come sono stati programmati;

3) che venga data l'autorizzazione ai Provveditorati ed agli istituti preposti di organizzare prioritariamente i corsi per la riconversione dei titoli monovalenti;

4) che sia data a tutti gli specializzati la possibilità di fare tale riconversione, senza la discriminazione tra inse-

gnanti di ruolo e non e che l'ammissione a tali corsi avvenga senza eventuali *test* e colloqui attitudinali o in base a graduatorie formulate sul punteggio, poiché già in possesso di un diploma di specializzazione;

5) che non venga imposto il limite di 60 corsisti per la frequenza a tali corsi di riconversione. (5-02949)

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1976, n. 104, a pagina 2.957-58, stabilisce l'accesso al ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti mediante concorsi speciali —:

se ritenga opportuno disporre:

1) che venga bandito un concorso speciale per l'accesso ai ruoli per le scuole elementari e secondarie di primo e di secondo grado, da espletarsi con criteri adeguati alle scuole speciali;

2) che sia stabilita una riserva di posti per i docenti che da anni prestano servizio nelle scuole o sezioni speciali, o in attività di sostegno ad alunni audiolesi e minorati della vista, in possesso dei regolari titoli. (5-02950)

MANFREDINI, PAGANELLI, SOAVE, CARLOTTO E RONZANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

dal 1° gennaio 1986 la linea ferroviaria Saluzzo-Airasca venne chiusa con decreto del ministro dei trasporti all'esercizio di traffico passeggeri, lasciando presupporre la possibilità di continuare sulla tratta il traffico merci;

la regione Piemonte avanzò, ottenendo ad un ordine del giorno del consiglio regionale, la proposta di esaminare

globalmente soluzioni di gestione economica e funzionale per le linee soppresse e quelle successivamente lasciate in opera;

nel contesto di tale proposta diventa incomprensibile il permanere della inattività completa della linea in questione;

il comitato promotore per la riapertura, le forze politiche amministrative hanno sollecitato la riapertura di detta linea constatando che da parte dell'Ente delle ferrovie dello Stato non sono stati posti veti;

in data 5 novembre 1986 15 parlamentari piemontesi richiesero un incontro al ministro per esaminare la possibilità di riapertura della linea e che alla data odierna nessun riscontro è ancora pervenuto —:

quali sono le intenzioni del ministro nei confronti delle proposte avanzate dalla regione Piemonte e dalle forze politiche amministrative locali;

quali sono i motivi che ostano alla riapertura della linea e alla risposta alle richieste dei parlamentari. (5-02951)

PORTATADINO, ARMELLIN, ASTORI, BIANCHI DI LAVAGNA, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, CONTU, FOSCHI, GARAVAGLIA, PASQUALIN, REBULLA, SILVESTRI, TEDESCHI E GAROCCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nel nuovissimo carcere di Busto Arsizio la rete fognaria risulta completamente inadeguata alle esigenze, tanto che da tempo gli scarichi tracimano mettendo a repentaglio la salute di detenuti e operatori;

risulta agli interroganti che coloro che facevano presente il problema sono stati trasferiti o allontanati: il direttore, gli operatori, i volontari. Inoltre risulta ancora che nel carcere di Busto Arsizio si sarebbe venuto a determinare una pericolosa carenza di controllo tanto che una nota personalità come padre Bachelet in diverse occasioni ha dovuto attendere ore

ed ore per effettuare colloqui debitamente autorizzati, quando addirittura non gli sono stati resi possibili;

risulta ancora agli interroganti che la medesima impresa di Busto Arsizio avrebbe ripetuto gli stessi errori nell'altrettanto nuovo carcere di Como, dove infatti gli scarichi fognari tracimano riproponendo gli stessi pericoli sopradenunciati;

infine l'unica vera colonia agricola esistente in Italia, abbinata alla casa di reclusione di Lonate Pozzolo, dove il trattamento penale è per l'appunto abbinato al lavoro agricolo per tutti i reclusi, in condizioni particolarmente umane, sembra che debba essere soppressa, vittima di un conflitto tra la proprietà dell'aeroporto internazionale della Malpensa e le Ferrovie Nord-Milano, nel senso che l'allargamento di questi due soggetti verrebbe fatto a danno della colonia agricola di Lonate Pozzolo; ciò è molto strano perché risulta agli interroganti che pur di non chiudere la colonia stessa, l'amministrazione di Lonate Pozzolo avrebbe messo a disposizione altre proprietà del demanio —:

se il ministro è al corrente di quanto sopra denunciato e quindi che cosa intende fare sia per il ristabilimento di condizioni igieniche normali nei carceri di Busto Arsizio e di Como sia perché sia salvata l'esperienza della colonia agricola di Lonate Pozzolo. (5-02952)

CODRIGNANI, MASINA, BASSANINI, RODOTÀ E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che la distruzione delle forze islamiche Amal del campo profughi di Chatila, mentre rievoca tragici episodi di violenza del passato, induce gravi preoccupazioni non solo per il numero delle vittime ma per il degradare progressivo della situazione politica —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere il Governo per impedire in primo luogo la prosecuzione dei

massacri e per dare corso a un intervento politico che, possibilmente con il sostegno di altri paesi comunitari, valga a sbloccare l'*escalation* della violenza armata.

(5-02953)

GASPAROTTO, DE CARLI, FERRI E FAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

recentemente l'Ufficio Impiantistico Antinfortunistico del presidio multizonale dell'unità sanitaria locale n. 7 dell'udinese, ha effettuato ispezioni in una serie di scuole della provincia di Pordenone;

a seguito delle difformità riscontrate negli edifici ed impianti scolastici, rispetto alla normativa vigente, il pretore di Pordenone ha inviato comunicazioni giudiziarie a presidi e direttori didattici, nonché a sindaci e responsabili degli uffici tecnici;

le responsabilità per il non adeguamento delle strutture scolastiche ai parametri di sicurezza, non possono essere scaricate sulle spalle dei capi d'istituto (presidi e direttori didattici) che non dispongono né di poteri, né di apparati, né di mezzi per intervenire;

spetta ai comuni, alla provincia ed alla regione, nella loro qualità di proprietari degli edifici, impianti ed aree scolastiche, intervenire, in via prioritaria, per garantire a tutti gli studenti ed operatori scolastici strutture, che corrispondano ai requisiti di sicurezza ed agibilità, come stabilito dalle norme di legge;

le ripetute richieste, avanzate a comuni e provincia da presidi e direttori didattici per interventi urgenti nei singoli edifici ed impianti scolastici, raramente trovano accoglimento;

la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, operata in questi anni dal Governo, ha creato una difficile situazione finanziaria nei comuni;

la quasi totalità delle scuole della provincia di Pordenone anche di recente

costruzione, non corrisponde ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;

ciò può inevitabilmente portare, in assenza di adeguati ed urgenti provvedimenti, alla sospensione delle attività scolastiche;

si rende necessaria la costruzione di nuovi edifici scolastici e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, per far fronte alle necessità della scuola media superiore —:

quali iniziative intenda intraprendere per:

1) esonerare presidi e direttori didattici dalla responsabilità civile e penale per i mancati adeguamenti degli edifici ed impianti scolastici alle norme di sicurezza, di competenza di comuni, provincia e regione;

2) ridefinire il ruolo dei dirigenti scolastici e del personale docente e non docente, in stretta relazione con le rispettive funzioni, distinguendo le responsabilità derivanti dalla gestione dell'attività scolastica da quella dell'ente proprietario;

3) assegnare agli enti locali adeguate risorse finanziarie, anche in via straordinaria, per interventi urgenti al fine di adeguare edifici ed impianti scolastici alle norme di sicurezza;

4) assicurare interventi finanziari agli enti locali per far fronte alle urgenti esigenze di edilizia scolastica, nella scuola media superiore, al fine di dotare la provincia di Pordenone di impianti scolastici moderni e funzionali. (5-02954)

CECI BONIFAZI, PASTORE, FANTO' E GELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

si calcolano in Italia 7000 talassemici Maier sottoposti costantemente e regolarmente a terapia trasfusionale;

l'accumulo di ferro provocato dalle trasfusioni ha consentito un notevole allungamento della sopravvivenza ma

espone a gravissimi danni a carico di organi vitali (fegato, pancreas, cuore, cervello);

tale accumulo viene evitato con l'uso regolare e precoce di una sostanza chelante in particolare della desferroxamina introdotta giornalmente per via sottocutanea per somministrazione lenta della durata di 8-12 ore. Tale farmaco garantisce non solo una migliore qualità della vita ma impedisce che i talassemici muoiano non più per gli effetti della anemia bensì per quelli della tossicità legata all'accumulo di ferro;

considerato che

la desferroxamina (Desferal) è prodotta dall'industria farmaceutica CIBA nello stabilimento di Napoli e commercializzata poi in Italia e all'estero e che non esistono al momento altri prodotti farmaceutici basati sullo stesso principio attivo —;

se sono a conoscenza della grave situazione che si è verificata nelle ultime settimane per la mancata disponibilità sul mercato italiano del farmaco Desferal prodotto dalla CIBA;

che la Lega nazionale per la lotta alle emopatie e ai tumori dell'infanzia ha denunciato al presidente della Repubblica, al presidente del consiglio e alla stampa tale situazione a cui non si è più in grado di far fronte neanche con trasferimenti volontari da regione a regione;

che la stessa impresa produttrice attribuisce tale situazione al furto di intere forniture destinate al mercato interno ed inviate invece all'estero dove il farmaco verrebbe venduto ad un prezzo più alto rispetto a quello italiano —;

che cosa intendono fare con urgenza: per verificare le effettive modalità e motivazioni che determinano la scomparsa del Desferal dal mercato italiano;

per mettere sotto controllo le scorte attualmente disponibili affidandole ai centri riconosciuti per la cura della Tha-

lassemia per la successiva, motivata distribuzione;

per garantire che le esigenze del mercato interno vengano coperte prima dell'avvio del prodotto al mercato estero. (5-02955)

FAGNI, BIANCHI BERETTA, CANNE-LONGA, MINOZZI, FERRI, BOSI MARA-MOTTI E FANTÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende assumere in conseguenza del disposto della sentenza della Corte costituzionale relativa ai supplenti annuali in servizio nell'anno scolastico 1981/82, nei confronti dei quali viene riconosciuta l'illegittimità delle norme contenute nella legge n. 270 del 1982.

(5-02956)

PALOPOLI, BOSELLI, COMINATO E PALMIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

da quanto si apprende da notizie di stampa, esami effettuati dal laboratorio dell'ospedale di Camposanpiero (Pd) hanno rivelato tracce di derivati organici di cloro in soluzioni usate per fleboclisi, originate a quanto pare dall'impiego di acqua acquistata come bidistillata risultata inquinata;

che tale presenza lascerebbe pensare a procedure scorrette di sterilizzazione ovvero all'impiego come materia prima di acqua così inquinata da non consentire un risultato soddisfacente delle operazioni di sterilizzazione;

che l'uso per via endovenosa di questi preparati determina evidenti gravi pericoli per i malati cui vengono inniettati —;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per individuare le responsabilità e la portata del preoccupante episodio, sia nel Veneto che in altre regioni italiane, e per assicurare che simili casi non abbiano più a verificarsi. (5-02957)

GAROCCHIO, FOSCHI E BONALUMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in una edizione delle scorse settimane del quotidiano *Il Giornale Nuovo* appariva l'articolo contenente, ad avviso degli interroganti, elementi preoccupanti ove risultassero non infondati. Nell'articolo si accennava alla creazione presso il Ministero di una burocrazia parallela che, di fatto, avrebbe esautorato l'organizzazione pubblica definita con legge. Si precisa altresì che detta burocrazia parallela risulterebbe monopolizzata da alcuni gruppi, e, ancora che ad una delle persone immanenti ad uno dei gruppi il dottor Giuseppe Cacopardi, sarebbe stata conferita la direzione dell'orientamento e dell'addestramento professionale, facendo in tal modo rivivere una struttura soppressa con legge e, peraltro, attribuendo a tale struttura la responsabilità dell'attuazione della legge 113 (cosiddetta « dei quarantamila »).

Gli interroganti desiderano conoscere se quanto scritto nel citato quotidiano, risponde in parte o *in toto* al vero. Desiderano altresì conoscere come abbia operato il ministro per la ristrutturazione del Ministero, per il rafforzamento dell'azione di indirizzo e vigilanza, ed infine per la qualificazione del personale impegnato nella battaglia per l'estensione delle possibilità di occupazione. (4-02958)

TAGLIABUE, LANFRANCHI, CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, ZANINI E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la regione Lombardia con circolare 59/85 ha inteso disciplinare l'assegnazione gratuita dei presidi e ausili medici necessari ai cittadini affetti da malattie croniche e che in tale contesto, per i cittadini affetti da diabete, si chiede come condizione per potere usufruire di detti presidi medici l'avvio di procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile;

la risposta fornita alla interrogazione n. 5-02213 non dava conto delle ragioni di questa grave decisione della regione Lombardia, rinviando all'acquisi-

zione degli elementi contenuti nella circolare della regione Lombardia, la quale era stata sollecitata dal commissario di governo con nota 10502/1392 del 4 febbraio 1986 —:

se sono stati acquisiti tali atti prodotti dalla Giunta regionale della Lombardia e in questo caso quali interventi si sono prodotti presso la regione Lombardia per fare ritirare la circolare 59/85 in netto contrasto con il decreto ministeriale del 2 marzo 1984 e con il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e perché siano assicurati ai cittadini diabetici tutti i presidi e ausili necessari senza bisogno di ricorrere al « riconoscimento dell'invalidità civile ». (5-02959)

MINOZZI, BRUZZANI E CAPECCHI PALLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nel 1982 fu effettuato il concorso magistrale ordinario per l'accesso ai ruoli provinciali, nel quale furono messi a concorso tutti i posti vacanti disponibili del ruolo normale oltre ai 69 posti DOA assegnati con decreto ministeriale;

furono poi assegnati alla provincia di Pistoia per la scuola elementare altri 75 posti DOA;

furono utilizzati di quei posti solo 9 e che quindi i rimanenti rimasero vacanti e disponibili per lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso ordinario con conseguente nomina dei candidati utilmente collocati in detta graduatoria;

il provveditore di Pistoia, seguendo le disposizioni ministeriali, si è limitato a nominare i vincitori nei limiti del numero dei posti messi a concorso senza provvedere a coprire il residuo dei posti DOA;

il Consiglio di Stato ha annullato tali disposizioni ministeriali —:

se non ritiene di intervenire affinché siano applicate concretamente e correttamente le disposizioni del Consiglio di Stato e quindi affinché il provveditore di Pistoia provveda a coprire tutti i posti DOA assegnati, mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso indetto in data 30 settembre 1982. (5-02960)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

COLONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritiene opportuno prevedere nei confronti dagli obiettori di coscienza laureati in medicina anche la possibilità di prestare servizio quali medici di bordo sulle navi mercantili di bandiera italiana, in navigazione fuori dagli stretti, con meno di cinquanta persone a bordo. (4-18881)

BALZARDI E RICCIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che la ricerca in agricoltura sovente è carente di mezzi e personale — quali provvedimenti si intenda adottare per consentire alle sezioni periferiche operative e piemontesi in particolare, di svolgere i compiti istituzionali loro affidati. (4-18882)

PAGANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

la direzione generale pensioni di guerra, divisione I, in data 3 giugno 1974 con determinazione n. 1289590 - Z - aveva tra l'altro definito a favore di Fortino Francesca, nata Gazza vedova di Michele vice brigadiere dei carabinieri residente a Verduno (Cuneo), (iscrizione n. 5184283 - posizione n. 3368716 - istruttoria 92284) l'assegno integratore per anzianità di servizio in annue lire 215'300 a far data dal 1° settembre 1971;

nonostante ripetuti solleciti della direzione provinciale del tesoro di Cuneo la predetta direzione generale non ha ancora fatto pervenire la relativa determinazione che con circolare n. 355 dell'11 ottobre 1977 si era riservata di emettere, né è stata fatta pervenire la segnalazione dei dati necessari per l'applicazione dei benefici della legge del 29 aprile 1976, n. 177 e dell'ulteriore applicazione dell'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1981, n. 834 —:

le ragioni di così inspiegabile ritardo ed entro quanto tempo la signora Fortino Francesca nata Gazza potrà avere le somme che le spettano da oltre 15 anni. (4-18883)

DARDINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

in val Pedogna, comune di Pescaglia (Lucca), nei locali della ex-marmifera di Gello, si profila il pericolo di una autorizzazione definitiva al deposito nei capannoni di « sorgenti radioattive sigillate e non sigillate », cioè di scorie provenienti da ospedali, laboratori radiologici e in genere da attività nelle quali sono usati materiali radioattivi;

la zona si trova alla imboccatura di una vallata fiorente, abitata, lungo un importante torrente fiancheggiato da una strada di discreto transito collegata alla viabilità di fondovalle che porta alla zona dichiarata di « rischio sismico » e sismica essa stessa;

contro questa localizzazione di un deposito di scorie radioattive si è dichiarato all'unanimità il consiglio comunale e si è sviluppato un notevole movimento di opinione pubblica;

oltre alla autorizzazione regionale e al certificato di agibilità rilasciato dal sindaco sarebbe necessaria anche la autorizzazione dell'E.N.E.A. —:

se il Governo ritenga utile un intervento in forma di indagine rapidissima da parte della commissione grandi rischi, previa sospensione di ogni decisione da concordarsi con il comune interessato e la regione Toscana;

quale intervento si ritenga utile attivare, nel pieno rispetto della autonomia comunale e regionale ma anzi, in accordo con queste istituzioni, al fine di evitare un rischio così grave per una zona di alto interesse ambientale, economico, culturale. (4-18884)

MICOLINI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso

che il problema degli espropri di terreni agricoli effettuati dalle Ferrovie dello Stato per il raddoppio delle linee Udine-Tarcento-Carnia, si trascina insoluto dal lontano 1978;

che nonostante le numerose sollecitazioni rivolte ai dirigenti delle Ferrovie dello Stato sia della sede di Roma che di Ferrara, da cui dipende Udine, non si è approdati ad alcuna soluzione ottenendo solamente ampie promesse di collaborazione, che però non hanno sortito alcun effetto;

che le spiegazioni ottenute sono banali e non chiariscono il problema attribuendo i ritardi nei pagamenti alle lungaggini progettuali e alle difficoltà di definire precisamente le proprietà occupate;

che si giustifica l'occupazione — divenuta abusiva — con la pretesa che il Ministro ha elevato da 5 a 6 anni l'iter espropriativo, mentre le vigenti leggi in materia propongono come termine ultimo il quinquennio decorrente dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per cui si chiede l'esproprio;

che la situazione si è ulteriormente complicata per la quasi impossibilità di venire a capo delle trattative, data la continua alternanza dei dirigenti incaricati che sistematicamente riprendono lo studio del problema dall'inizio, vanificando così il lavoro precedentemente svolto;

che manca un accordo tra i vari dirigenti della pubblica amministrazione citata sulla documentazione da richiedere agli espropriati al fine di provare la loro qualifica di coltivatore diretto;

che tale inquadramento viene arbitrariamente negato ai pensionati — in discordanza con precise sentenze della Corte di cassazione — non corrispondendo così la triplicazione dell'indennità prevista dalla legge;

che le Ferrovie dello Stato applicano le leggi in base alle loro particolari necessità superandone arbitrariamente i dettami, a cominciare dalla stessa individuazione degli aventi diritto alle indennità. La valutazione dei requisiti dei soggetti viene fatta al momento in cui l'ente è in grado di decidere, nel caso otto anni dopo che il procedimento espropriativo ha avuto inizio, causando così una variazione degli aventi diritto, essendo ampiamente possibile il verificarsi della morte degli espropriati, comportando con ciò anche la variazione dell'indennizzo che al momento della dichiarazione di pubblica utilità doveva essere triplicata, mentre gli eventuali eredi potrebbero non beneficiare di tale agevolazione;

che gli affittuari non vengono riconosciuti titolari di indennizzo se non nel caso di abbandono totale del fondo, mentre con l'esproprio l'unità produttiva è diminuita con la conseguente diminuzione di reddito;

che diversamente da tutti gli altri enti esproprianti le Ferrovie dello Stato vogliono far conoscere nelle spese notarili anche gli espropriati di che trattasi;

che non vengono rispettate le norme che stabiliscono speciali indennità per i fondi che vengono gravati da servitù a causa della nuova opera e ugualmente vengono ignorate quelle che permettono ai soggetti passivi del procedimento di chiedere l'espropriazione di quelle parti di edifici o terreni che residuano dall'espropriazione principale e che in ragione di essa non hanno più alcuna utilità, essendo ridotte di superficie, poste in modo da rendere difficile la lavorazione e che produrrebbero un reddito irrilevante all'economia aziendale (in tali appezzamenti sono da comprendere le scarpate dei terrapieni, la cui superficie deve essere considerata in verticale e che l'ente espropriante vuole lasciare in proprietà ai privati espropriati);

che nel fare i frazionamenti si verificano degli errori rispetto al piano di ese-

cuzione e che i dirigenti della pubblica amministrazione citata negano i controlli in presenza degli interessati;

che il ripristino dei terreni non compresi nel progetto di esecuzione dell'opera, che durante i lavori vengono danneggiati dai camion e dalle ruspe, non viene effettuato o viene effettuato in malo modo;

infine il notevole ritardo con cui le Ferrovie dello Stato hanno avviato la discutibile quantificazione delle indennità; che la loro liquidazione è in ogni caso ancora lontana e nonostante ciò l'opera è già stata iniziata, contrariamente ai disposti di legge secondo i quali il trasferimento dei beni è subordinato alla determinazione dell'indennità, sia essa definitiva o provvisoria; che è pretestuoso cercare i motivi di tali illegittimità nella mancanza di leggi che regolino l'intera materia, visto che le sentenze di abrogazione di alcune norme hanno fatto salve le disposizioni che riguardano i terreni non edificabili —:

se non ritenga che le norme e le disposizioni sulle questioni espropriative diramate dal ministro dei lavori pubblici, alle quali si aggiungono copiosi pronunciamenti della magistratura, debbano informare il comportamento di tutta la pubblica amministrazione;

se ritenga di intervenire, comunque, nei confronti dell'Ente Autonomo delle Ferrovie dello Stato per richiamarlo ad una più tempestiva e corretta applicazione delle norme e delle procedure espropriative anche al fine di scongiurare situazioni che potrebbero esasperarsi in un territorio già duramente provato da catastrofiche calamità naturali le cui ferite si stanno faticosamente rimarginando. (4-18885)

SAVIO, NAPOLI E LAGANÀ. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — in relazione alle deliberazioni adottate dalle varie camere di commercio, in base alla decisione n. 5 del 1982 del Consiglio di Stato, relative

all'incremento del fondo di quiescenza di ex dipendenti camerali e che trasmesse al Ministero dell'industria, commercio e artigianato sono in attesa di approvazione. Risultano ancora non approvate deliberazioni inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel 1984 —:

in particolare:

a) quante di dette deliberazioni sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione negli anni 1984, 1985 e 1986 e quante siano ancora in attesa della approvazione stessa;

b) quante di dette deliberazioni pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo il 1° gennaio 1984 sono state restituite approvate alle camere di commercio;

c) se ritiene che i ritardi di anni nell'approvazione di dette deliberazioni, che comportano nocumento agli ex dipendenti camerali nonché aggravii finanziari alle camere di commercio che debbono pagare rivalutazioni monetarie ed interessi legali sulle somme dovute, pur tenuto conto della complessità della materia e la eterogeneità delle singole situazioni, siano da ritenersi normali oppure no;

d) entro quanto tempo prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa approvare dette deliberazioni e se non si ritenga di destinare all'ufficio responsabile dell'esame, personale diverso ed in grado di saper svolgere più sollecitamente il compito. (4-18886)

TOMA, GRADUATA, CANNELONGA, SANNELLA E LOPS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

nel 1985 è avvenuto il passaggio alla gestione commissariale delle Ferrovie della Sud Est della regione Puglia;

tale passaggio comportò l'adozione di un decreto da parte del ministro dei trasporti con il quale — legittimamente — nominava commissario governativo il dottor Ercole Incalza;

nello stesso decreto sembra sia stata inserita — del tutto illegittimamente — anche la nomina di due figure di vice commissari nelle persone dell'ingegnere Lamaddalena Nicola per le tratte ricadenti nell'area barese e il professor Cosimo Valzano per l'area salentina;

la nomina dei due vice commissari è stato l'ennesimo risultato di una lottizzazione selvaggia tra DC e PSI, ma a tutto svantaggio delle regole democratiche che non prevederebbero le figure dei *sub*-commissari;

infatti la Corte dei conti, a quanto sembra, non ha mai potuto approvare tali nomine, limitandosi ad approvare solo quelle del commissario e dare, solo per questa figura, la copertura finanziaria;

nonostante ciò sia Lamaddalena che Valzano hanno continuato — illegittimamente — a presentarsi alle trattative con le organizzazioni sindacali come vice-commissari, in tale veste hanno uffici, incontrano i lavoratori, trattano con le istituzioni democratiche, rappresentano l'azienda —;

se risponde a verità — quale numero di protocollo porta, quali i contenuti — che il ministro dei trasporti ha emesso un decreto, legittimo per gli interroganti per la nomina del commissario per le ex ferrovie della Sud Est e illegittimo, invece, per i due *sub*-commissari;

se risponde a verità — e quali sono le motivazioni — che la Corte dei conti ha approvato solo la copertura finanziaria per il commissario, mentre — giustamente — l'ha negata per i *sub*-commissari;

chi ha pagato, se è stato pagato, lo stipendio, in questi mesi, ai due vice commissari;

come si intende intervenire perché i due vice commissari non continuino a svolgere funzioni improprie e a rappresentare organismi governativi senza averne alcun titolo;

se in questi mesi i due vice commissari hanno firmato atti pubblici, concluso

trattative sindacali, prodotto qualsiasi atto che, alla luce di quanto esposto, sarebbe del tutto illegittimo;

se situazioni abnormi di questo genere si sono verificate in altre zone del paese. (4-18887)

LOPS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'amministrazione comunale di Rutigliano (Bari) da oltre 4 anni, ha chiesto e a più riprese all'amministrazione provinciale di Bari, l'istituzione di un istituto tecnico commerciale nella città di Rutigliano, in quanto il comune è l'unico del distretto — di cui fanno parte i comuni di Nola, Conversano e Noicattaro — a non avere in loco nessun tipo di scuola superiore;

la richiesta venne accolta dall'amministrazione provinciale di Bari, confortata dal parere positivo dei competenti organi democratici e collegiali del distretto, oltre a quello altrettanto positivo del consiglio provinciale scolastico;

il Governo disattendendo la richiesta del comune di Rutigliano e della stessa amministrazione provinciale di Bari, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in data 30 ottobre 1986, nel quadro della assegnazione dei fondi statali, stanziava 6 miliardi per la costruzione di 30 aule di un istituto tecnico commerciale nel comune di Conversano —;

se non ritenga giusto revocare tale decisione e assegnare la somma stanziata per la costruzione dello stesso tipo di istituto nel comune di Rutigliano, così come ha ribadito il consiglio comunale in data 11 novembre 1986, anche perché se questo si realizza è un atto di giustizia verso una comunità che da tempo attende un tale tipo di scuola. (4-18888)

CODRIGNANI E MINERVINI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere — in relazione all'occupazione dell'intendenza di finanza di Bologna ef-

fettuata e vantata nel corso della Conferenza nazionale sulla giustizia dal MSI e al diniego opposto dall'Intendente ad un'assemblea del personale con la motivazione che era nota, per essere apparsa sulla stampa l'« occupazione simbolica dell'intendenza » stessa —:

quale sia il giudizio del Governo e quali provvedimenti intenda assumere di fronte a prese di posizione da parte di organi periferici dello Stato che, tra l'altro, danneggiano legittimi diritti dei lavoratori. (4-18889)

SOAVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il consiglio di circolo didattico di S. Stefano Belbo (Cuneo) in data 28 luglio 1986 ha assunto all'unanimità la deliberazione di negare assenso al sindaco di Castiglione Tinella che chiedeva di utilizzare parte dell'edificio delle scuole elementari e materne statali del capoluogo come ufficio postale;

ai sensi della legge n. 517 del 1977, articolo 12, l'utilizzazione degli edifici scolastici dei circoli è subordinata all'assenso espresso dai consigli di circolo di competenza;

malgrado ciò il sindaco di Castiglione Tinella ha proceduto ai lavori di adattamento dell'edificio scolastico in ufficio postale;

a seguito di tale fatto il consiglio di circolo ha rassegnato per intero le dimissioni nella convinzione di non poter operare proficuamente nei compiti istituzionali attribuitigli —:

se non ritenga necessario chiarire e rafforzare con norme precise e inequivocabili le attribuzioni del consiglio di circolo in modo da rendere in futuro impossibili episodi quali quello che si è verificato;

se non ritenga doveroso esprimere solidarietà al consiglio di circolo in questione, onde favorire il rientro delle dimissioni di tutti i suoi membri. (4-18890)

CODRIGNANI E NEBBIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che è stato indetto dalla Comunità europea l'Anno europeo dell'ambiente, sia per favorire una maggiore presa di coscienza sulla qualità multinazionale e transnazionale dell'ambiente, sia per preparare i pubblici poteri ad affrontare meglio i problemi ambientali, e che in Italia è stato nominato il Comitato nazionale *ad hoc* — :

quale sia stato il criterio seguito per la composizione del comitato;

come le amministrazioni pubbliche si siano sensibilizzate a questo problema e quali iniziative, in particolare, abbia assunto il Ministero della pubblica istruzione;

quali finanziamenti il Governo abbia stanziato per l'Anno dell'ambiente;

se il Ministero dell'ambiente abbia preso i dovuti contatti con gli enti locali e regionali ai quali dovrebbero essere affidate gran parte delle iniziative promozionali. (4-18891)

BORGOGGIO, PATRIA, FRACCHIA E BRINA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che:

in data 28 novembre 1986 è stata inoltrata alla prefettura di Alessandria una richiesta di attivazione delle procedure di intervento della protezione civile in quanto: a seguito di una indagine condotta per conto del Ministero della sanità dall'Istituto di igiene dell'università di Torino nel dicembre 1984, veniva riscontrata la presenza di percloroetilene, sia nei pozzi che nella rete di distribuzione dell'acquedotto di Alessandria. Inoltre, allo scopo di individuare la sorgente inquinante, venivano effettuate, avvalendosi del laboratorio di sanità pubblica e di una società specializzata nel settore (S.G.A. - Geologia e Geofisica Applicata di Milano), analisi di laboratorio, indagini idrogeologiche ed idrogeochimiche,

che consentivano di localizzare la principale fonte inquinante nell'area dello stabilimento Baratta, dove le concentrazioni di tetracloroetilene riscontrate in diversi campioni di terreno raggiungevano valori di 2.000.000 di microgrammi/Kg di terreno. Nell'area indicata, di proprietà della società Baratta S.p.A. con sede in Milano, operava in quel momento la Società Baratta International con sede in Alessandria, subentrata alla precedente nella gestione dell'attività.

Il percloroetilene, impiegato in grandi quantità, veniva utilizzato in fasi determinanti del processo produttivo, nell'agosto del 1985 pertanto l'amministrazione comunale decise di ordinare alla Baratta International la sospensione di ogni attività utilizzando il solvente e contemporaneamente, in relazione all'elevato grado di pericolosità che la situazione presentava, di avviare una fase di studio rivolta alla determinazione spaziale e alla definizione quantitativa dell'inquinamento nonché delle modalità e dei tempi di percolazione degli inquinanti nel terreno.

I risultati di tali indagini, hanno confermato le ipotesi formulate in prima istanza. L'area inquinata infatti, si estende all'interno dello stabilimento per una superficie di 3.700 metri quadrati circa, con perimetro di 380 metri ed una profondità di 10 metri; in tale area le concentrazioni di tetracloroetilene raggiungono valori massimi di dieci milioni di microgrammi/Kg di terreno e fanno presumere che nella zona vi siano circa 3,5 tonnellate di detto composto. Al di sotto di tale strato la falda risulta già diffusamente contaminata e, attraverso le soluzioni di continuità del setto semimpermeabile che la sottende, veicola l'inquinante anche alla falda più profonda in pressione —:

dato il persistere della situazione di pericolo, se non ritenga necessario, al fine di scongiurare un irreversibile inquinamento delle fonti, da cui dipende l'approvvigionamento della popolazione, un intervento immediato della protezione civile.

(4-18892)

JOVANNITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il signor Panepucci Giuseppe, nato il 24 marzo 1929 a Paganica (L'Aquila), ivi residente in via Aie Scarazze, fin dal 1979 ha avanzato alla sezione CPDEL del Ministero del tesoro, richiesta di ricongiunzione del servizio, in base alla legge n. 29 del 1979;

lo stesso Panepucci è in pensione dal 1° gennaio 1980 e che, da allora, aspetta una soluzione positiva del suo problema —:

quali sono i motivi che hanno impedito e che impediscono tuttora, non la concessione di un privilegio, ma il giusto riconoscimento di un diritto conseguente il versamento di contributi esosi e sudati.

(4-18893)

FANTÒ. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che

fino a qualche mese addietro la caserma dei carabinieri di Bagnara (RC) dipendeva da Villa S. Giovanni e il commissariato di PS da Palmi;

di recente si è invertita la situazione per cui il commissariato di PS dipende da Villa S. Giovanni e la caserma dei Carabinieri da Palmi;

ciò provoca disagi ai cittadini di Bagnara che devono spostarsi in due centri distanti fra loro per seguire una pratica che li riguarda —:

se non ritenga che ciò provoca difficoltà nel coordinamento delle forze dell'ordine;

se non ritengono necessario correggere una tale situazione che appare poco razionale e funzionale.

(4-18894)

ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il D.P.R. n. 980 del 28 ottobre 1982,

che regola l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, all'articolo 2 prevede che si acceda al predetto esame dopo « un tirocinio pratico annuale *post-lauream* articolato in due periodi semestrali, di cui il primo per gli insegnamenti di botanica o zoologia o fisiologia generale o genetica ed il secondo per gli insegnamenti di patologia generale o chimica biologica o microbiologia o analisi biologiche a scelta del candidato presso gli Istituti delle facoltà di scienze matematiche naturali, fisiche e naturali o di medicina e chirurgia o di farmacia »;

considerato ancora che per lo stesso D.P.R. « il predetto tirocinio può essere compiuto anche presso idonei laboratori di presidi ospedalieri di Unità sanitarie locali, di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di università, di ospedali religiosi ex articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di case di cura convenzionate con Unità sanitarie locali ex articolo 43 della stessa legge n. 839. E poiché », prosegue sempre il D.P.R., « in tale ipotesi la pratica dovrà consistere nell'esecuzione delle analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche »;

atteso che con la legge n. 915 del 1982 sono state recepite le direttive CEE 75/412, 76/403, 78/319 relative a: rifiuti, smaltimento dei policlorodifenili o dei policlorotrifenili e rifiuti tossici e nocivi, e quindi sono definiti i compiti e le attribuzioni agli enti locali (province, comuni, USL): e che inoltre, ancor più recentemente con legge n. 349 dell'8 luglio 1986 è stato istituito il Ministero dell'ambiente con norme in materia di danno ambientale;

constatato infine che sulla scorta di tutta questa articolazione legislativa, a livello periferico stanno prendendo corpo e operano attivamente gli « Assessorati provinciali dell'ecologia e ambiente » —:

se non ritenga:

1) che un periodo di tirocinio praticato presso gli assessorati provinciali

possano essere riconosciuti equipollenti e per ciò in aggiunta a quelli considerati nell'articolo 2 del sopra citato D.P.R. n. 980 del 1982. E ciò in quanto l'evoluzione della scienza, della prevenzione e perciò di molte funzioni ed obblighi pubblici ha reso operativi tali assessorati dopo il 1982, anno in cui sono state promulgate le norme afferenti l'abilitazione dell'esercizio delle professioni di biologo;

2) alla stessa stregua che, ai fini del tirocinio *post-lauream*, sia egualmente riconosciuto quello svolto in Italia o all'estero in una industria, collegata con istituti universitari (cosmetica, dietetica, caseifici) con particolare riguardo per la tossicologia ed il controllo di qualità in generale (compresi anche gli aspetti microbiologici, virologici ecc.);

3) di modificare il D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980, per adeguarlo alle esigenze prospettate. (4-18895)

FOSCHI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se ritengano accettabile che, negli anni vicini al 2000, per trasferire la salma di una beata, morta da ben 50 anni — Marietta Gioia di S. Elpidio (AP) —, dal cimitero del paese ad una chiesa, sia necessaria una procedura per cui — tra firme, visti, palleggiamenti, pratiche che si perdono, bugie, ecc., — da un anno non si riesce ad aver traccia di risposta.

Se non ritengano che, in un paese in cui esplodono problemi di igiene pubblica anche in materia di polizia mortuaria, non sia meglio accertare quale traffico più o meno illecito si sviluppa sulle sepolture nelle città, quale offesa quotidianamente viene arrecata ai sentimenti e agli affetti umani, da un comportamento burocratico e speculativo assurdo.

E infine, se non ritengano che la pietà popolare deve essere rispettata almeno per i santi. (4-18896)

FANTÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che cosa osta alla definizione della pratica di pensione del Signor Bal-

lantone Filippo nato il 21 agosto 1946 il quale ha avanzato ricorso in data 15 aprile 1970, (n. 086223). La pratica è alla Corte dei conti per la trattazione anticipata dal 21 ottobre 1983. (4-18897)

FINI E SERVELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso

che alcuni organi di stampa hanno reso noto che il commendatore Aldo Fabrizi, universalmente noto come uno dei più popolari attori cinematografici italiani, ha dato mandato al proprio legale di chiedere con provvedimento d'urgenza al pretore di Roma la sospensione della trasmissione televisiva « Italia, 40 anni di cinema » in onda su Rai Uno alle ore 16 dal lunedì al giovedì;

che nel ricorso alla magistratura si legge « Il commedator Fabrizi è strato ed è tutt'ora uno degli attori italiani più stimati ed apprezzati. Le sue interpretazioni hanno avuto un plauso di portata mondiale. L'Ente Radiotelevisivo non ha neppure in parte attribuito a Fabrizi la considerazione e l'attenzione che merita, che invece è stata riservata ad altri importanti attori. Qualora nel programma venga omissso di far apparire l'attore e gli spezzoni dei film più importanti di cui è stato protagonista, si verificherebbe per l'attore un danno irreparabile »;

che tra Aldo Fabrizi e la RAI è ancora pendente un'altra causa per via di un programma di 26 puntate che doveva raccontare la vita e l'arte del grande attore, ma, dopo la registrazione di 14 puntate, la trasmissione è stata sospesa senza giusta causa e unilateralmente —;

in base a quali valutazioni di carattere artistico la Televisione abbia escluso Fabrizi dal programma « Italia, 40 anni di cinema » e se non corrisponde per caso al vero quanto affermato su *Il Giornale d'Italia* dal giornalista Ottavio Di Renzo secondo cui la guerra dichiarata dalla RAI-TV al dottor Fabrizi dipenderebbe

dal fatto che, in più di un'occasione, il popolare attore ha espresso pubblicamente il proprio elogio al regime che ha retto le sorti dell'Italia tra le due guerre. (4-18898)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'USL n. 14 di Cecina (Li) continua a sorprendere per una serie di irregolarità che sembrano partire dalla convinzione che per eludere una legge basta avere una maggioranza;

l'USL 14 di Cecina brucia i rifiuti provenienti dagli ospedali di Cecina e Rosignano nell'inceneritore del mattatoio comunale, sito nel comune di Cecina, unitamente ai rifiuti del mattatoio stesso;

l'inceneritore in oggetto è privo di omologazione e che la Giunta municipale ha autorizzato a bruciare i rifiuti degli ospedali con la formula compromissoria: « si autorizza salvo le disposizioni di legge » scaricando, giustamente, la responsabilità sull'USL 14 e sulla regione Toscana in merito alla omologazione stessa;

per un guasto al suddetto inceneritore, sono rimasti ammucchiati per cinque giorni sacchi di materiale putrido, infettivo e maleodorante;

i rifiuti vengono trasportati con mezzi non idonei, personale non protetto, con utilizzo di recipienti non idonei —;

se non intendono intervenire urgentemente per evitare conseguenze alla salute di tutta la popolazione del territorio;

se non intendono predisporre una ispezione atta ad appurare, nell'ambito delle competenze, le responsabilità di coloro che hanno impartito o tollerato tali disposizioni nel caso specifico il presidente dell'USL 14 e provvedere alla immediata chiusura del mattatoio ed a una disinfezione accuratissima. (4-18899)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Premesso che

il giorno 6 novembre 1986 il capo di stato maggiore della difesa ha fatto visita al CRESAM (ex Camen) di S. Piero a Grado (Pi);

il protocollo prevedeva una serie di incontri tra i quali, alle ore 12,20, quello con i sindacati nella sala riunioni;

il sindacato CISNAL non è stato invitato —:

se l'assurda ed inqualificabile discriminazione è dovuta per decisione degli ambienti militari o se gli stessi hanno finito con il subire le pressioni e i ricatti degli altri sindacati;

se non trova paradossale tale comportamento anche perché si dà il caso che il segretario provinciale CISNAL, signor Luigi Coscia sia dipendente del Cresam. (4-18900)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le azioni che intende svolgere in riferimento alle richieste dei commercianti di Canosa (BA) che stanno vivamente protestando in difesa della tutela della vigilanza, dell'ordine pubblico e della sicurezza in quanto da tempo Canosa, specie di notte, registra costantemente furti ai negozi, rapine e atti di vandalismo. (4-18901)

FITTANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

da circa 10 anni sono stati bloccati i lavori dei cantieri dell'area industriale di Lamezia Terme (CZ) e collocati in cassa integrazione i circa 1.000 dipendenti;

tale beneficio è scaduto ad ottobre scorso;

allo stato nessuna concreta iniziativa è stata avviata per la ripresa dell'attività dei cantieri e per la messa in produzione

degli impianti ex SIR;

i tempi prevedibili per il riassorbimento della manodopera sono ancora sufficientemente lunghi;

frattanto non è possibile ipotizzare il definitivo licenziamento —:

1) quali provvedimenti intendono assumere per risolvere definitivamente il grave problema dei lavoratori dell'area industriale di Lamezia Terme e dell'ex SIR;

2) se intendono o meno prorogare, come richiedono i sindacati, la cassa integrazione a favore dei lavoratori delle ditte appaltatrici dei cantieri e della stessa ex SIR di Lamezia Terme. (4-18902)

PAZZAGLIA, SOSPIRI E TRINGALI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che i dipendenti dell'UNRRA CASAS in base alla legge 15 febbraio 1963 n. 133 venivano assorbiti dall'ISES con il riconoscimento del periodo lavorativo prestato presso l'ente soppresso;

che tali dipendenti venivano successivamente in base al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, trasferiti presso le regioni, l'IACP ed altri enti con il riconoscimento dell'intera anzianità precedentemente maturata;

che l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recita: « la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessa al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri Enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati » —:

i motivi per i quali la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) ha ritenuto di riconoscere, a coloro che ne hanno fatto richiesta, il

periodo di servizio prestato presso l'UNRRA-CASAS, cioè quelli utili ai fini della ricongiunzione assicurativa solamente a titolo oneroso anche se l'UNRRA-CASAS, sia stato un ente pubblico « soppresso » ed anche se l'ISES a suo tempo abbia regolarmente provveduto alla ricongiunzione dei servizi resi dagli interessati presso l'UNRRA-CASAS.

(4-18903)

ARMATO, ARMELLIN E PETRUCCIOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, in materia di permessi e circolazione di diplomatici e di operatori commerciali viene rispettato il principio della reciprocità.

Inoltre si chiede di conoscere se risponde al vero che il movimento dei diplomatici cinesi nel territorio nazionale, anche quando si tratti dello stesso ambasciatore, è sottoposto al vincolo della comunicazione al Ministero degli esteri « almeno 48 ore » prima che il viaggio venga effettuato.

(4-18904)

PORTATADINO, LA RUSSA, GAROCHIO E CASINI CARLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in data 3 dicembre 1986 una trentina di autonomi della sede romana di via Dei Volsci facendo irruzione nella Facoltà di scienze politiche dell'Università « La Sapienza » ha aggredito e picchiato alcuni studenti dei cattolici popolari impegnati nell'attività di orientamento degli studenti del 1° anno e nell'attività di distribuzione di testi e dispense, distruggendo gli arredi del Centro informazione gestito dagli stessi cattolici popolari nonché costosi testi universitari;

tra i facinorosi sono stati riconosciuti alcuni elementi più volte finiti in carcere per analoghi episodi di violenza;

episodi di violenza di questo genere, da considerarsi di estrema gravità, non si verificavano più da alcuni anni e che gli

stessi accadono in coincidenza dell'acuirsi di una persistente campagna di denigrazione e di insofferenza contro la presenza delle opere dei cattolici nelle Università —:

quali iniziative il ministro intenda assumere per eliminare le condizioni che alimentano un clima di intolleranza e favoriscono una pericolosa ripresa della violenza nelle Università e per consentire che iniziative, come quelle dei cattolici popolari, apprezzate per la loro utilità dai docenti e dagli studenti e tese a risolvere i reali problemi dell'Università, possano svolgersi regolarmente. (4-18905)

CORLEONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponde a verità che il sindacato autonomo del Ministero delle partecipazioni statali vada denunciando da parecchi mesi tutta una serie di falsificazioni dei ruoli del Ministero medesimo;

se risponde a verità, ed eventualmente come è stato possibile che ben sei dipendenti del Ministero scompaiono dal ruolo di un anno (1972) per ricomparire nei ruoli degli anni successivi;

se risponde a verità ed eventualmente come sia stato possibile e per quali fini, lasciare in bianco, per alcuni lustri, centinaia di protocolli di archivio;

se risponde a verità che a seguito di tali denunce alcuni dirigenti del Ministero avrebbero ricevuto comunicazione giudiziaria per falso materiale ed ideologico;

se sia stata nominata una Commissione di inchiesta per accertare lo stato dei fatti e nel contempo siano state assunte iniziative per predisporre quella minima normativa che prescrive l'amministrazione dalle conseguenze dei soprapportati fatti, una volta che la magistratura ne abbia accertata la consistenza;

se risponde a verità che i destinatari delle comunicazioni giudiziarie per falso materiale ed ideologico nell'esercizio delle

proprie funzioni continuino nel frattempo ad esercitare le stesse funzioni, che hanno notevole rilevanza interna ed esterna.

(4-18906)

ARMELLIN E ARMATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che alcuni cittadini della Repubblica Popolare Cinese, con permesso di soggiorno in Italia e con autorizzazione a prestare lavoro dipendente, si trovano nella condizione di operare come lavoratori autonomi — quali sono le ragioni in base alle quali non si estende il principio della reciprocità affinché i medesimi possano realizzare il pieno diritto di operare, come lavoratori autonomi, alla stregua di quanto risulta accordato ai cittadini italiani operanti in Cina.

(4-18907)

CIOFI DEGLI ATTI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che l'agenzia ENEL di Morlupo in provincia di Roma, con un bacino di utenza di circa 50 mila abitanti, distribuiti in decine di comuni non collegati tra loro coi trasporti pubblici, è priva del personale necessario per un distretto così decentrato ed è costretta ad approvvigionarsi di materiali dal centro di Civitavecchia distante più di 100 chilometri; e che tutto ciò provoca disservizi gravi a danno della popolazione anche nell'allaccio di nuove utenze —:

se non ritenga opportuno aumentare il personale dell'agenzia di Morlupo e di collegare l'agenzia stessa con Roma o con qualche centro più vicino al fine di rendere più agevoli e tempestivi gli approvvigionamenti;

se inoltre non ritenga urgente aprire uno sportello commerciale nel comune di Fiano Romano insediando nello stesso comune una squadra addetta ai guasti e alle nuove utenze;

infine quali altre misure ed iniziative intende assumere per eliminare il disservizio dell'ENEL più volte denunciato anche da diversi comuni della zona.

(4-18908)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per conoscere:

per quali motivi e come si intenda superarli, il museo Correale in Sorrento sia praticamente chiuso da cinque anni, privando la città non solo di documenti essenziali alla cultura ed alla memoria storica ma anche di un caposaldo capace di sviluppare ulteriormente la vocazione turistica della cittadina;

in base a quali regole sia stato dato in locazione a privati ed a quali condizioni e per quali canoni, una parte del museo e precisamente l'area del Belvedere;

se risponde a verità che il costone tufaceo sul quale detta area poggia sia in pericolo statico e cosa sia stato disposto ed effettuato per il suo consolidamento;

se sia stato eseguito un inventario di beni presenti nel museo e di quelli affidati in custodia al museo Filangieri e siano state effettuate di recente verifiche in ordine alla piena corrispondenza dei materiali espositivi, senza che siano mai emersi sottrazioni o furti e se, comunque, le modalità con le quali viene effettuata la custodia ed effettuata la vigilanza offrano adeguate garanzie di sicurezza.

(4-18909)

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali notizie abbia il Governo della tragica morte di don Maurizio Maraglio, morto in Brasile il 28 ottobre poiché, secondo alcune informazioni, il corpo di quest'uomo che stava dalla parte dei poveri era visibilmente segnato da ecchimosi e tumefazioni dovute a percosse, presumibilmente organizzate da latifondisti che si oppongono alla riforma agraria.

Quali siano gli atti compiuti dal Governo italiano per la nostra protesta e la nostra richiesta al Governo brasiliano per la sicurezza di tutti i nostri cittadini e specialmente di quelli che impegnano la loro vita anche in paesi lontani a favore della gente più povera e più debole.

(4-18910)

MATTEOLI E PARLATO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il quotidiano *Italia Oggi*, ha pubblicato in data 29 novembre 1986 un articolo dal titolo « I miliardi perduti per far viaggiare il pecorino », nel contesto del quale si rileva che la società Ital Trade — Società finanziaria di Commercializzazione per il Mezzogiorno di Italia, costituita il 14 aprile 1978 si è indebitata in pochi anni per 218 miliardi;

la Cassa del Mezzogiorno, principale azionista ha procurato un aumento di capitale di 150 miliardi attraverso la partecipazione di soci minori che poi si sono sottratti lasciando la sola Casmez a sostenere l'onere di 46 miliardi di aumento di capitale;

soci della Ital Trade sono, oltre che la Casmez, l'Isveimer, l'ENI, il FIME, l'IRFIS, Cis, Finam, INSUD, IMI e che il consiglio di amministrazione è composto di personaggi iscritti a vari partiti politici: PCI, PSI, DC, PSDI, PRI;

per organizzare l'offerta vengono istituite società operative come la Sicil-Trading presieduta da « don Vito Guarasi e Sardynia-Trading presieduta dal cavaliere del lavoro Ferrari — consigliere dell'Ital Trade e per attivare la domanda vengono costituite tre società negli Stati Uniti, una a Londra, una in Germania, una in Giappone e uffici di rappresentanza a Mosca, Shangai, Bruxelles, Il Cairo e Addis Abeba, e per offrire servizi reali (magazzini generali, gestioni crediti) o per specializzare la commercializzazione zootecnica e carni, questa presieduta da Francesco Del Monte — ex Presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania;

impianti presieduta da Paolo Bottai con solo tre dipendenti; alimentari presieduta dall'ex presidente del collegio sindacale, Pottino; arredamenti collettività e trasporti presieduta dal consigliere La-

daga; abbigliamento presieduta da Mario Del Vecchio; import ed export presieduta da Muccioli;

l'Ital Trade ha subito una truffa di ben 14 miliardi da parte di un imprenditore di carni fresche e macellate, disavventura non rimasta isolata visto le vistose perdite sul mercato dei pomodori;

l'Ital Trade ha crediti in sofferenza per 38 miliardi —:

se intendono far continuare a bruciare miliardi, magari con la scusa di commercializzare prodotti del mezzogiorno ad una società che è stata capace di perdere in meno di otto anni oltre 218 miliardi;

se la magistratura è intervenuta per acclarare il reale comportamento della società Ital Trade e di tutti i personaggi che ruotano intorno ad essa. (4-18911)

MACERATINI E MATTEOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che fin dall'autunno 1985 è stato scoperto presso la camera di commercio di Siena un impiegato infedele, che rilasciava false iscrizioni al registro degli esercenti di commercio, con conseguente rinvio a giudizio di ventisette persone (l'impiegato corrotto e ventisei esercenti corruttori);

che, apparve subito ragionevole e fondato il sospetto di dimensioni dell'evento delittuoso ben maggiori di quelle accertate, onde la Federazione senese MSI-DN chiese ai sindaci dei comuni interessati di effettuare un controllo incrociato con la camera di commercio per accertare la regolarità dell'iscrizione al R.E.C. degli esercenti cui erano state rilasciate licenze di commercio nel quadriennio precedente la scoperta dei fatti;

che, dei cinque comuni interessati, solo quello di Poggibonsi ha proceduto alla effettuazione del controllo, per

quanto di propria competenza, e l'omissione dei restanti può essere comprensibile quanto ai piccolissimi comuni di Casole e Radicondoli, le cui esigue dimensioni commerciali non offrono spazio per illeciti tentativi di turbativa, ma è addirittura inescusabile quanto a Colle V.E. e S. Gimignano, le cui licenze commerciali si aggirano intorno al migliaio e nei cui territori risiede il 66 (sessantasei) per cento degli esercenti corruttori già rinviati a giudizio;

che, in data 4 novembre 1986, la stampa locale ha informato della scoperta di altri due esercenti corruttori, confermando così l'esattezza dei sospetti avanzati dalla Federazione senese del Movimento sociale.

Si chiede di sapere, inoltre, quale azione il Governo intenda porre in essere affinché tra gli uffici commercio dei comuni di Colle V.E. e S. Gimignano e la camera di commercio di Siena, abbiano luogo effettivamente i controlli incrociati di cui sopra è cenno e per evitare che abbiano in futuro a ripetersi e quali iniziative giudiziarie siano state assunte per fare piena luce su tali preoccupanti episodi. (4-18912)

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la Procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno, in ottemperanza alla legge n. 516 del 1982, sta inviando comunicazioni giudiziarie a pioggia nei confronti di cittadini accusati di presunte false dichiarazioni sostituito di imposta e ritenute di acconto effettuate nell'anno 1982;

in alcuni casi trattasi di dichiarazioni inesatte per arrotondamenti e comunque, in tutti i casi, trattasi di poche migliaia di lire;

lo zelo dimostrato dalla Procura della Repubblica di Livorno sarebbe degno di miglior causa —;

quante comunicazioni giudiziarie sono state inviate nella provincia di Livorno;

quali iniziative ritengano di assumere per evitare che siano chiamati in tribunale onesti cittadini per « evasioni » di poche lire mentre operano liberamente evasori di importi rilevanti. (4-18913)

CERQUETTI, BARZANTI E PETRUCCIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

i soli porti di Ortona e di Talamone sono abilitati al carico e allo scarico di esplosivi ad uso militare, di munizioni e simili;

in materia sono vigenti norme di pubblica sicurezza e doganali, nonché accordi internazionali (come la Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO), che presuppongono, per l'applicazione e la vigilanza, l'esistenza in loco degli organi amministrativi necessari —;

perché nel porto di Talamone non risulta istituito un ufficio doganale;

quali siano oggi gli strumenti amministrativi per il controllo delle operazioni di carico e scarico di esplosivi, munizioni e materiali bellici, che si svolgono nei due porti citati in premessa. (4-18914)

CORLEONE, BANDINELLI, CALDERISI, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il nuovo carcere di Como per mancanza di personale, strutture, ed attività di studio, lavoro e ricreazione è tutt'altro che un carcere modello —;

se è a conoscenza che la situazione igienica del carcere privo di fognature ha costretto a trasferire oltre settanta detenuti;

se ritiene che il costo di 26 miliardi sia compatibile con la realtà che vede inutilizzabili le docce previste per le sezioni dei detenuti e per gli alloggi degli agenti di custodia a causa di errori di costruzione della pavimentazione;

se è a conoscenza di chi abbia deciso la costruzione del carcere in una zona di palude, umida e dannosa per la salute dei detenuti;

se è a conoscenza di quanto sia costata la costruzione, peraltro inutilizzata, accanto al carcere, di un'aula per maxi-processi, vera opera di regime;

infine in quali carceri sono stati e saranno trasferiti i detenuti e quali siano i provvedimenti che si intendono assumere, per quanto di competenza, per ovviare alla drammatica situazione e per perseguire i responsabili, affinché al carcere cosiddetto modello sia garantita se non la « socialità » e la « vivibilità », almeno il minimo di condizioni per non affliggere ulteriormente la popolazione carceraria. (4-18915)

RABINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

l'attuazione pratica in questi mesi della nuova pianta organica del personale F.S. ha provocato falsamenti fra posti di lavoro teorici (occorrenze) ed agenti realmente esistenti in una data stazione o ufficio con conseguenti sottoutilizzazioni di circa 2.000 ferrovieri nell'intera rete;

nel mese di aprile 1986 è stato raggiunto un accordo tecnico con le organizzazioni sindacali unitarie che prevede la data 31 dicembre 1987 come termine ultimo della pratica attuazione dei traslochi degli agenti non a posto di organico;

esiste però la necessità di una deroga a tale concetto per rispettare i dettami dell'articolo 27 della legge n. 816/85 in modo estensivo come periodo di franchigia nei traslochi di quel personale amministratore locale o provinciale che in virtù del predetto articolo di legge ha chiesto di non essere trasferito fino alla scadenza del mandato elettivo —;

se sono state date alle sezioni compartimentali opportune disposizioni per la corretta applicazione dell'articolo 27 della

legge 816/85 a favore del personale delle ferrovie dello Stato che ricopre cariche elettive. (4-18916)

RABINO E BINELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premessa la risposta alla precedente interrogazione n. 4-16659 del 7 ottobre 1986, tempestiva nell'iter, ma non rispondente ai problemi verificatisi con l'impresenziamento della stazione ferroviaria di Rocchetta Tanaro-Cerro Tanaro (Asti) e che l'incontro programmato tra Compartimento di Torino e Amministrazioni locali non si è ancora verificato — quali urgenti iniziative intenda assumere per salvaguardare strutture efficienti e recentemente ammodernate, che se non custodite con almeno la presenza di un addetto, inevitabilmente sono destinate al deterioramento. (4-18917)

BADESI POLVERINI E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che

nel luglio del 1985 è entrato in funzione il nuovo carcere di Como, senza che fossero realizzate le opere di urbanizzazione necessarie;

in particolare dalla stampa si apprende che non sarebbe ancora approntato l'allacciamento della rete fognaria interna con quella del Consorzio Sud Sesveso che smaltisce i liquami della zona;

lo spurgo giornaliero delle vasche biologiche predisposte sarebbe del tutto insufficiente a risolvere una situazione divenuta ormai insopportabile anche a causa del fatto che la casa circondariale ospita attualmente 250 detenuti anziché i 150 previsti;

da qualche giorno sarebbe stata razionata l'acqua e questo renderebbe anche più intollerabile la condizione dei detenuti sul piano igienico-sanitario nonché sul piano psicologico poiché tutto ciò inasprirebbe inutilmente una già difficile condizione umana;

infine appare stupefacente che sia stata giudicata agibile una struttura modernissima e ad un tempo così carente sotto il profilo dell'abitabilità —:

se i fatti sopra esposti corrispondono al vero;

quali provvedimenti urgenti intendano prendere per porre fine ad una situazione che potrebbe essere di pregiudizio alla salute dei carcerati e comporterebbe, altresì, le falde acquifere della zona; se infine siano state accertate le responsabilità dell'accaduto e quali provvedimenti siano stati assunti in proposito. (4-18918)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione agli incidenti occorsi a due velivoli da trasporto Aeritalia G-222 nell'estate 1982 a Figline Valdarno e nell'estate 1985 in provincia di Cagliari in cui persero la vita otto tra ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare della 46^a Aerobrigata di Pisa in missione civile di antincendio forestale —:

quali risultanze hanno fornito le relative inchieste sulle cause degli incidenti e perché non sono state ancora rese di pubblico dominio;

se risponde a verità che sulle cause degli incidenti sia stato posto il segreto militare e, se ciò è avvenuto, per quale motivo il segreto militare venga utilizzato per non rivelare la cause di due incidenti occorsi a due velivoli dello stesso tipo, certamente non segreti essendone stati esportati molti esemplari in Libia ed oltretutto impiegati in missione di protezione civile e non militare;

quali provvedimenti intendono prendere perché dopo anni di attesa si possano conoscere le cause e le responsabilità di tali luttuosi incidenti;

quali direttive intendono adottare perché, se ciò è avvenuto, non venga ad-

dotto il segreto militare per coprire deficienze e responsabilità sicuramente non segrete;

in base a quali « garanzie » e da chi fornite o per quali motivi il ministro per il coordinamento della protezione civile continua a richiedere l'intervento dei velivoli G-222 per analoghe missioni, senza che siano note le cause e le responsabilità dei due citati incidenti mortali;

quali sono state le risultanze delle richieste penali aperte dalla magistratura in occasione dei due citati incidenti mortali, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti degli eventuali responsabili e perché non ne è stata data pubblica informazione. (4-18919)

CHELLA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

la zona dell'alta valle del torrente Gromolo, situata nel comune di Casarza Ligure è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 24 aprile 1985: in essa, pertanto, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 431 del 1985;

con interrogazione al ministro in data 5 novembre 1986, veniva fatto rilevare che in tale località erano in corso lavori che lasciavano presumere una lottizzazione abusiva (apertura di strade con ruspe e buldozer per un percorso di circa 2 chilometri; creazione di spiazzi; rilevante disboscamento; intasamento, ad opera di materiali di sterro, di alcuni rii sottoposti anche ai vincoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 312 del 1985 come modificato dalla legge n. 431 del 1985) e che si traducevano comunque in una pesante alterazione di un ambiente effettivamente assai pregevole e raro sia dal punto di vista paesistico che per la tipologia floro-faunistica;

dopo l'interrogazione del 5 novembre i lavori non sono stati affatto interrotti e che l'interrogante ha potuto verifi-

care, di persona e in presenza di testimoni, come il giorno 29 novembre 1986 una ruspa fosse in piena attività nell'opera di disboscamento e di tracciatura di strade;

le pubbliche autorità locali, cui compete la vigilanza sulle violazioni urbanistico-edilizie sono perfettamente a conoscenza di ciò che sta avvenendo anche perché consiglieri comunali e regionali hanno richiesto ai rispettivi enti notizie in proposito e perché la stampa quotidiana a larga diffusione ha fornito, nelle pagine locali, segnalazioni corredate da documentazione fotografica —:

se, nella considerazione che si tratta di opere eseguite in assenza di concessione o di autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, non ritiene di dover intervenire con urgenza per fermare lo scempio ambientale in atto e per avviare l'accertamento di eventuali omissioni di atti di ufficio, travisamenti e minimizzazioni omertose dei fatti. (4-18920)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

i motivi per i quali non si è provveduto a formare e redigere la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ad Enzitetto - Bari;

le cause dei ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione (fogna-luce-acqua). (4-18921)

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti che il pretore di Avola dottor Viola sia andato al di là dei poteri che la legge gli conferisce occupandosi sistematicamente di indagini su ipotesi di reato non di sua competenza riguardanti l'amministrazione comunale di Avola interpretando l'ultimo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale come una regola e non un'eccezione; infatti appare strano che distando il comune di

Avola solo pochi chilometri dal comune capoluogo, sede della Procura, e pur potendosi avvalere di mezzi rapidi di comunicazione (va infatti sottolineato che allorché si introdusse la previsione dell'articolo 231 le distanze non erano colmabili come oggi e le « diligenze » che collegavano un centro all'altro impiegavano settimane intere), il pretore trattenga ed istruisca tutta una serie di procedimenti per i quali, non avendone competenza e non ricorrendo l'esigenza di « atti urgenti » avrebbe il preciso dovere di rimettere alla Procura;

quali iniziative ritenga di prendere per accertare se vi sia un particolare interesse nel menzionato a siffatte indagini sistematicamente effettuate al di fuori della sua competenza funzionale. (4-18922)

SEPPIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che da parte del provveditorato agli studi di Arezzo è stata disposta la soppressione della direzione didattica del 3° circolo didattico di Montevarchi - in frazione di Levane;

quali sono le motivazioni del provvedimento, in considerazione anche del fatto che il 3° circolo didattico di Levane, con 51 insegnanti e 653 alunni svolge una utilissima funzione sociale nell'ambito del territorio del comune di Montevarchi. (4-18923)

RIDI, SANGUINETI E GRIPPO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia che il presidente del porto di Napoli dottor Allardo ha formalmente inoltrato al Ministero della marina mercantile richiesta per il completamento della vecchia pianta organica che prevede l'assunzione di circa 400 unità.

Si rileva che tale richiesta è inoltrata nello stesso tempo in cui il Governo, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di enti e compagnie portuali hanno convenuto sulla riduzione di ben 5.000 lavoratori nei prossimi due anni. (4-18924)

MUSCARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — considerato che nei mesi scorsi il tribunale di Milano ha annullato il contratto capestro tra la SOGEMI e la IMMA; considerato che la IMMA era stata costituita appositamente, e in modo non ben chiaro, per gestire la costruzione della nuova città annonaria di Milano e che l'allora presidente della SOGEMI aveva stipulato il contratto tra SOGEMI e IMMA, pur essendo scaduta la propria carica ed il consiglio di amministrazione; considerato che risulterebbe che l'attuale presidente della SOGEMI, a seguito della sentenza del tribunale che annulla il contratto per il quale sono già stati spesi, negli anni scorsi più di due miliardi di progettazione, avrebbe indirizzato una lettera ai componenti del passato consiglio di amministrazione per chiedere il rientro della cifra già versata; considerato che sulla vicenda SOGEMI-IMMA vi sono stati negli anni scorsi vibrare proteste e denunce sia di tipo politico (interrogazioni e interventi in consiglio comunale a Milano) che di opinione pubblica (articoli sulla stampa) e che oggi la decisione della magistratura testimonia la poca chiarezza della vicenda nella quale si erano anche a suo tempo innescate polemiche e ritrattazioni di voto di consiglieri di amministrazione della SOGEMI —:

1) quali Consiglieri di amministrazione abbiano votato a favore del contratto SOGEMI-IMMA;

2) quali consiglieri di amministrazione abbiano eventualmente ed in seguito ritratto il proprio voto;

3) quali cariche in enti pubblici o di tipo politico od elettivo ricoprono attualmente i componenti dell'allora consiglio di amministrazione;

4) se il Presidente del Consiglio intenda intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per opportuni chiarimenti sulla vicenda SOGEMI-IMMA anche in relazione alla cosiddetta crisi di Giunta a Milano ed alle indagini attualmente in corso all'interno del consiglio comunale e

da parte della magistratura sulle aree fabbricabili e sulla politica urbanistica, onde impedire che siano prese ulteriori non chiare decisioni che possono un domani ingenerare nuovi scandali a Milano. (4-18925)

FLORINO, BAGHINO, ABBATANGELO, MAZZONE, PELLEGATTA E TRINGALI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

la cittadinanza di Predappio che ha dato i natali ad un capo di Governo italiano le cui spoglie sono riposte nello stesso cimitero è meta di visite turistiche di cittadini italiani e stranieri. L'interesse che suscita questo angolo dell'Emilia-Romagna oltre le testimonianze storiche che non possono essere cancellate richiederebbe l'intervento del Governo nei confronti della regione per finanziare come richiesto dallo stesso sindaco socialista Franco Levi e vicesindaco comunista Ivo Marcelli il recupero storico ed architettonico del ventennio per quanto riguarda gli uffici pubblici e monumenti che stanno andando in rovina —:

se non intende, nel più breve tempo possibile, considerato lo stato di degrado e di rovina degli edifici storici e pubblici di Predappio, assumere iniziative affinché la regione intervenga e stanzi l'opportuno finanziamento per il risanamento e il recupero della cittadina. (4-18926)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che la Galleria Umberto I di Napoli è tutelata per legge dalla sovrintendenza ai monumenti per cui ogni intervento di trasformazione anche di piccola entità deve essere sottoposto al parere della stessa — i motivi del totale disinteresse o di complicità tenuto dal suddetto organo sui lavori che si stanno effettuando senza autorizzazione né licenza comunale nel sottosuolo della Galleria Umberto I, con la diveltazione di due colonne e dell'in-

tero pavimento di maiolica antica che facevano parte del vecchio teatro Margherita, con la costruzione *ex novo* di un soppalco di oltre 400 metri quadri, con la violazione sistematica di sigilli apposti dal comune di Napoli, continuando in questo scempio e trasformando letteralmente quello che di storico era legato a tale struttura. Se non intende con celerità considerata la gravità dei fatti ad intervenire presso la sovrintendenza colpendo i responsabili che hanno permesso tale scempio e gli esecutori dello stesso.

(4-18927)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

sono state clamorosamente denunciate le carenze strutturali dell'istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare » di Bari;

le strutture scolastiche sono inadeguate ed in pessimo stato —:

quali provvedimenti sono stati adottati per il superamento delle suddette, denunciate carenze.

(4-18928)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

i motivi del non avvenuto restauro della casa natale di Nicolò Piccinni a Bari;

se siano stati adottati provvedimenti per l'utilizzazione degli stanziamenti regionali.

(4-18929)

FLORINO, MAZZONE E ABBATAN-GELO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nella città di Firenze circolano foto che ritraggono immagini di corpi straziati dal mostro dal 1974 ad oggi, lo stesso inqualificabile film sulla vicenda riproduceva fedelmente i cadaveri mutilati delle vittime, da qui a pensare che le foto in questione sono

state sottratte dai fascicoli riservati della polizia. Tale vicenda ha generato stupore, condanna e commozione tra la gente e le famiglie così duramente colpite —:

se non intende promuovere una inchiesta per la individuazione di coloro che addetti alla custodia dei fascicoli e foto hanno permesso il trafugamento di esse ed i ritardi delle indagini che non hanno permesso di bloccare pure avendo ricevuto notizie e prove in tempo debito la riproduzione di queste orrende foto.

(4-18930)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che la chiusura in grande stile effettuata martedì 2 dicembre 1986 di molti locali nella città di Napoli sospetti di riciclaggio di soldi legati al traffico internazionale della droga e di altre attività criminose ripropone la questione ordine pubblico da tempo dal MSI-DN denunciata e circostanziatamente documentata. L'apertura al centro ed in altri siti di attività commerciali con sfarzo e dispendio di mezzi è ed era all'attenzione di tutti, anche i più ingenui si sono resi conto che le attività camorristiche sono sempre più tese al riciclaggio di soldi sporchi in attività commerciali con prestanomi che fungono da tramite in questa attività di « copertura ». La camorra con i suoi elementi rileva pagando più del previsto diverse attività commerciali, Napoli ne è piena. Il disappunto e rammarico sta nel constatare che piuttosto di svolgere una azione preventiva per evitare la radicalizzazione del fenomeno, prefettura, polizia ed altri, intervengono con notevole ritardo per stroncare le azioni criminose di cui sopra —:

se non intende accertare ed individuare la « leggerezza » con cui da parte degli organi preposti sono stati rilasciati i certificati antimafia (legge La Torre) agli esercizi poi chiusi per attività mafiose;

se non intende dare disposizioni per una indagine a tappeto su tutto il territorio napoletano per l'accertamento e la individuazione di esercizi commerciali « coperti » da attività camorristiche;

se non intende dare precise disposizioni affinché gli esercizi di prossima apertura nella città di Napoli vengano sottoposti ad indagine preliminare, accurata, circostanziata, per eliminare sul nascere inquinamenti malavitosi. (4-18931)

SOSPIRI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione 6274/D, intestata a Tarchino Menotti, ex soldato, nato a Scerni (Chieti) il 22 febbraio 1912 ed ivi residente. (4-18932)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che con lettera protocollo 014833 del 28 novembre 1984, diretta al presidente della Giunta della regione Campania, al presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, ai sindaci della provincia di Napoli, ai presidenti delle USL n. 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 41, 42 ed ai presidenti dell'AMAN, della centrale del latte, della camera di commercio, del Consorzio del porto, della fondazione Pascale, della azienda di cura, soggiorno e turismo, dell'ATAN, del Consorzio trasporti pubblici, dell'Ente sviluppo agricolo, dell'EPT, ai Direttori della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e del nosocomio dentale, il prefetto di Napoli denunciava il comportamento illegittimo degli enti destinatari che, come rilevato dall'ufficio provinciale del lavoro, avevano pesantemente violato l'articolo 12 della legge n. 482 del 2 aprile 1968, relativa alle assunzioni obbligatorie, tra gli altri, degli invalidi per servizio e dei sordomuti non chiamandoli al lavoro in

quanto « codesti enti malgrado siano stati più volte invitati ad ottemperare, hanno assorbito interamente solo alcune delle figure delle categorie protette (invalidi civili) mentre tuttora risultano scoperte quelle relative agli invalidi per servizio ed ai sordomuti »; che il prefetto di Napoli, allegando il prospetto delle vacanze delle dette categorie ed invitando gli enti destinatari ad assumere le categorie indicate nell'articolo 1 della predetta legge, secondo le relative puntualizzazioni, restava « in attesa di conoscere con ogni urgenza le iniziative assunte in merito »;

che risultava dai prospetti che molti enti avevano disatteso anche l'obbligo della denuncia semestrale delle vacanze di organico;

che il comune di Torre del Greco risultava aver presentato l'ultima denuncia semestrale il 31 ottobre 1983 e che a tale denuncia risultava che: 1) le vacanze in organico raggiungevano le 188 unità; 2) il totale delle persone da assumere tra gli appartenenti a varie categorie protette era di ben 119 unità (18 invalidi militari di guerra, 18 invalidi civili di guerra, 27 invalidi per servizio, 25 invalidi del lavoro; 2 invalidi civili; 25 tra vedove e orfani e 10 sordomuti) —:

se alla prefettura di Napoli sia mai pervenuta risposta del comune di Torre del Greco alla suddetta nota;

se almeno in via sostanziale detto comune abbia fatto fronte ai propri obblighi;

in particolare a quanto risalta l'ultima denuncia semestrale pervenuta, quali siano state le variazioni di organico verificatesi dal 31 ottobre 1983 al 31 dicembre 1986;

se siano state chiamate in servizio le 119 unità appartenenti alle varie categorie protette che ne erano in credito al 31 ottobre 1983 e quale sia alla data del 31 dicembre 1986 la misura del residuo diritto tuttora insoddisfatto da ciascuna delle dette categorie;

se il prefetto di Napoli, ove mai tali vacanze risultino tuttora, abbia sporto denuncia amministrativa e penale nei confronti dei sindaci susseguitisi al comune di Torre del Greco risultando tuttora disatteso il diritto delle « categorie protette » solo a parole, contro ogni obbligo, morale prima ancora che giuridico, di solidarietà sociale. (4-18933)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno, dell'industria, commercio ed artigianato, del tesoro, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

la Studi centro storico Napoli S.c.S. ha indetto il prossimo 12 dicembre 1986 a Napoli un convegno sul tema: « Il regno del possibile — analisi e prospettive per il futuro di Napoli »;

durante il convegno sono previsti interventi, nella sezione dedicata a « Il ruolo della politica », dei segretari politici del PLI, della DC, del PSI, del PCI, del PSDI, del PRI mentre risulta escluso l'intervento del segretario del MSI-DN;

gli organizzatori hanno ufficialmente ringraziato per il contributo dato alla manifestazione i seguenti enti, società ed associazioni:

Associazione nazionale costruttori edili;

Associazione costruttori edili di Napoli e provincia;

Banco di Napoli;

Comitato di coordinamento tra i concessionari ex titolo VIII legge n. 219 del 1981;

Compagnia assicuratrice UNIPOL;

Confindustria;

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

FIME;

IRI-ITALSTAT;

Istituto bancario San Paolo di Torino;

MN - Metropolitana di Napoli;

Unione degli industriali della provincia di Napoli;

i quali dunque si sono resi corresponsabili della gravissima, settaria, partigiana, immotivata, illegittima discriminazione ai danni del MSI-DN —:

quale sia la precisa natura e consistenza del contributo fornito al suddetto convegno dagli enti, società ed associazioni statali sui quali effettui la vigilanza e come gli stessi giustificino l'avallo dato alla protervia ed alla faziosità degli organizzatori della manifestazione, politicamente appiattiti sulla fallimentare ed affaristica formula politica, pronuba di neomaggioranze, di solidarietà nazionale, dal pentapartito fino ai comunisti, quale presupposto — forse ad avviso dell'interrogante — di interessati ed estesi consensi da acquisire su disinvolti e discutibili interventi programmati sul centro storico di Napoli. (4-18934)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

POLI, BINELLI, COCCO, IANNI, BELLINI, TOMA, MONTECCHI e FITTANTE.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso

che la legge 28 febbraio 1986, n. 41 dispone, all'articolo 12, che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e foreste vengano fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA);

che al suddetto nuovo ente viene concesso un contributo straordinario di 5 miliardi di lire;

che i due istituti — da tempo privi degli organi statutari e sottoposti a gestione commissariale — si trovano in una condizione di crescente precarietà che impedisce una adeguata programmazione della loro attività;

che le difficoltà finanziarie dei due istituti sono tali da impedire persino le corrispondenze degli stipendi di novembre e dicembre —;

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministro dell'agricoltura e foreste a non predisporre il decreto di fusione dei due istituti a distanza di oltre nove mesi dalla approvazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

quali siano le motivazioni per cui il ministro ha sistematicamente disatteso le richieste di incontro ripetutamente avanzate dalle organizzazioni sindacali per il necessario e legittimo confronto sul provvedimento in questione. (3-03139)

LEVI BALDINI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali sono le ragioni che inducono a rallentare, attraverso defatiganti procedure di asta, con le inevitabili contestazioni e i prevedibili rinvii all'infinito, una soluzione già in corso di definizione per la casa editrice Einaudi: soluzione che garantirebbe, ad avviso dell'interrogante, la continuità culturale della casa editrice e la calma e la sicurezza necessaria per affrontare con impegno il futuro.

(3-03140)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali seri interventi di prevenzione sono stati presi per una efficace azione di lotta contro l'AIDS definita a ragione « la peste del XX secolo »;

2) se sono state poste in atto misure per impedire o limitare gli eventuali contagi con persone portatrici di tale male. (3-03141)

CARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della sentenza del TAR del Lazio n. 878/85 confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 567/86, con la quale si è sancito di restituire ai vincitori del concorso magistrale bandito dal provveditorato agli studi di Napoli per gli anni 982/83 n. 568 posti che erano stati destinati dal Ministero della pubblica istruzione soltanto per l'utilizzo dei trasferimenti e dei soprannumeri e ciò mediante telex diretto allo stesso provveditore che è stato per l'appunto annullato;

con quali criteri con provvedimento del 15 ottobre scorso si è limitata l'esecuzione della sentenza ai soli ricorrenti in numero di 182, con la esclusione degli idonei del concorso dagli altri 344 posti;

se non ritenga ingiustificato tale esclusione, trattandosi di situazioni inscindibili;

se, considerato che i destinatari dell'atto amministrativo impugnato sono i vincitori del concorso, ivi compresi i non ricorrenti, non ritenga di adottare un provvedimento urgente che sani la situazione evitando ulteriori azioni in sede giudiziaria e la cessazione dei movimenti di protesta degli interessati. (3-03142)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la gestione del comune e dell'ente provincia di Foggia è caratterizzata da profondi contrasti nell'ambito della maggioranza, particolarmente su problemi riguardanti la materia degli appalti ed il settore edilizio;

la situazione è stata, in risposta a precedenti interrogazioni, non esattamente rappresentata dal Governo, se è vero che la Commissione edilizia di Foggia non è stata ancora rinnovata, l'iter del nuovo piano regolatore è al centro di vivaci polemiche riferite alla regolarità formale con inquietanti risvolti in ordine alle scelte di fondo, l'attività dell'Amministrazione provinciale è sostanzialmente bloccata da una crisi coeva alla nascita della Giunta;

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per la normalizzazione della vita amministrativa in Capitanata, particolarmente del comune e della provincia di Foggia. (3-03143)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

la situazione per le maestranze del Conselmo di Grumo (Bari) diventa sempre più drammatica;

alla crisi produttiva ed al dissesto finanziario si è aggiunta la mancata corresponsione della cassa integrazione guadagni —:

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per assicu-

rare in favore dei lavoratori del Conselmo l'attivazione dei meccanismi della cassa integrazione;

altresì le iniziative programmate ed in via di attuazione per risolvere la crisi assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali. (3-03144)

FLORINO, ABBATANGELO e MAZZONE. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il 31 dicembre 1986 dovrebbe cessare definitivamente la gestione straordinaria dei due commissari delle zone terremotate, in precedenti interrogazioni è stato, senza aver ricevuto risposta alcuna, denunciato il gonfiamento dei carrozzoni che i suddetti commissari alternati al comando delle strutture hanno ripetutamente effettuato nell'arco degli anni fino ad oggi. È stato invitato il ministro per la protezione civile a far rientrare negli enti di appartenenza tutto il personale distaccato, personale che riveste particolari qualifiche che creano vuoti negli organici della magistratura, della pubblica istruzione e di altri enti importanti. Le operazioni clientelari si susseguono con distacchi di personale da altre città d'Italia, negli ultimi tempi le signore Stanzione Carmela ed Esposito Carmela sono state distaccate da Sanremo e Firenze presso il commissariato di Governo di Napoli e prestano servizio presso la struttura di Sant'Eligio. Ciò premesso, alla luce dei dati che riflettono l'allarmante situazione occupazionale nella città di Napoli, sarebbe opportuno da parte del Governo e dei ministri competenti ad indire pubblici concorsi per giovani disoccupati napoletani atti a coprire i posti lasciati vacanti dai distaccati che rientrando ai loro enti di appartenenza darebbero possibilità di occupazione —:

se non intendono, alla luce di queste considerazioni che documentate dimostrano con trasparenza l'accumulo di un doppio stipendio ogni mese ad ogni distaccato, creando anche un vuoto nell'or-

ganico dell'ente di appartenenza che coperto da altri viene regolarmente retribuito, e quindi a tutti gli effetti sono tre gli stipendi più lo straordinario che vengono erogati, svolgere una indagine per accertare l'esubero di personale rispetto alle strutture, alle promozioni illegalmente fatte, alla gestione privatistica, personale e per niente utile ai fini della organizzazione, considerato che pur di percepire i gettoni di presenza le varie commissioni preposte alla graduatoria del bando dei 20 mila alloggi, sino ad oggi (tre anni sono trascorsi dal bando) hanno licenziato le graduatorie fino alla lettera C, mancano ancora tre graduatorie inerenti D, E e F;

se non intendono revocare gli incarichi attribuiti al giudice Costagliola responsabile delle commissioni citate, e se corrisponde al vero che lo stesso allarga le sue funzioni e poteri nella struttura commissariale con decisioni e comandi non di sua pertinenza. (3-03145)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponda a verità che il responsabile diocesano scuola della curia, ed il provveditore agli studi di Torino, pubblicando l'elenco dei professori di religione hanno detto che « l'insegnamento riguarda specificamente la religione cattolica e non solo la religione in generale e le altre religioni »;

se, a parte la dizione barbara ed equivoca « non solo la religione in generale o le altre religioni », non sia provocante ed irritante la dichiarazione del provveditore che « qualora l'insegnante non svolga le predette ore di religione cattolica per le quali si è dichiarata disponibile, si provvederà al ritiro della idoneità »;

quale in merito il giudizio e l'atteggiamento del ministro in previsione anche delle conseguenze economiche susseguenti al ritiro della idoneità;

e se non appaia antigiuridico dichiarare idonea e poi inidonea la stessa persona, con la stessa cultura. (3-03146)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

il quadro della situazione delle acque potabili nella provincia di Padova, dove l'inquinamento ha raggiunto livelli di alta pericolosità per l'igiene e la salute;

quali provvedimenti sono in atto onde tutelare la potabilità delle acque ed il loro uso. (3-03147)

DEL DONNO. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) le cause del gravissimo episodio verificatosi all'ospedale S. Bernardo di Salerno, dove una semplice interruzione della energia elettrica ha provocato la morte di un bimbo di pochi giorni;

2) gli inquietanti interrogativi sulla gestione della USL n. 53, responsabile di varie inadempienze;

3) se vi sono state inchieste in merito e quale esito hanno conseguito. (3-03148)

PAZZAGLIA, ALMIRANTE E FRANCHI FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se siano al corrente che al consiglio provinciale di Bolzano, in deroga al recente decreto governativo, vengono esposte accanto alla bandiera nazionale la bandiera della CEE ed una bandiera bianco rossa con lo stemma della provincia di Bolzano, bandiera che non risulta autorizzata quale gonfalone della provincia;

se non intendano intervenire per far cessare una situazione equivoca determinata dal rifiuto di applicare il decreto governativo, in spregio alle norme di lealtà verso lo Stato italiano e di rispetto della Costituzione della Repubblica. (3-03149)

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso:

che in questi giorni si è manifestata una grave forma di inquinamento degli acquedotti del basso ferrarese e basso rodigiano che attingono acqua dal Po;

che l'inquinamento risulta derivante da uso indiscriminato di atrazina nel settore agricolo, sebbene le regioni interessate ne abbiano da tempo vietato l'uso;

che inopinatamente è vietato l'uso di atrazina mentre nessun divieto né controllo sussiste per la detenzione e il commercio di tale pericoloso veleno;

che la medesima assenza di norma sussiste per altre sostanze (pesticidi e antiparassitari) usate in agricoltura —:

quali misure preventive intenda adottare al fine di evitare simili forme di inquinamento del territorio e molto pericolose per la salute umana.

(2-01017) « FERRARI GIORGIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e previdenza so-

ciale, per sapere — premesso che è l'ora degli interventi decisi e non piagnucolosi sulla drammatica situazione occupazionale di Napoli, è il momento del rientro immediato di tutti i distaccati in servizio nei commissariati di governo delle zone terremotate (sei anni), ai loro enti di appartenenza, basta con i doppi stipendi più lo straordinario con la duplice erogazione da parte dell'ente di appartenenza più quello commissariale di soldi della comunità, se dia uno stipendio anche ai giovani disoccupati napoletani sarà, è vero, una goccia d'acqua nel deserto degli oltre 200 mila disoccupati, ma indubbiamente servirà a fare rigogliare la pianta della giustizia sociale sino a questo momento arida per le ingiustizie così palesi. Sia l'inizio per fare cessare definitivamente la doppia attività nei vari enti industrie ed altro e dare la possibilità a tutti ad un posto di lavoro come previsto ed inutilmente richiamato dalla nostra Costituzione —:

se non intendono i ministri adottare nel più breve tempo possibile gli adempimenti e gli atti necessari per la cessazione anomala ed illegale della doppia attività presso i commissariati di governo, avallata sino a questo momento dallo stesso Governo e bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti lasciati vacanti.

(2-01018) « FLORINO, ABBATANGELO, MAZZONE ».

MOZIONI

La Camera,
premessò

che la non ancora completata attuazione dello Statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, nonché l'emanazione di talune norme di attuazione dello Statuto stesso, hanno determinato in provincia di Bolzano una crescente radicalizzazione delle tensioni ed un deterioramento dei rapporti fra le diverse comunità linguistiche colà conviventi;

che compito primario del Governo è quello di assicurare la pacifica e costruttiva convivenza, nonché l'armonioso sviluppo tra i citati gruppi linguistici nel pieno rispetto delle caratteristiche culturali e delle tradizioni di ciascuno di essi;

che per far ciò è assolutamente necessario pervenire ad un rapido completamento dell'attuazione dello Statuto mediante la contestuale emanazione, nella piena osservanza dello spirito del « pacchetto » e delle disposizioni statutarie, delle rimanenti norme di attuazione e ciò allo scopo anche di pervenire alla chiusura di una controversia che si trascina ormai da troppo tempo;

impegna il Governo

1) a provvedere nei termini più brevi alla determinazione ed emanazione delle residue norme di attuazione in una logica di globalità;

2) ad identificare gli strumenti attraverso i quali, una volta chiusa la vertenza internazionale, si possano gradualmente modificare le norme di attuazione esistenti e ciò allo scopo di renderle più rispondenti allo spirito dello Statuto, al principio della reciproca tutela ed alla salvaguardia dei diritti di tutti i gruppi linguistici;

3) ad operare per favorire la instaurazione di un clima di distensione fra i gruppi che, nel rispetto delle tradizioni

culturali, linguistiche e di costume di ciascuno di essi, possa portare all'avvio definitivo di un processo di pacifica convivenza ed armonico sviluppo degli stessi.

(1-00212) « REGGIANI, BELLUSCIO, GHINAMI, DE ROSE, CARIA, CUOJATI, MASSARI, SCOVACRICCHI ».

La Camera,

premessò che il completamento delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige è la condizione per adempiere la volontà dello Stato italiano di assicurare un quadro di equilibrata convivenza per i diversi gruppi linguistici,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente le norme di attuazione ancora mancanti. Invita altresì il Governo a riferire sullo stato di applicazione delle norme esistenti e a predisporre il pieno conseguimento delle finalità dello Statuto.

(1-00213) « LAGORIO, SACCONI, COLUCCI, AMODEO, ARTIOLI, FERRARI MARTE ».

La Camera,
premessò che

in numerosi comuni delle regioni Emilia Romagna e del Veneto, particolarmente nelle province di Ferrara e di Rovigo, situati lungo l'asta fluviale del Po, si è verificata una gravissima situazione di inquinamento delle acque utilizzate per il consumo umano, derivata dalla concentrazione di atrazina, fitofarmaci e diserbanti;

già in precedenza si erano verificati gravi fenomeni di inquinamento delle falde acquifere in Lombardia ed in Piemonte;

l'atrazina ed innumerevoli pesticidi fino ad ora individuati rappresentano solo gli indicatori del grave stato di inquinamento che coinvolge l'intero corso del fiume Po, i suoi affluenti, varie zone agricole ed industriali, causa l'uso non razionale di sostanze chimiche;

il decreto che fissa il limite per l'atrazina (pari ad un microgrammo al litro d'acqua) scade il 31 dicembre 1986;

da ciò derivano grave disagio immediato e danni per la salute dei cittadini e, più in generale, seri pericoli per l'alterazione dell'eco-sistema fluviale;

il piano di risanamento delle acque previsto dalla « legge Merli » non è ancora stato predisposto;

il problema della qualità delle acque utilizzate per uso potabile rimane una delle principali preoccupazioni;

molte regioni sono interessate a tale questione anche per l'uso plurimo delle acque (per attività industriale, civile, agricolo ed energetico) e ciò conferma l'esigenza di un coordinamento interregionale delle politiche relative alla qualità delle acque stesse;

la conferenza per il bacino idrico del Po, prevista dall'articolo 2, lettera c), della legge n. 319 del 1976 non è mai stata convocata dal Governo;

che il protocollo concordato dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia del luglio ultimo scorso, propone, tra l'altro, la richiesta al Governo di interventi volti a definire una strategia di controllo e di risanamento delle acque;

considerata la necessità di stabilire organicamente, (superando il criterio dell'ordinanza) chiare modalità per il monitoraggio della situazione e di fissare precisi valori di riferimento;

che le risorse finanziarie per il risanamento del Po e dell'Adriatico stanziare dal FIO 85, e le risorse stanziare dalla stessa legge finanziaria 1987 sono di molto al di sotto del reale fabbisogno corrispondente ai problemi sopra esaminati

impegna il Governo:

1) ad assumere quale priorità rispetto ad altri interventi il risanamento del Po e dell'Adriatico;

2) a definire un provvedimento che riveda i criteri scientifici inerenti la disci-

plina e le modalità di controllo dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura, considerato che il D.P.C.M. dell'85, per quanto concerne i pesticidi lascia alle regioni la facoltà dei controlli, senza stabilirne la obbligatorietà;

3) a presentare, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 7 del 1985 sulle eutrofizzazioni, la relazione sulla riduzione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura per far fronte alla reale esigenza di tutela delle risorse idriche;

4) a predisporre un adeguato piano di intervento nel campo delle infrastrutture acquedottistiche per uso differenziato delle fonti di approvvigionamento idrico, assicurandone il relativo finanziamento; a fornire i mezzi necessari per installare attrezzature capaci di migliorare il processo di depurazione e rendere in tale modo le acque idonee all'uso;

5) a predisporre un piano di interventi per il potenziamento dei servizi e delle strutture di prevenzione e di controllo ambientale e sanitario assicurandone il relativo finanziamento;

6) a promuovere entro i prossimi sei mesi « giugno 1987 » la conferenza nazionale sullo stato del Po e dell'Adriatico, che fissi obiettivi, tempi e mezzi per un concreto piano di risanamento;

7) a riferire al Parlamento entro tre mesi sugli impegni richiamati ai punti precedenti.

(1-00214) « ZANGHERI, MINUCCI, ALBORGHETTI, BIANCHI BERETTA, MONTANARI FORNARI, SERAFINI, BELLINI, MONTECCHI, MAINARDI FAVA, FILIPPINI, TRABACCHI, SATANASSI, ZANINI, ZOPPETTI, BENEVELLI, PEDRAZZI CIPOLLA, PASTORE, TAGLIABUE, GRADI, CRIPPA, LANFRANCHI CORDIOLI, BOSELLI, COMINATO, PALOPOLI, DONAZZON, STRUMENTO, MARRUCCI, PALMIERI, SERRI, MIGLIASSO, SANLORENZO, ALASIA, SOAVE, BINELLI, RONZANI, DANINI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma